

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (3 ^a Senato e III Camera)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	47
DIFESA (IV)	»	50
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	74

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 52.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	<i>Pag.</i>	83
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	90
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	97
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	107
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	117
AFFARI SOCIALI (XII)	»	125
AGRICOLTURA (XIII)	»	135
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	176
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	214
<i>INDICE GENERALE</i>	»	216

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Audizioni informali in merito alle tematiche relative ai fondamenti giuridici e ai profili interpretativi della figura della ineleggibilità sopravvenuta per i membri delle Camere . 3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 3

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella VII Circoscrizione Veneto 1 3

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 9 giugno 2010.

Audizioni informali in merito alle tematiche relative ai fondamenti giuridici e ai profili interpretativi della figura della ineleggibilità sopravvenuta per i membri delle Camere.

Nel corso delle audizioni informali – che hanno avuto luogo dalle 14.05 alle 15.15 – hanno svolto proprie relazioni i professori Massimo Luciani e Federico Sorrentino, ordinari di diritto costituzionale all’Università La Sapienza di Roma, che hanno quindi replicato ai quesiti posti e alle osservazioni formulate da componenti della Giunta.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.15 alle 15.35, ha avviato lo svolgimento di un supplemento istruttorio, deliberato dalla Giunta nella seduta del 3 giugno 2010, in

merito alle cariche regionali ricoperte dai deputati Sandro Biasotti, Gianluca Buonanno, Roberto Cota e Roberto Rosso.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 20.25.

Sostituzione di un deputato nella VII Circoscrizione Veneto 1.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che, a seguito della cessazione dal mandato parlamentare della deputata Elisabetta Gardini, di cui la Camera ha preso atto nella seduta odierna, si è reso vacante un seggio attribuito alla lista n. 6 – Popolo della Libertà nella VII Circoscrizione Veneto 1.

Al fine di procedere all’attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi

dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione,

segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Giorgio Conte.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 20.30.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dai deputati Boccuzzi, Esposito e Vico, nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio pendente presso l'autorità di pubblica sicurezza di Roma (<i>Esame e rinvio</i>)	6
AVVERTENZA	10

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

Mercoledì 9 giugno 2010. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, fa presente che è pervenuta in data odierna, per mezzo della posta elettronica, la seguente lettera di Alfonso Pecoraro Scanio datata 8 giugno 2010: « *Illustrissimo Presidente, apprendo solo oggi della convocazione della Giunta da Lei presieduta per il giorno 9 giugno p.v. e purtroppo per improrogabili impegni personali non potrò*

intervenire. Colgo l'occasione per precisare, anche in questa sede, la mia totale estraneità ai fatti non avendo mai, soprattutto nella qualità di Ministro e di Parlamentare, richiesto e/o promesso alcun tipo di favore a nessuno. Posso affermare di aver operato sempre nel pieno rispetto delle leggi. Cordialmente, Alfonso Pecoraro Scanio ». Al riguardo, precisa che, come di consueto, l'ex collega è stato informato dell'odierna seduta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera. Più in particolare, in vista della seduta, l'on. Pecoraro Scanio è stato informato tempestivamente con gli ordinari strumenti di avviso, usati anche per i parlamentari in carica e membri dei vari organi parlamentari. Inoltre, come si era concordato nella scorsa seduta, gli è stata inviata copia del resoconto della seduta stessa. Crede che la discussione possa essere rinviata secondo la richiesta dell'interessato.

La Giunta concorda.

**ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE
IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ**

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dai deputati Boccuzzi, Esposito e Vico, nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio pendente presso l'autorità di pubblica sicurezza di Roma.

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, riferisce che il caso in titolo tratta di un procedimento amministrativo volto all'irrogazione a carico dei colleghi Boccuzzi, Esposito e Vico di una sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1999. Al riguardo, l'ipotesi di illecito amministrativo in cui sarebbero incorsi i colleghi sarebbe quella di blocco stradale.

La condotta di blocco stradale, fino al citato decreto legislativo del 1999, era considerata reato. Tale fattispecie criminosa era prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 e consisteva nel fatto di chi ponesse sulla circolazione stradale una qualsiasi forma di blocco, ingombro, difficoltà o pericolo. Il bene giuridico tutelato dalla disposizione penale era la libera circolazione dei cittadini sul territorio e non già la loro libertà personale e di locomozione in senso stretto. Peraltro la Corte di cassazione interpretava con un certo rigore la fattispecie di cui si discorre ed era molto restia a considerare scriminata la condotta di blocco stradale per motivi di lotta politica o sindacale. La giurisprudenza di merito invece era attestata generalmente su una linea più possibilista. È per questo che – per i casi di blocco attuato senza forme di ulteriore violenza – la fattispecie è stata depenalizzata nel 1999.

Venendo all'episodio concreto all'esame della Giunta, risulta che nella serata del 10 marzo 2010 i lavoratori dell'*Eutelia-Agile* avessero chiesto un incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta e che questi avesse dimostrato una qualche forma di disponibilità a incon-

trarli. Essi si erano pertanto riuniti nelle vicinanze del palazzo Chigi. Nell'occasione essi avevano ricevuto la visita di solidarietà di molti parlamentari di tutti gli schieramenti. È chiaro che quindi la circostanza si è trasformata in un momento di scambio e di reciproca informazione e ascolto tra i manifestanti e i parlamentari, gli uni intenti a dar voce alle loro richieste e angosce per una situazione oggettivamente preoccupante; gli altri per ascoltare e informare delle iniziative parlamentari assunte a tutela dell'occupazione e delle prospettive di risanamento aziendale. Questo incontro ha fatto seguito ad altre iniziative che i manifestanti avevano assunto: per esempio, durante la mattinata, stando a quanto riferito dal *Corriere della Sera*, essi avevano dispiegato da un ponte sul Tevere uno striscione di 10 metri con delle scritte di protesta per l'insufficiente volontà della parte datoriale di addivenire a un accordo risolutivo per la crisi aziendale. In questo contesto, risulta che verso metà pomeriggio taluni parlamentari – sembrerebbe i deputati Vico, Boccuzzi ed Esposito – abbiano invitato i lavoratori a non desistere e, unendosi a loro, ad attendere la convocazione del sottosegretario Letta. Secondo il verbale della Questura di Roma, questa condotta dei colleghi avrebbe costituito un'istigazione a commettere l'illecito amministrativo del blocco stradale.

Si tratta a suo avviso di una qualificazione giuridica dei fatti in qualche misura sovrabbondante. Ricorda molte circostanze nelle quali parlamentari si uniscono a proteste spontanee di cittadini e portano loro sostegno e contributo conoscitivo circa la risonanza che i fermenti della società e del lavoro hanno nelle sedi parlamentari. D'altro canto, via del Corso è già una strada a traffico limitato, sicché l'ostruzione temporanea del traffico da parte di lavoratori colpiti da gravissimi provvedimenti aziendali non gli pare possa costituire un *vulnus* apprezzabile nel bilanciamento dei vari interessi in gioco.

Più in particolare, comunque, con riferimento all'insindacabilità parlamentare, deve ricordare che la vicenda dell'*Eutelia* e dei lavoratori senza retribuzione ha un

saldissimo ancoraggio parlamentare, fatto di atti tipici presentati ben prima dei fatti. Cita al riguardo l'interrogazione a risposta in Commissione n. 1426 del 18 maggio 2009 a prima firma Cesare Damiano, sottoscritta sia dal collega Boccuzzi sia dal deputato Esposito. In tale atto, si chiedeva al Ministro del lavoro e delle politiche sociali proprio di attivarsi per la convocazione di un tavolo finalizzato alla soluzione dei problemi aziendali cui ha fatto riferimento. Peraltro, già il 21 aprile 2009 il deputato Nannicini, con l'interrogazione a risposta scritta n. 2833, sottoscritta anche dal deputato Esposito, aveva ripercorso le tappe della crisi aziendale dell'*Eutelia* sollecitando il Governo a predisporre un tavolo tecnico-politico che contribuisse a individuare soluzioni praticabili. Successivamente, nel novembre 2009, con l'interpellanza n. 534, l'allora capogruppo del Partito Democratico Antonello Soro, unitamente a tutti e tre i deputati oggi istanti, presentò un'interrogazione sulla crisi aziendale dell'*Eutelia*, mentre il deputato Vico tornò sull'argomento, con specifico riferimento allo stabilimento *Agile* di Modugno in provincia di Bari, con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 2102 del 12 novembre 2009. In sostanza, crede che la fattispecie rientri in un contesto parlamentare piuttosto chiaro. Si riserva comunque di avanzare esplicitamente una proposta in esito all'audizione dei colleghi interessati.

(Viene introdotto il deputato Ludovico Vico).

Ludovico VICO (PD) intende chiarire il senso dell'iniziativa sua e dei colleghi Boccuzzi ed Esposito. L'EUTELIA-AGILE è un gruppo societario che fa capo alla famiglia Landi di Arezzo. Esso ha fatto per un periodo buoni profitti e ha assunto lavoratori. Da un certo punto in poi non ha più fatto fronte ai suoi debiti e ha lasciato senza lavoro centinaia di persone. Sono in corso procedure giudiziarie e pre-fallimentari ed è in piedi anche un procedimento penale presso l'autorità giudiziaria di Arezzo. Non gli interessa qui rievocare il passato recente

né dare un giudizio sul *management*: ciò sarà fatto nelle debite sedi. Fatto sta che la vicenda aziendale – che è insieme lavorativa, economica e umana di centinaia di persone – è assurta agli onori della cronaca e anche a un tavolo governativo, presieduto da Gianni Letta. Della vicenda si sono occupati molti parlamentari con numerosi atti di sindacato ispettivo, a cominciare da un'interpellanza dell'autunno 2009, a prima firma dell'allora capogruppo Soro, firmata anche da lui medesimo e dai colleghi Esposito e Boccuzzi. Sono seguiti altri atti ispettivi e da ultimo un ordine del giorno sul decreto-legge c.d. incentivi esaminato dall'Assemblea della Camera il 27 aprile 2010. Analoghe iniziative si sono avute presso il Senato. È quindi nel contesto di un forte interessamento parlamentare che si inserisce la sua partecipazione al raduno dei lavoratori Palazzo Chigi il giorno 10 marzo 2010. Gli si imputa di aver istigato i lavoratori al blocco stradale. Se con il termine « istigazione » s'intende che egli e i deputati che erano con lui condividevano la lotta e la mobilitazione dei lavoratori e che quindi partecipavano di uno stesso momento di protesta e denuncia, certamente egli può confermarlo, essendo la loro intenzione ascoltare e nei limiti del possibile confortare quanti manifestavano la loro doglianza, assicurandoli che li avrebbero sostenuti con la loro iniziativa parlamentare e politica; e dar conto dell'opera già svolta internamente alle istituzioni.

Se viceversa si vuole intendere che i deputati abbiano sobillato qualcuno ad atti illeciti e alla violenza, questo deve negarlo con forza e deve rifiutare con altrettanta decisione che i lavoratori si siano lasciati effettivamente sobillare e si siano mostrati sensibili all'incitazione di chicchessia. Non è stato torto un capello ad alcuno e la libertà di nessuno è stata conculcata. Sicché lo stesso addebito di blocco stradale mosso ai lavoratori gli appare uno sproposito, con riguardo a una protesta ferma, per certi versi disperata, ma sempre composta e civile. Conclude nel senso che egli e i colleghi Esposito e Boccuzzi non domandano un

personale scudo immunitario che li differenzi dai lavoratori (per i quali comunque il gruppo d'appartenenza ha già assunto impegni precisi) ma intendono riaffermare che la vicenda EUTELIA si colloca in una storia parlamentare di rappresentanza organizzata.

Federico PALOMBA (IdV) gli domanda quanti fossero i lavoratori presenti sul luogo.

Ludovico VICO (PD) precisa che si trattava di qualche centinaio di dipendenti, concentrati sotto il colonnato della galleria Sordi, taluni dei quali esponevano lo striscione dello stabilimento e della località di provenienza.

(Il deputato Ludovico Vico si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, udite le dichiarazioni del collega Vico, scioglie la riserva nel senso di proporre l'insindacabilità. Questa proposta è conforme a due precedenti dell'Assemblea della Camera. Il primo inerisce ai fatti di Tessera, avvenuti nel 1997 in occasione delle proteste per le quote-latte a opera dei deputati della Lega Nord. In quell'occasione, diversi parlamentari furono accusati di blocco stradale e di resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante che il blocco stradale fosse ancora un reato e che sussistesse anche l'imputazione di resistenza a pubblico ufficiale (che qui invece manca, non essendo i colleghi accusati di alcun atto di violenza), l'Assemblea della Camera nel febbraio del 2000 deliberò per l'insindacabilità. Il secondo inerisce a una plateale protesta contro le pretese lungaggini dell'iter parlamentare di una legge da parte della collega Alessandra Mussolini. Per stigmatizzare il ripetersi della *navette* tra le Camere, ella collocò, insieme alla parlamentare europea Roberta Angelilli, un tavolo da ping-pong nei pressi di Palazzo Madama ostruendo il passaggio ai pedoni. Le fu contestata la manifestazione non autorizzata. La Giunta all'unanimità, nella seduta del 20 febbraio 2002, deliberò per l'insindacabilità. Crede oppor-

tuno leggere quanto riportato nella relazione che la Giunta predispose per l'Assemblea in quell'occasione: «*Nell'esperienza storica, nella dottrina e nella nostra giurisprudenza, l'esercizio del diritto di riunione (di cui all'articolo 17 della Costituzione) è sempre stato considerato come strettamente e funzionalmente collegato (anche) al riconoscimento del diritto di espressione di cui all'articolo 21 della Costituzione. Quando si manifesta in una pubblica via o piazza si esprime un'opinione e lo stesso accade quando ci si riunisce in un'assemblea di carattere culturale, politico o sindacale. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 90 del 1970, ha significativamente affermato che "la libertà di riunione [è] uno degli strumenti necessari per la soddisfazione di quell'interesse fondamentale dell'uomo vivente in società, di scambiare con gli altri le proprie conoscenze, opinioni, convinzioni: ed è perciò che la sua disciplina non può non esigere un coordinamento con quella che l'articolo 21 detta per assicurare la libertà di manifestazione del pensiero". Che quindi l'episodio del ping-pong nelle immediate vicinanze di Palazzo Madama sia riconducibile al concetto di opinione può ritenersi acquisito. Per quanto invece riguarda il problema del nesso funzionale tra l'episodio contestato e le funzioni parlamentari dell'onorevole Mussolini, la Giunta ha convenuto unanimemente che esso sussista. In questo caso, si può agevolmente constatare che l'onorevole Mussolini intendeva protestare vicino al Senato per le lentezze con cui procedeva l'esame della proposta di legge n. 2565 (alla Camera n. 263) relativo al turismo sessuale, al quale era stata abbinata una sua proposta di legge (A.C. 1105). Il progetto era stato approvato in sede legislativa dalla Camera (il 3 luglio 1997), ma al Senato l'esame si presentava più complesso del previsto, tanto che poi quel ramo del Parlamento lo approvò con modifiche (il 9 giugno 1998), e la Camera stessa lo modificò successivamente, ritrasmettendolo al Senato il 29 luglio 1998, che lo approvò definitivamente il 30 luglio 1998. L'onorevole Mussolini con la sua protesta intendeva manifestare il proprio sconcerto e la propria preoccupazione per la sorte del progetto di legge,*

che del resto aveva manifestato intervenendo già in Commissione giustizia alla Camera, nella seduta dell'11 settembre 1996. Appare pertanto che nel caso in esame siano rispettati i criteri dettati dalla Corte costituzionale per l'insindacabilità delle opinioni espresse *extra-moenia*». L'Assemblea approvò la proposta nella seduta del 6 marzo 2002. Crede che queste argomentazioni si attaglino a maggior ragione a un fatto ormai depenalizzato.

Maurizio TURCO (PD) si dichiara contrario alla proposta del Presidente. Osserva che gli atti a disposizione della Giunta sono insufficienti e comunque concernono una sanzione amministrativa esulante dall'ambito d'applicazione dell'insindacabilità parlamentare.

Maurizio PANIZ (PdL) premette di essere totalmente solidale con i deputati Vico, Boccuzzi ed Esposito. Il loro comportamento è non solo comprensibile sul piano parlamentare ma umanamente commendevole. L'applicazione dell'insindacabilità, tuttavia, richiede a suo avviso un più approfondito ragionamento giuridico giacché viene oggi proposta con riferimento a un comportamento materiale e non a un'opinione in senso stretto. Per questo chiede che venga disposto un rinvio per poter esaminare con maggiore attenzione gli atti citati dal Presidente, affinché in futuro la Giunta eviti addebiti di superficialità e scorrettezza.

Francesco Paolo SISTO (PdL) concorda con la richiesta di rinvio del collega Paniz e soggiunge che la condotta ascritta ai colleghi, quella dell'istigazione a commettere un illecito, involge un problema ulteriore: quello del concorso di più persone nel medesimo fatto ai sensi dell'articolo 110 del codice penale. Su quest'ultimo profilo nutre delle perplessità che solo una più ponderata valutazione può dissipare.

Marilena SAMPERI (PD) conviene sulla richiesta di rinvio del collega Paniz ma sottolinea che si tratta di un caso scolastico d'insindacabilità parlamentare. Se non

rientra nell'esercizio delle funzioni parlamentari il recarsi fuori del « Palazzo » per condividere e sostenere le ragioni della cittadinanza e di quanti avvertono sulla propria pelle un disagio economico stringente, non saprebbe indicare in che cosa consistano le citate funzioni. Osservato che la pretesa istigazione che emerge dalla relazione di servizio del Commissariato in atti sarebbe consistita nella sollecitazione rivolta a persone che « non avevano notizie rassicuranti » circa l'incontro con il sottosegretario, ravvisa nel comportamento dei colleghi una manifestazione di solidarietà. Rievocati i precedenti parlamentari offerti dal Presidente, si dichiara favorevole alla sua proposta.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottoscrive integralmente le argomentazioni della collega Samperi e aggiunge che la manifestazione di piazza è un caposaldo dello Stato di diritto, quanto meno in epoca repubblicana.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva che la sanzione amministrativa fuoriesce dall'ambito di applicazione dell'insindacabilità parlamentare. Ragionando diversamente, si potrebbe ricondurre all'alveo dell'articolo 68 la contravvenzione per eccesso di velocità o per l'affissione abusiva di manifesti elettorali. Concorda con il rinvio chiesto dal collega Paniz per poter chiarire gli effettivi termini della questione.

Federico PALOMBA (IdV) crede opportuno acquisire ulteriori informazioni sullo stato del procedimento, onde stabilire se in effetti l'autorità procedente già abbia notificato l'irrogazione della sanzione ai deputati interessati. Diversamente, non sarebbe necessario procedere oltre nell'esame della questione in titolo.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, concorda con il deputato Paniz sull'acquisizione da parte della Giunta del dato per cui i comportamenti materiali direttamente offensivi della sfera di terzi esulano dalle competenze della Giunta: si riferisce alle percosse e agli altri fatti materiali

che producano danni a terzi. Diverso gli sembra l'orientamento fin qui seguito dalla Giunta in ordine a comportamenti il cui significato intrinseco è politico e connesso con l'attività parlamentare. Ai colleghi Turco e Paolini deve chiarire che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni non si può essere chiamati a rispondere. Ciò esclude una responsabilità giuridica *tout court*, sia essa fatta valere in ambito giudiziario o amministrativo. Avverte che chiederà all'autorità procedente quale sia lo stato del procedimento e invierà con ogni sollecitudine a tutti i colleghi idonea documentazione sulle questioni sollevate. Concordando la Giunta, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato

Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) (rel.: SANTELLI).

ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione dell'on. Antonio Di Pietro) (doc. IV-ter, n. 8) (rel.: PAOLINI).

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Bergamo (proc. n. 9412/08 RGNR – n. 82/09 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 13) (rel.: PAOLINI).

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il Giudice di pace di Viterbo (proc. n. 123/09 RGNR – n. 74/10 GDP) (doc. IV-ter, n. 17) (rel.: PAOLINI).

COMMISSIONI RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica e III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sui recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione*) 11

AUDIZIONI

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato, Lamberto DINI. — Interviene il ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sui recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Lamberto DINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, nonché la trasmissione radiofonica e satellitare del Senato. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Pietro MARCENARO (PD), i deputati Margherita BONIVER (PdL), Francesco TEMPESTINI (PD), Giorgio LA MALFA (Misto-RRP), il senatore Franco MARINI (PD), il deputato Fabio EVANGELISTI (IdV) il senatore Luigi COMPAGNA (PdL), i deputati Franco NARDUCCI (PD), Fiamma NIRENSTEIN (PdL), Roberto ANTONIONE (PdL), Matteo MECACCI (PD) e Renato FARINA (PdL).

Lamberto DINI, *presidente*, essendo imminenti le votazioni presso l'Assemblea del Senato, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (<i>Small Business Act</i>). COM(2009)126 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	12
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (*Small Business Act*). COM(2009)126 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 21 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di documento finale (*vedi allegato*).

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, onorevole Torazzi, illustra la proposta di documento finale e ne raccomanda l'approvazione.

Andrea LULLI (PD) dopo avere sottolineato la particolare importanza della proposta di direttiva in esame, esprime forti perplessità sulla proposta di documento finale dei relatori, che non tiene conto del patto di stabilità interno e prevede degli impegni per il Governo che non appaiono sufficienti. Ritiene quindi che la proposta di documento finale non dovrebbe essere posta in votazione nella seduta odierna, poiché sono necessari ulteriori approfondimenti.

Gabriele CIMADORO (IdV) condivide la valutazione dell'onorevole Lulli in ordine

all'opportunità di non porre oggi in votazione la proposta dei relatori. Ritiene che le Commissioni riunite potrebbero procedere alla votazione domani e che la concessione di un ulteriore periodo di approfondimento potrà favorire una maggiore convergenza e condivisione in ordine al documento finale che sarà posto in votazione.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Cassinelli, dichiara di non avere nulla da obiettare in ordine ad un eventuale rinvio della votazione sulla proposta di documento

finale, purché il rinvio sia breve e, segnatamente, tenga conto dei tempi a disposizione delle Commissioni per esprimere utilmente un documento finale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto di quanto emerso dalla discussione e concorde il Presidente della X Commissione, avverte che l'esame del provvedimento si concluderà nella seduta che sarà appositamente convocata per la giornata di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (*Small Business Act*). COM(2009)126 def.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni riunite Il Giustizia e X Attività produttive,

esaminata ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali COM(2009)126 def.;

acquisito il parere espresso, in data 21 luglio 2009 dalla XIV Commissione. (Politiche dell'Unione europea) di cui si condividono le valutazioni,

considerato che:

l'iniziativa della Commissione riveste la massima importanza per il sistema delle imprese, specie di piccola e media dimensione, in quanto intende finalmente affrontare in termini esaustivi l'annoso problema dei ritardi con i quali i debitori provvedono al pagamento di quanto dovuto per la fornitura di beni e servizi;

il problema assume dimensioni macroscopiche per quanto concerne i ritardi con i quali le pubbliche amministrazioni saldano i debiti contratti con i propri fornitori;

il consolidamento della prassi per cui le amministrazioni pubbliche effettuano con notevole ritardo i pagamenti dovuti, approfittando della loro posizione di forza nei confronti delle controparti, le quali molto spesso subiscono senza reagire i ritardi nel timore di perdere la qualità di fornitori, induce le stesse imprese credi-

trici a differire i pagamenti cui a loro volta sono tenute nei confronti dei propri fornitori, amplificando in tal modo le difficoltà per l'insieme del sistema produttivo;

ne consegue una generale carenza di liquidità da parte delle imprese le quali si vedono costrette ad indebitarsi, aggravando la propria esposizione finanziaria, a scapito delle prospettive di investimento con ripercussioni negative sulla loro competitività;

le conseguenze dei ritardi risultano particolarmente gravi in periodi di recessione o comunque di crisi economica, come quella in corso, per cui cresce il numero delle imprese esposte al rischio di fallimento;

la questione dei ritardi di pagamento riveste le caratteristiche di vera e propria emergenza nel caso dell'Italia che si contraddistingue, nell'ambito dell'UE, per la durata particolarmente elevata dei ritardi di pagamento da parte della P.A., soprattutto nel settore della sanità;

l'accumularsi progressivo di debiti delle amministrazioni pubbliche del nostro Paese nei confronti dei propri fornitori risulta inaccettabile anche in considerazione del fatto che le stesse imprese vengono, contestualmente, sollecitate all'adempimento delle proprie obbligazioni tributarie senza potersi avvalere della facoltà di compensare posizioni creditorie e debitorie;

l'intervento comunitario, che prospetta una disciplina più stringente a livello europeo, anche per quanto concerne il regime sanzionatorio da applicare. soprattutto quando i ritardi siano attribuibili alla responsabilità delle amministrazioni pubbliche, appare pienamente condivisibile anche in considerazione degli effetti distorsivi che i ritardi possono provocare tra imprese nazionali e di altri Paesi, a scapito della concorrenza;

il problema non può, quindi, trovare soluzioni soddisfacenti nella generalità degli Stati membri in assenza di una specifica, puntuale disciplina europea;

la previsione di termini molto ridotti entro cui si deve provvedere al pagamento e l'entità delle sanzioni previste offrono sicuramente, sul piano normativo, le condizioni utili per segnare una netta inversione di tendenza,

esprimono una valutazione positiva,

invitando il Governo, in relazione alla posizione da assumere per la definizione delle proposte legislative e per le deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, a tener conto delle seguenti osservazioni:

a) la proposta di direttiva offre l'occasione di risolvere in termini sistematici il problema dei ritardi di pagamento per cui, pur meritevoli di apprezzamento i tentativi sino ad ora posti in essere per affrontare e rimediare al problema, occorre collaborare per pervenire ad una sua rapida approvazione in modo da consentire la tempestiva liquidazione dei debiti

fino ad ora accumulati ed evitare che in futuro si ripropongano le stesse situazioni;

b) i ritardi nei pagamenti da parte delle PA italiane hanno assunto dimensioni non più tollerabili per cui è necessario, da parte del Governo, il massimo impegno per assicurare, in sede di attuazione della direttiva, l'adozione di tutte le iniziative idonee a ricondurre la situazione ad una condizione fisiologica, o comunque almeno paragonabile a quella che si riscontra in altri Paesi dell'UE, pur nel rispetto delle compatibilità Finanziarie;

c) si dovranno in ogni caso evitare situazioni inique quali si determinerebbero qualora si distinguessero i crediti già pendenti da quelli di nuova formazione, onde evitare disallineamenti di trattamento suscettibili di determinare effetti distorsivi sul mercato;

d) con riferimento alla disciplina relativa all'entità dei risarcimenti da corrispondere ai creditori per i costi interni ed amministrativi generati dal ritardo di pagamento, occorre evitare il rischio di generare sperequazioni, in particolare quando tigli importi dovuti siano di entità pari o di poco superiori ai 10.000 euro rispetto a quanto dovuto per importi immediatamente inferiori alla misura indicata;

e) occorre inoltre valutare se i risultati proporzionata l'entità del risarcimento del 5 per cento prevista dalla direttiva nei confronti dei ritardi di pagamento delle amministrazioni pubbliche, stabilita in misura fissa a prescindere dalla durata del ritardo di pagamento.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci 16

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 giugno 2010.

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
C. 54 Realacci.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
15.15 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	17
------------------	----

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00276 Realacci: *su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.*

7-00284 Garofalo: *su Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emissione di particolato da parte dei mezzi di trasporto.*

7-00305 Monai: *Interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai mezzi di trasporto e dagli impianti di riscaldamento degli edifici.*

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	22
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

Atto n. 215.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la IX Commissione*, ricorda che il telemarketing, ovvero l'utilizzo di dati dell'utente da parte di operatori che, attraverso chiamate telefoniche, offrono al pubblico prodotti e servizi, è stato disciplinato, in primo luogo, dall'articolo 44, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del

2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009. Questa disposizione autorizzava coloro che prima del 1° agosto 2005 avessero costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, ad utilizzare fino al 31 dicembre 2009 i dati personali contenuti in tali elenchi per fini promozionali. Si tratta di una disciplina transitoria che ha consentito, sino alla fine del 2009, di svolgere l'attività promozionale del *telemarketing* in deroga alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003, cosiddetto Codice della *privacy*) relative all'informazione e al consenso degli interessati, nonché in deroga alla direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche che, all'articolo 13, ha stabilito che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati o degli utenti che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

Specifiche prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005, a seguito della deroga introdotta dal decreto-legge n. 207 del 2008, sono state dettate con provvedimento 12 marzo 2009 del Garante per la protezione dei dati personali. In merito, si ricorda che l'articolo 129 del Codice della *privacy*, rubricato « Elenchi di abbonati », attribuisce al Garante il compito di individuare con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima dell'entrata in vigore del Codice.

Il decreto-legge n. 135 del 2009 (cosiddetto decreto Ronchi), recante disposizioni di adeguamento alla sopra richiamata direttiva comunitaria 2002/58/CE, all'articolo 20-*bis*, ha prorogato il regime transitorio sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire fino al 25 maggio 2010 e ha dettato una nuova disciplina applicabile a regime.

Da un punto di vista sostanziale, la disposizione ha novellato gli articoli 130 (Comunicazioni indesiderate) e 162, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme di trattamento dei dati, del Codice della *privacy*, nonché l'articolo 58 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).

L'articolo 20-*bis* ha aggiunto all'articolo 130 tre nuovi commi che prevedono: la possibilità di iscrizione del proprio numero telefonico in un istituendo « registro pubblico delle opposizioni », iscrizione cui consegue l'opposizione al trattamento dei propri dati mediante l'uso del telefono per finalità pubblicitarie; le telefonate per tali finalità, quindi, sono consentite nei confronti degli abbonati che non abbiano esercitato l'opposizione mediante l'iscrizione al registro (comma 3-*bis*); la vigilanza sull'organizzazione e sul funzionamento del registro da parte del Garante della *privacy* (comma 3-*quater*); l'istitu-

zione del registro con decreto del Presidente della Repubblica, su cui è previsto il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari nonché, per quanto di competenza, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I principi generali relativi al registro sono i seguenti: sua istituzione e gestione da parte di ente o autorità pubblica titolare di competenze in materia, ovvero affidamento della realizzazione e gestione ad un privato mediante contratto di servizio; il pagamento di una tariffa (stabilita dal Ministro dello sviluppo economico) per i soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni; modalità tecniche di funzionamento ed accesso al registro che consentano comunicazioni semplificate per l'iscrizione della propria numerazione nel registro (anche telefonicamente o per via telematica), possibilità di interrogazioni selettive (con impossibilità di trasferire dati contenuti nel registro) e tracciamento degli accessi; individuazione della tempistica e modalità d'iscrizione al registro, durata indefinita e revocabilità gratuita e in ogni tempo dell'iscrizione stessa; obbligo dei soggetti che contattano telefonicamente un utente a fini di vendita, pubblicità e comunicazione commerciale di consentire, da un lato, l'identificazione della linea chiamante, dall'altro, di informare l'abbonato della sua possibilità, per il futuro, di opporsi alle chiamate indesiderate mediante l'iscrizione nel registro; previsione che, nonostante l'iscrizione al registro, siano consentiti i trattamenti lecitamente acquisiti e trattati ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice della *privacy*.

In definitiva, l'intervento ribalta il principio espresso dagli articoli 129 e 130 del Codice della *privacy* della necessità del consenso esplicito per l'utilizzo dei dati per finalità commerciali, sostituendo ad esso l'opposta regola della necessaria manifestazione di un dissenso, in mancanza della quale sono legittime le telefonate per finalità commerciali. Al riguardo, si ricorda che, il Garante della *privacy* è intervenuto in termini critici sugli effetti delle nuove norme in materia di tele-

marketing introdotte dal decreto-legge Ronchi, osservando che l'istituzione di un registro pubblico al quale devono iscriversi quanti non vogliono essere disturbati da telefonate pubblicitarie o commerciali, carica i cittadini di incombenze e problemi. Ha altresì stigmatizzato il fatto che la norma preveda che possano essere contattati, a fini promozionali, anche coloro che a suo tempo avevano manifestato la volontà di non ricevere più pubblicità telefonica, nonché la mancata previsione del parere formale del Garante sull'istituzione del registro, sul cui funzionamento e sulla cui organizzazione l'Autorità viene tuttavia chiamata a vigilare. Il Garante ha espresso infine dubbi sull'effettiva efficacia del registro, che non sarà gestito dall'Autorità, ma da un ente o organismo diverso, ancora da individuare.

L'articolo 20-*bis* ha novellato, inoltre, il comma 2-bis dell'articolo 162 del Codice della privacy che prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 20.000 a 120.000 euro, nelle seguenti ipotesi: trattamento di dati personali effettuato senza il rispetto delle misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione (ai sensi dell'articolo 33 del Codice); in questo caso è escluso il pagamento in misura ridotta; trattamento illecito di dati personali con modalità che integrano gli estremi di una fattispecie di reato ai sensi dell'articolo 167 del Codice. La disposizione, da un lato, ha dimezzato il precedente limite minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria (gli attuali limiti sono quindi 10.000 e 120.000 euro); dall'altro, ha aggiunto un nuovo comma 2-*quater* che ha esteso l'applicazione delle citate sanzioni amministrative alle ipotesi di violazione del diritto di opposizione (ovvero in caso di telefonate a persone che abbiano iscritto la propria numerazione nel registro) ed al relativo regolamento, ai sensi del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 130.

L'articolo 20-*bis* del decreto legge n. 135 del 2009 ha, infine, integrato l'articolo 58 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 205 del 2006) a fini di coordinamento con la nuova disciplina del

registro pubblico delle opposizioni; la norma richiede, quindi, il consenso preventivo del consumatore per l'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, fatta salva la disciplina del sopra illustrato articolo 130, comma 3-*bis*, del Codice della *privacy*.

Ricorda che il 28 gennaio 2010, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/2356) per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Ad avviso della Commissione, la mancata istituzione del registro pubblico delle opposizioni che, come detto si sarebbe dovuto realizzare entro lo scorso 25 maggio, in Italia non garantisce la possibilità agli abbonati interessati di avvalersi del diritto di opposizione.

Nel merito del contenuto dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, sottolinea che esso provvede all'istituzione e alla definizione delle modalità di gestione del registro degli abbonati che si oppongono all'utilizzazione della propria utenza telefonica per vendite e promozioni commerciali, nonché alla individuazione delle modalità di iscrizione a tale registro da parte degli utenti; rinviando alla relazione del collega relatore della IX Commissione l'illustrazione dei singoli articoli che compongono il provvedimento, segnala, per quanto riguarda le competenze della X Commissione, l'articolo 11 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame che prevede la realizzazione e la promozione da parte del Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di una campagna informativa rivolta agli abbonati e mirata a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione

commerciale, mediante l'impiego del telefono. La campagna è da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro, a partire dalla sua effettiva realizzazione. Per quanto riguarda le finalità, la norma richiama l'articolo 4 del Codice del consumo, che riguarda l'educazione del consumatore orientata a favorire la consapevolezza dei suoi diritti e interessi. Il finanziamento della campagna informativa avviene nell'ambito delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Per le stesse finalità sopra indicate, tutti gli operatori autorizzati a fornire servizi telefonici sono tenuti a mettere a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di informazione e sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche tramite specifiche informative inserite nei documenti di fatturazione.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore per la X Commissione*, ribadisce, come già accennato dal collega Vignali, relatore per la X Commissione, che lo schema di regolamento in esame reca attuazione dell'articolo 22 del decreto legge n. 135 del 2009, con particolare riferimento alla disposizione che, modificando l'articolo 130 del Codice della *privacy*, approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003, ha previsto l'istituzione e la disciplina di un « registro pubblico delle opposizioni ». Fa presente che la norma attuativa di tale articolo è contenuta all'articolo 3 dello schema in esame, che prevede l'istituzione del registro pubblico delle opposizioni presso il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico; l'iscrizione nel registro consente agli interessati di opporsi al trattamento della propria numerazione, effettuato mediante l'impiego del telefono, per invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato e comunicazioni commerciali. Osserva che resta fermo il diritto degli abbonati di opporsi al trattamento dei propri dati personali, nei confronti di singoli soggetti, qualora tali dati non siano

stati raccolti dagli elenchi di abbonati. Ricorda in proposito come questa norma risponda ai rilievi formulati dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora inviata all'Italia il 28 gennaio 2010 per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/58/CE. Fa presente che nella lettera si sottolineava, infatti, come la mancata istituzione del registro, prevista dall'articolo 130 del decreto legislativo n. 196 del 2003, non garantisca la possibilità agli abbonati interessati di avvalersi del diritto di opposizione.

Per quanto riguarda le altre norme dello schema, segnala, in primo luogo, l'articolo 1, recante le definizioni, fra le quali vanno sottolineate quella di abbonato, ossia il soggetto – persona fisica, giuridica, ente o associazione – che è parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici o è destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia inserita negli elenchi telefonici di cui all'articolo 129 del Codice; quella di operatore, ossia il soggetto che, in qualità di titolare, intende effettuare il trattamento dei dati, contenuti negli elenchi telefonici, allo scopo di inviare materiale pubblicitario, effettuare vendite dirette, compiere ricerche di mercato o comunicazioni commerciali, mediante l'impiego del telefono. Evidenzia che l'articolo 2, che delimita l'ambito di applicazione del regolamento, precisa che la nuova disciplina è applicabile alle sole numerazioni contenute negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, di cui all'articolo 129 del Codice della *privacy*. Sottolinea che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento i trattamenti di dati personali, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico purché legittimamente raccolti dai titolari del trattamento nel rispetto del diritto di opposizione, del diritto di informativa, e del principio del consenso espresso dell'interessato. Rileva che secondo l'articolo 4, il Dipartimento delle comunicazioni

provvede alla realizzazione e alla gestione del registro, eventualmente anche affidando tali attività a soggetti terzi, che ne assumono gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio. La realizzazione e il funzionamento del registro deve comunque avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento. L'articolo 5 precisa gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori che intendono presentare istanza per il trattamento di dati a scopi commerciali. Il gestore del registro, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, assegna all'operatore le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione. L'articolo 6 prevede che le tariffe di accesso, dovute dagli operatori, sono determinate, in sede di prima applicazione, dal Dipartimento per le comunicazioni. A regime, le tariffe saranno stabilite sulla base di un piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, predisposto dal gestore ed approvato con decreto dal Dipartimento. L'articolo 7 detta le norme per l'iscrizione al registro, che può essere richiesta mediante chiamata telefonica, posta elettronica ovvero per lettera o fax. Gli abbonati possono iscriversi e revocare la propria iscrizione e aggiornare e modificare i propri dati in qualsiasi momento; l'iscrizione nel registro è a tempo indeterminato. L'articolo 8 riguarda le modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori, sui quali incombe l'obbligo di adeguare le proprie infrastrutture tecnologiche agli standard operativi stabiliti dal gestore del registro. Secondo l'articolo 9, gli operatori che effettuano il trattamento dei dati, nel chiamare gli abbonati, sono obbligati a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e a non modificarla. L'articolo 10 impone agli opera-

tori di avvertire gli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati e che è possibile iscriversi nel registro delle opposizioni. L'articolo 12 affida al Garante della *privacy* il controllo sull'organizzazione e sul funzionamento del registro delle opposizioni. In conseguenza del rinvio all'articolo 162, comma 2-*quater*, del Codice della *privacy*, alle eventuali violazioni del diritto di opposizione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 120.000 euro. L'articolo 13 prevede che la tutela dell'abbonato per le violazioni della disciplina del regolamento avvenga con le forme previste dalla parte III del Codice della *privacy*. Si applicano quindi le disposizioni relative alla tutela amministrativa (reclamo, segnalazione o ricorso al Garante) e giurisdizionale (ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria). L'articolo 14 reca infine una disposizione transitoria, collegata a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, secondo cui il registro deve essere realizzato entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento. Si prevede che, decorso inutilmente tale termine, gli interessati possono esercitare il diritto di opposizione mediante iscrizione della opposizione dell'abbonato ai trattamenti, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), relative al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00319 Negro: Utilizzo delle risorse finanziarie previste per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00073</i>)	23
ALLEGATO (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalle Commissioni riunite</i>)	26

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00319 Negro: Utilizzo delle risorse finanziarie previste per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00073).

Le Commissioni riunite iniziano la discussione della risoluzione.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra la risoluzione di cui è cofirmatario, con la quale si intende dare indirizzi al Governo per l'utilizzo dello stanziamento disposto dalla legge finanziaria 2010 al fine di consentire l'assunzione di personale operaio a tempo determinato (OTD) del Corpo forestale dello Stato. Si tratta infatti di personale specializzato che svolge impor-

tanti compiti, soprattutto nei centri di ricerca forestali. Con la risoluzione si vuole precisare che, secondo quanto avvenuto in sede di esame della legge finanziaria, quello stanziamento non era specificamente diretto al finanziamento della contrattazione collettiva di secondo livello del citato personale.

Elisabetta RAMPI (PD), pur dichiarando di condividere in linea di massima l'impostazione di fondo della risoluzione in esame, atteso che essa si propone di rispondere alle esigenze di un settore particolarmente in difficoltà dal punto di vista dell'organico e delle risorse in generale, ritiene anomalo che il Governo, in un periodo di blocco del *turn over*, si impegni a procedere a nuove assunzioni di personale. Nonostante giudichi condivisibile destinare le risorse in questione esclusivamente per il reclutamento di personale operaio del Corpo forestale dello Stato, chiede che tali assunzioni possano avvenire secondo procedure trasparenti e che le residue disponibilità finanziarie in gioco – sulla cui provenienza peraltro nutre talune perplessità – siano destinate alla stabilizzazione del personale precario attualmente impiegato nel settore.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) condivide le finalità generali della risoluzione, considerato che gli operai a tempo determinato del Corpo forestale dello Stato, impiegati in gran parte nelle regioni meridionali, svolgono un'attività necessaria. Chiede tuttavia chiarimenti sulla formulazione della risoluzione, non comprendendo perché nella stessa si affermi che le risorse non devono essere utilizzate anche per la contrattazione collettiva di secondo livello per detto personale operaio.

Ricorda poi di aver presentato, nel 2008, un ordine del giorno con il quale si sollecitava il Governo a concludere le procedure del concorso per l'assunzione di 119 commissari del Corpo.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO fa presente che il concorso ricordato dal deputato Di Giuseppe è stato espletato.

Desidera poi precisare che spesso si fa confusione tra gli operai a tempo determinato (OTD) del Corpo forestale dello Stato e i dipendenti delle aziende forestali regionali. In particolare, quando si parla, e spesso in modo critico, dei forestali, si fa riferimento a personale privato, utilizzato dalle regioni specie per la lotta agli incendi boschivi. La risoluzione in discussione riguarda invece gli operai assunti con contratto a tempo determinato dal Corpo forestale dello Stato, di cui si richiede l'assunzione; si tratta infatti di personale civile che svolge compiti che non potrebbero essere svolti dal personale del Corpo e che da tempo sono riconfermati di anno in anno.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede ai presentatori della risoluzione di illustrare più in dettaglio le ragioni della stessa, e in particolare da dove sorga l'esigenza di chiedere al Governo di non utilizzare le risorse in questione per la contrattazione collettiva di secondo livello del personale operaio del Corpo forestale dello Stato. Ricordando come si arrivò, in sede di legge finanziaria, a prevedere quello stanziamento, fa presente che il suo gruppo condivide l'ipotesi di stabilizzare il personale a tempo determinato attualmente impiegato dal Corpo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) precisa che l'intenzione del suo gruppo con il presente atto d'indirizzo è quella di destinare le risorse finanziarie a disposizione alla riconferma di figure professionali specializzate particolarmente importanti, il cui posto di lavoro risulta a rischio, piuttosto che al riconoscimento ad esempio di buoni pasto rientranti nell'alveo della contrattazione di secondo livello, che, evidentemente, di fronte ad un rischio di disoccupazione, passano in secondo piano. Propone, quindi, una riformulazione della risoluzione nel senso di eliminare dal dispositivo le parole: « e non anche per l'attivazione della contrattazione collettiva di secondo livello per detto personale operaio », per meglio esplicitarne le finalità.

Giuseppina SERVODIO (PD), premesso di condividere la riformulazione proposta, ritiene che il riferimento alle assunzioni di personale operaio, contenuto nel dispositivo della risoluzione, costituisca una formula aperta, che potrebbe estendersi anche oltre il personale a tempo determinato attualmente impiegato dal Corpo forestale dello Stato. In particolare, ove rimanessero risorse disponibili, potrebbe esserci la possibilità anche di operazioni diverse. Pertanto, se si vuole conseguire il rinnovo dei contratti del personale già impiegato, è opportuno che il Governo precisi di quante unità si tratta.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO osserva che – salvo verifiche puntuali – dovrebbe trattarsi di circa 300 operai, impiegati da anni dal Corpo e mai stabilizzati.

Teresa BELLANOVA (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Fedriga, ritiene opportuno espungere il citato riferimento alla contrattazione collettiva di secondo livello anche dalle premesse della risoluzione, prospettando altresì l'esigenza di specificare meglio nel testo la natura dell'intervento in questione, consistente nella riconferma di personale che da tempo svolge delicate funzioni nell'orbita del Corpo forestale dello Stato.

Propone pertanto di utilizzare il termine « riassunzione » nell'ambito del dispositivo della risoluzione, come riformulata.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO condivide le finalità concrete della risoluzione, ma esprime perplessità, dal punto di vista giuridico, sul riferimento alla « riassunzione », proposto dal deputato Bellanova.

Teresa BELLANOVA (PD) ricorda che vi sono tipologie di contratti che prevedono il diritto dei lavoratori stagionali alla riassunzione.

Silvano MOFFA, *presidente della XI Commissione*, ritiene che la soluzione alla

questione da ultimo emersa possa essere rappresentata dal riferimento, nelle premesse della risoluzione, al personale a tempo determinato assunto dal Corpo forestale dello Stato, categoria da richiamare poi nel dispositivo.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stato presentato un nuovo testo della risoluzione, che assume il numero 8-00073 (*vedi allegato*).

Le Commissioni riunite approvano infine la risoluzione n. 8-00073.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

7-00319 Negro: Utilizzo delle risorse finanziarie previste per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Le Commissioni XI e XIII,

premesso che:

l'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha stabilito che le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

il citato articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010 ha inoltre stabilito che le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalità di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla citata legge, siano contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

tra le norme finanziate dall'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010 è indicato l'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, relativo alle assunzioni di personale operaio del Corpo forestale dello Stato;

l'atto del Governo n. 195, recante « Schema di decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 », dispone all'articolo 2, comma 8, l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 3 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124;

su tale atto del Governo la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazione in data 16 marzo 2010;

il Corpo forestale dello Stato utilizza personale operaio a tempo determinato, assunto ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124;

impegnano il Governo

ad utilizzare le risorse di cui all'articolo 2, comma 8, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, esclusivamente per l'assunzione del personale operaio del Corpo forestale dello Stato di cui in premessa.

(8-00073) « Negro, Fedriga, Rainieri, Fugatti ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo 27

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 27

Sui lavori della Commissione 28

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Emendamenti C. 278-A Farina Coscioni, ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 29

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 32

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 29

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 33

Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 31

ERRATA CORRIGE 31

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 9 giugno 2010.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.50 alle 10 e dalle 15 alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.

Atto n. 212.

(Rilievi alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri si sono svolte le audizioni informali previste per l'approfondimento delle questioni relative allo schema di decreto in esame. Avverte inoltre che la Commissione di merito non esprimerà il parere al Governo prima della prossima settimana e che la stessa Commissione ha trasmesso lo schema in esame al Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del regolamento, affinché questo lo esamini.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), dopo aver evidenziato come le parti dello schema in esame di più stretto interesse per la Commissione affari costituzionali sono quelle relative alla materia elettorale, ricorda che il Governo non ha ritenuto di esercitare la parte di delega riguardante le controversie su atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera e del Senato, di modo che rimane aperto il problema della tutela giurisdizionale in relazione agli atti del procedimento elettorale preparatorio per tali elezioni. Questo problema va certamente risolto, ma non si possono ignorare le ragioni che hanno indotto il Governo a non esercitare la delega per questa parte. Ad oggi, le elezioni politiche devono avvenire per disposto costituzionale entro 70 giorni dal decreto di scioglimento delle Camere e l'esigenza di consentire il voto degli italiani all'estero impone che tutte le decisioni intervengano entro il ventisettesimo giorno dalle elezioni: oltre tale termine, manca il tempo per eseguire tutti i passaggi tecnici necessari per far votare gli italiani all'estero. La Cassazione si esprime di regola l'ultimo giorno utile. Non c'è dubbio, quindi, che per risolvere il problema occorra rivedere il procedimento elettorale preparatorio: a questo scopo serve però, a suo avviso, un provvedimento *ad hoc*.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore*, fa presente che sta svol-

gendo una riflessione, ai fini della proposta di rilievi che presenterà, in merito al mancato esercizio della parte di delega riguardante le controversie su atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche. Quanto all'ipotesi di affrontare il problema nell'ambito di un apposito provvedimento, rileva che si tratta di un'ipotesi che esula dai suoi compiti di relatrice per la Commissione affari costituzionali sul provvedimento in esame. Ricorda che il problema della ristrettezza dei tempi è stato valutato dalla Commissione tecnica redigente, la quale aveva proposto una soluzione tendente in sostanza a velocizzare i procedimenti scaturenti dai ricorsi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, desidera richiamare l'attenzione della Commissione su una circostanza incresciosa che si ripete con una certa frequenza. Si riferisce al fatto che, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, i gruppi chiedono spesso di svolgere audizioni sulle diverse materie di interesse della Commissione ai fini di un opportuno e utile approfondimento dei vari problemi, segnalando l'opportunità di audire soggetti esterni al Parlamento in numero spesso considerevole, ma poi alle audizioni partecipa per lo più un numero molto esiguo di deputati, il che, oltre a mettere in imbarazzo la presidenza, fa fare cattiva figura all'intero Parlamento. Ritiene essenziale una riflessione su questo punto da parte dei rappresentanti dei gruppi e dei componenti la Commissione e un impegno a non chiedere in futuro audizioni se non c'è la reale volontà o la possibilità di seguirle. Ricorda a questo proposito che venerdì prossimo, 11 giugno, si svolgeranno le audizioni di oltre quaranta soggetti indicati dai gruppi per l'approfondimento delle problematiche connesse alle proposte di legge in materia di

cittadinanza (C. 103 e abbinata) e auspica la più ampia partecipazione ad esse.

Roberto ZACCARIA (PD) riconosce l'esistenza del problema segnalato dal presidente, la cui soluzione non è semplice dal momento che rinunciare alle audizioni sarebbe sbagliato, visto che esse rappresentano, per i membri del Parlamento, un prezioso strumento di lavoro, e che, d'altra parte, trovare tempo per lo svolgimento delle medesime non è semplice, dato che nei giorni centrali della settimana i deputati sono impegnati nei diversi organi parlamentari di cui sono membri e negli altri giorni sono nei rispettivi territori e quindi, in molti casi, fuori Roma. Assicura, in ogni caso, che alle audizioni di venerdì prossimo parteciperà per il suo gruppo un congruo numero di membri della Commissione.

Raffaele VOLPI (LNP) comprende le ragioni del richiamo del presidente. Rileva che la limitata partecipazione di deputati alle audizioni è dovuta, almeno per alcuni gruppi, alla circostanza che all'interno del gruppo ci si divide il lavoro in modo che ciascun componente segua solo un determinato argomento, comprese le relative audizioni. In ogni caso, senza rinunciare alle audizioni, che sono un prezioso strumento di lavoro, sarebbe opportuno aderire — come di regola fa la Lega Nord Padania — all'invito solitamente rivolto dal presidente ai gruppi a contenere il numero dei soggetti da chiamare in audizione e richiedere eventualmente memorie scritte ai soggetti non invitati. Quanto allo svolgimento delle audizioni nelle giornate di lunedì e venerdì, segnala che il suo gruppo non ha deputati residenti a Roma ed è quindi oggettivamente in difficoltà a prendervi parte. Aggiunge che, anche per questo, è necessaria una riflessione sulle modalità di organizzazione dei lavori della Commissione che consenta a tutti i deputati di partecipare alle audizioni.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Emendamenti C. 278-A Farina Coscioni, ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 4.45 Calgaro, contenuto nel fascicolo n. 2 (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, illustra il testo del disegno di legge C. 3505 Governo, già approvato dal Senato, recante « Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010.

Rileva preliminarmente che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » nonché « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato » che le lettere *a)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ricorda che il preambolo del decreto-legge richiama « la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una procedura che consenta di partecipare nei tempi richiesti all'azione coordinata a sostegno della Grecia, al fine di garantire la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso ».

Si sofferma poi sul comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, che dà piena ed intera esecuzione a due accordi stipulati nell'ambito dell'Unione economica e monetaria, con riguardo al funzionamento dei prestiti bilaterali alla Grecia (*Intercreditor Agreement e Loan Facility Agreement*): il primo accordo è firmato dai rappresentanti dei Governi dell'Eurogruppo, mentre il secondo ne costituisce un'attuazione ed è sottoscritto in loro nome dalla Commissione europea.

Evidenzia, da un parte, che la formulazione letterale del suddetto comma 2 reca un atipico ordine di esecuzione di accordi internazionali, in considerazione della mancanza della relativa autorizzazione alla ratifica e, dall'altra parte, che la presenza in un disegno di legge di conversione di una disposizione di tale tenore va valutata anche alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione (tra cui figurano anche i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), inter-

pretandosi il citato limite di contenuto come riferibile anche al disegno di legge di conversione.

Ricorda che, per quanto riguarda la natura giuridica dei predetti accordi di cui al comma 2, nella seduta del 3 giugno 2010 presso la Commissione Esteri in sede consultiva, il rappresentante del Governo ha osservato come, sul piano tecnico, gli accordi raggiunti tra i *partner* europei rappresentano, in alternativa, accordi internazionali e dunque, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, devono essere sottoposti a ratifica, oppure costituiscono atti comunitari *sui generis* non sottoposti ad uno specifico iter di approvazione, segnalando come i maggiori Paesi europei hanno optato per la seconda ipotesi, provvedendo ad approvare norme ordinarie senza fare ricorso allo strumento della ratifica di accordi internazionali.

D'altra parte, occorre tenere conto del fatto che nella seduta dell'8 giugno scorso presso la Commissione Bilancio, in sede referente, il rappresentante del Governo ha rilevato come l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non vada inteso in senso tecnico ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame.

Va altresì considerato che nella medesima seduta dell'8 giugno scorso della Commissione Bilancio è emersa l'opportunità di chiarire, nel prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento, che l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non va inteso in senso tecnico, ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame.

Pertanto, tenendo conto di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

Nuovo testo C. 1257 Levi.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, con riguardo al nuovo testo della proposta di legge in titolo, che interviene sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri, attualmente recata dall'articolo 11 della legge n. 62 del 2001, ritiene opportuno

rinvviare ad altra seduta l'esame del provvedimento alla luce della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti con riguardo alle previsioni dell'articolo 2.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 330 del 27 maggio 2010, a pagina 12, seconda colonna, trentaseiesima riga, deve leggersi « emendamento 13.5 », in luogo di « emendamento 13. ».

ALLEGATO 1

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche
(emendamenti C. 278-A Farina Coscioni, ed abb.)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.45 Calgaro, conte-
nuto nel fascicolo n. 2.

ALLEGATO 2

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010 (C. 3505 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3505 Governo, già approvato dal Senato, recante « Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato 'Intercreditor Agreement' e dell'accordo denominato 'Loan Facility Agreement' stipulati in data 8 maggio 2010 »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » nonché « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato » che le lettere *a)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato che il preambolo del decreto-legge richiama « la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una procedura che consenta di partecipare nei tempi richiesti all'azione coordinata a sostegno della Grecia, al fine di garantire la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso »;

rilevato che il comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione

dà piena ed intera esecuzione a due accordi stipulati nell'ambito dell'Unione economica e monetaria, con riguardo al funzionamento dei prestiti bilaterali alla Grecia (*Intercreditor Agreement* e *Loan Facility Agreement*): il primo accordo è firmato dai rappresentanti dei Governi dell'Eurogruppo, mentre il secondo ne costituisce un'attuazione ed è sottoscritto in loro nome dalla Commissione europea;

evidenziato, da un parte, che la formulazione letterale del suddetto comma 2 reca un atipico ordine di esecuzione di accordi internazionali, in considerazione della mancanza della relativa autorizzazione alla ratifica e, dall'altra parte, che la presenza in un disegno di legge di conversione di una disposizione di tale tenore va valutata anche alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione (tra cui figurano anche i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), interpretandosi il citato limite di contenuto come riferibile anche al disegno di legge di conversione;

ricordato che, per quanto riguarda la natura giuridica dei predetti accordi di cui al comma 2, nella seduta del 3 giugno 2010 presso la Commissione Esteri in sede consultiva, il rappresentante del Governo ha osservato come, sul piano tecnico, gli accordi raggiunti tra i *partner* europei rap-

presentano, in alternativa, accordi internazionali e dunque, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, devono essere sottoposti a ratifica, oppure costituiscono atti comunitari *sui generis* non sottoposti ad uno specifico *iter* di approvazione, segnalando come i maggiori Paesi europei hanno optato per la seconda ipotesi, provvedendo ad approvare norme ordinarie senza fare ricorso allo strumento della ratifica di accordi internazionali;

d'altra parte, preso atto che nella seduta dell'8 giugno scorso presso la Commissione Bilancio in sede referente il rappresentante del Governo ha rilevato come l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non vada inteso in senso tecnico ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve

conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame;

considerato altresì che nella medesima seduta dell'8 giugno scorso della Commissione Bilancio è emersa l'opportunità di chiarire, nel prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento, che l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non va inteso in senso tecnico, ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	37
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	42
Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	37
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	43

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
AVVERTENZA	41

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.45.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di

trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 3118 Governo ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame non coinvolge questioni di competenza della Commissione giustizia salvo che per l'ar-

articolo 23-bis, avente ad oggetto gli uffici di diretta collaborazione in ambito regionale. Tale disposizione prevede che per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. Si precisa inoltre che il collocamento fuori ruolo di cui al primo periodo determina l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale. Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. La norma stabilisce infine che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dichiara di non condividere assolutamente la disposizione illustrata essendo questa contrastante con quelle esigenze di copertura degli organici che da tutti, compreso il Governo, sono state sempre evidenziate. Ritene che sia alquanto singolare prevedere la possibilità di distaccare magistrati presso amministrazioni pubbliche anche in deroga alla normativa vigente che rimette agli organi di autogoverno delle diverse magistrature la valutazione sull'opportunità di consentire il distacco di magistrati e quindi la sottrazione di essi da uffici giudiziari. Sul punto si riserva di presentare nella seduta di domani una proposta di parere che tenga conto di tali considerazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide le osservazioni del relatore, rilevando quanto sia inopportuno sottrarre dei magistrati dalle loro funzioni di ufficio.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver criticato la disposizione in esame, ricorda al relatore che questa è stata introdotta nel testo a seguito dell'approvazione di un articolo aggiuntivo del Governo, per cui è da ritenere che il Governo stesso sia d'accordo nel sottrarre magistrati alla loro funzione.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la disposizione in esame debba essere soppressa anche perché incongrua nella parte in cui stabilisce che i magistrati distaccati rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di non condividere la disposizione in esame, che di fatto sembra confermare quella tesi secondo la quale i magistrati dovrebbero essere *legibus soluti*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.30.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

Nuovo testo C. 1257 Levi.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Jean Leonard TOUADI (PD), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame, che si compone di 4 articoli, ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri. La disciplina mira, come precisato dall'articolo 1, a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione.

Fermo restando che il prezzo al consumatore finale è liberamente fissato dal-

l'editore o dall'importatore, si definiscono le modalità per gli sconti e le campagne promozionali.

Per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione giustizia, i commi 8 e 9 dell'articolo 2 prevedono l'irrogazione, da parte dei comuni, che sono chiamati a vigilare, di sanzioni amministrative (mutate dalla disciplina generale del commercio, di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998) in caso di violazione delle disposizioni. In particolare, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 3.098,76, e, in caso di particolare gravità o di recidiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.

Atto n. 198.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato l'8 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una nuova

proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), *relatore*, illustra la nuova proposta di parere, che tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, e ne raccomanda l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.

Atto n. 212.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato l'8 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (*vedi allegato 2*).

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, illustra la propria proposta di parere.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, rileva come, a suo giudizio, la prima tentazione da respingere sia quella di trasformare la giurisdizione amministrativa in una giurisdizione in cui la regola della tutela nell'ambito delle controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi finisca per essere surclassata dall'eccezione, costituita dai casi in cui si rivolge « anche » alle controversie in tema di diritti soggettivi. È una tendenza che andrebbe arginata allo scopo di riaffermare la preminenza di una giurisdizione ordinaria secondo l'affermazione di cui all'articolo 102 della Costituzione.

Muovendo da tali considerazioni, introduce il problema del confine tra gli atti politici e la sindacabilità in sede giurisdizionale amministrativa di questi ultimi.

Richiama, a tale proposito il principio espressamente previsto dall'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, secondo il quale il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico. Auspica, quindi, che il parere della Commissione possa contenere un indirizzo chiaro al Governo, volto ad esaminare la necessità di introdurre il divieto di impugnazione nei confronti degli « atti politici » e di quelle scelte discrezionali che non dovrebbero essere oggetto di sindacato giurisdizionale.

Una seconda questione riguarda proprio l'ampiezza delle questioni che vengono devolute al giudice amministrativo. Pur senza voler scendere nei dettagli, rileva come, negli ultimi anni, si sia registrato un progressivo ampliamento delle cause rimesse ai tribunali amministrativi. In particolare, ricorda la giurisdizione in tema di risarcimento del danno proposta in via autonoma rispetto alla pronuncia sull'illegittimità dell'atto. Non può sfuggire l'assurdità di un doppio giudizio che, se non altro, per ragioni di economia processuale, andrebbe evitato.

Altrettanto problematica appare, a suo giudizio, la proliferazione di giudizi conseguente all'eliminazione della pregiudiziale amministrativa. Se, infatti, tale scelta può avere senso allorché l'atto sia impugnato da terzi o quando esso sia rimosso per cause indipendenti dalla proposizione del ricorso o, ancora, quando ad essere fonte di danno sia un'omissione o un comportamento, qualche dubbio suscita la prospettiva che ciò possa estendersi eccessivamente secondo una prospettiva normativa che potrebbe generare dubbi ed incomprensioni. Una prospettiva diversa potrebbe suggerire di chiarire in quali casi l'eccezione alla regola generale, di proposizione dell'azione di danno in una con la richiesta di annullamento del provvedimento, possa valere. Diversamente rimarranno le incongruenze tra il diritto all'azione e i termini brevi di decadenza per proporre la domanda risarcitorie, che

chiaramente risultano irragionevoli a fronte di particolari situazioni (ricorso straordinario al Capo dello Stato).

Più in genere sottolinea l'esigenza di ridurre anche i casi riferiti al giudizio di ottemperanza secondo una regola generale che demandi al giudice competente all'adozione della decisione anche tutte le questioni relative alla fase esecutiva.

Analoga riflessione viene rivolta a censurare l'allargamento della giurisdizione esclusiva alle sanzioni adottate dalla Banca d'Italia.

Analizza quindi alcuni aspetti specifici dell'articolato a partire dall'articolo 7, dove sottolinea la difformità con la stesura testuale dell'articolo 103 della Costituzione e critica la disposizione che, nella giurisdizione estesa al merito, attribuisce al giudice amministrativo il « potere di sostituirsi all'amministrazione » trattandosi di un'indicazione ampia ed eccessiva.

Ritiene che la questione di giurisdizione debba essere eccepita subito, fin dal primo atto difensivo, e che anche l'articolo 11 debba prevedere una rapida riassunzione del giudizio e non una sua riproposizione. Analogamente ritiene che vada abbreviato il termine di sei mesi per il regolamento di competenza.

Si sofferma, quindi, sul rito e sulla necessità di arginare l'eccessiva proliferazione di atti ad iniziare dalla prassi, spesso abusata, dei motivi aggiunti che dovrebbero essere ammessi solo in casi eccezionali o in presenza di situazioni particolari e non in via generale.

Accenna, inoltre, all'esigenza di individuare delle pene pecuniarie da applicare al comportamento delle parti in giudizio che potrebbero essere devolute al fondo per il miglior funzionamento del processo amministrativo.

Si sofferma, inoltre, sul tentativo di rafforzare la funzione del Consiglio di Stato quale filtro all'eccesso di ricorsi, sottolineando come l'idea segua il lavoro parlamentare sul provvedimento legislativo rivolto alla Corte di cassazione e le recenti disposizioni in materia riferite alla Corte

dei Conti e, in quanto tale, vada sostenuta. Dopo ulteriori rilievi, ricorda l'esigenza di rimuovere il contenzioso pendente rilevando come, in relazione ad esso o, con riferimento ad alcune cause, non dovrebbe essere trascurata la possibilità, attraverso modifiche apposite, di istituire sezioni stralcio o, addirittura, di affidare la decisione ad un giudice monocratico. In tal senso sottolinea come una tale evenienza possa costituire un elemento di novità di interesse per una futura riforma che affidi cause di minore rilevanza proprio ad un giudice monocratico.

Analoghe considerazioni vengono svolte sull'opportunità di individuare un vero e proprio giudizio abbreviato, che dovrebbe interessare le cause meno complesse – ad esempio il rifiuto di accesso agli atti – e basarsi sull'atto introduttivo e sulla difesa dell'amministrazione senza ulteriori formalità e con decisione sintetica.

Convieni, sull'esigenza di rivedere i costi per l'iscrizione al ruolo dei processi amministrativi e sulla necessità di aggiornare il rito relativo alle controversie elettorali che, però, dovrebbe contenere, in alcuni casi, una specifica riserva dei soggetti legittimati a ricorrere nonché della condanna alle spese nei casi di soccombenza.

Conclude auspicando che vengano accolte le numerose osservazioni migliorative suggerite nel corso delle interessanti audizioni svolte dalla Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 giugno 2010.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, ritiene che potrebbe essere opportuno predisporre preliminarmente una proposta di testo unificato prima di procedere alle audizioni che la Commissione intende effettuare. Ciò servirebbe a concentrare tali audizioni sulle questioni che realmente la Commissione intende affrontare in merito ad una nuova disciplina dei rapporti tra detenute madri e figli minori. Precisa che tale proposta presuppone una convergenza e collaborazioni tra i gruppi nella ricerca di soluzioni realmente efficaci.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di non condividere la proposta del relatore, ritenendo che le audizioni servano proprio ad individuare le diverse soluzioni da adottare in vista della predisposizione di un testo unificato. Ricorda che sarà comunque l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi a stabilire quali saranno i soggetti che la Commissione sentirà.

Marilena SAMPERI (PD), prendendo atto dell'osservazione del Presidente, auspica che le audizioni si svolgano quanto prima per poter poi pervenire alla formulazione di un testo unificato che spera essere condiviso dai gruppi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il 17 maggio scorso il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricordato la VI Giornata internazionale contro l'omofobia istituita dal Parlamento europeo, incontrando oltre ad una delegazione rappresentativa delle associazioni della comunità omosessuale e transessuale italiana l'onorevole Paola Concia, i Presidenti delle Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento ed il ministro delle Pari opportunità, onorevole Mara Carfagna.

In questa occasione il Presidente ha invitato i rappresentanti delle istituzioni ad operarsi nei rispettivi ambiti di competenza affinché anche nell'ordinamento italiano possa essere finalmente introdotta una disposizione legislativa volta a punire i comportamenti omofobi. Dichiara di avere assicurato che da parte sua, quale Presidente della Commissione giustizia della Camera, continuerà a fare in modo di creare le condizioni affinché possa finalmente essere approvata una legge che personalmente condivide essendo diretta ad attuare diritti della persona umana riconosciuti dalla Costituzione. Naturalmente sarà poi il Parlamento a decidere come e quando questa legge potrà essere approvata.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 27 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che entro domani i gruppi dovranno esprimere la loro posizione in merito al seguito dell'*iter* legislativo del provvedimento in esame, stabilendo in particolare se sussistano ancora

le condizioni per il trasferimento in sede legislativa dell'esame.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce quanto già espresso nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in merito al parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo relativamente al quale i deputati del suo gruppo avevano già espresso l'assenso per il trasferimento in sede legislativa. Ricorda che in tale parere è stata rilevata la carenza di copertura finanziaria di due disposizioni estremamente importanti, quali quelle che autorizzano il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa ad effettuare delle assunzioni per gli anni 2010 e 2011 e quelle che escludono tutti gli uffici in cui è organizzato il Ministero della Giustizia e il personale della carriera dirigenziale penitenziaria dalle misure di riduzione degli organici previste dai commi da 8-bis a 8-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 2009. Ritiene che il parere su tali punti possa essere rivisto in quanto non sembrano essere del tutto fondati i rilievi espressi dalla Commissione bilancio.

Per quanto attiene alla disposizione relativa all'assunzione di personale, osserva che in realtà più che di una carenza di copertura si dovrebbe parlare di un'assenza di relazione tecnica, la quale avrebbe potuto fornire la quantificazione e i dati di valutazione necessari per esprimere un parere favorevole.

In ordine all'altra disposizione osserva come risulti dai dati a sua disposizione che non sia assolutamente fondata la condizione della Commissione bilancio secondo la quale le deroghe previste per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e del Ministero della giustizia appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il Ministero della giustizia non ha ancora dato attuazione alle riduzioni degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, a cui sono stati ascritti effetti di risparmio di spesa,

e l'esclusione in esame farebbe venire meno del tutto il contributo richiesto al Ministero della giustizia. Considerato che alle norme oggetto di modifica non erano connessi effetti di risparmio, ritiene che sia opportuno che il Governo confermi che, anche in sede di determinazione delle previsioni tendenziali, non siano stati calcolati risparmi per effetto della riduzione degli assetti amministrativi degli uffici in questione. Ritiene quindi che, prima di prendere delle decisioni sull'ulteriore *iter* legislativo del provvedimento in esame sarebbe opportuno chiedere alla Commissione bilancio un riesame del proprio parere in relazione alle disposizioni del testo in relazione alle quali è stata lamentata una carenza di copertura finanziaria.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avendo preso atto della proposta dell'onorevole Ferranti, si riserva di valutare se sussistono i presupposti per una richiesta di riesame del parere da parte della Commissione bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

C. 3143 Rao.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;

rilevato che:

a) la legislazione vigente, come peraltro lo schema di decreto legislativo in oggetto, non attribuisce al Consiglio nazionale del notariato la qualifica di pubblico depositario, che spetta unicamente al notaio. Pertanto, tale qualifica non potrebbe certamente essere attribuita ad una « struttura » predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato, come quella definita in modo del tutto generico dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoversi « ART. 62-*bis* » e « ART. 62-*ter* », che peraltro si potrebbe anche istituire in forma di società privata senza alcuna garanzia del rispetto della normativa in materia di libera concorrenza, *privacy* e procedure di evidenza pubblica e senza che nulla sia previsto in tema di accessibilità agli atti da parte dei soggetti legittimati;

b) appare pertanto opportuna un'ulteriore ed attenta riflessione sulla formulazione dei capoversi « ART. 62-*bis* » ed « ART. 62-*ter* », anche al fine di garantire il rispetto delle vigenti modalità di ispezione e controllo di atti ed attività notarili, legate anche al principio della competenza territoriale degli archivi e della relativa circoscrizione di distretto notarile;

c) i repertori ed i registri obbligatori per legge possono essere tenuti, per oggettive ragioni di interesse generale dello

Stato, solo presso istituzioni pubbliche abilitate per legge ad essere pubblici depositari ovvero presso la preposta Amministrazione autonoma degli archivi notarili ove, peraltro, risulta già istituito, esistente e funzionante un apposito Archivio centrale informatico (in virtù dei decreti ministeriali del 30 marzo 2003 e 24 marzo 2006);

d) i predetti repertori e registri sono peraltro indispensabili all'esercizio della funzione d'istituto dell'Archivio notarile in ordine all'attività ispettiva per il controllo fiscale, per cui suscita forti perplessità la previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera *i*), capoverso « ART. 66-*bis* »;

e) appare opportuno che, per le ragioni sopra esposte, il Governo, anche al fine di evitare un'inutile duplicazione di sistemi ed interventi, valuti la possibilità che il deposito avvenga direttamente ed unicamente presso l'Archivio centrale informatico, d'intesa con il Consiglio nazionale del notariato, sottolineandosi comunque, nel caso in cui ciò non avvenga, l'esigenza di coordinare la tenuta di atti e repertori notarili e di consentire all'Archivio centrale informatico di svolgere al meglio le proprie prerogative istituzionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il capoverso « ART. 66-*bis* ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

rilevato che:

il Codice del processo amministrativo rappresenta una tappa storica nell'evoluzione della giustizia amministrativa;

esso opera una semplificazione normativa (attraverso l'inserimento in un unico testo di disposizioni, anche risalenti, sparse in una pluralità di fonti) e reca una sistemazione complessiva della materia anche mediante interventi di natura innovativa;

il codice realizza la funzione di rendere certe e chiare le regole della giustizia amministrativa, in attuazione del principio di effettività della tutela;

a fronte della sua complessità, sono necessari idonei interventi organizzativi al fine di consentire all'intero sistema della giustizia amministrativa di assolvere ai rilevanti impegni che deriveranno dalla sua applicazione; con la medesima finalità, è altresì essenziale differire il termine di entrata in vigore del provvedimento, attualmente fissato al 16 settembre 2010;

con riferimento all'istituto della *traslatio iudicii* (articolo 11), il legislatore delegato disciplina la « riproposizione » del giudizio innanzi al giudice munito di giurisdizione, allorché invece la norma di delega fa riferimento alla disciplina della « riassunzione » del processo e dei relativi termini [articolo 44, comma 2, lettera e)];

relativamente alla disciplina del regolamento di competenza (articolo 15), appare, da un lato, eccessivamente lungo il termine per attivare tale strumento processuale; dall'altro, in contraddizione con l'obiettivo di semplificazione della procedura la previsione secondo la quale in fase cautelare il giudice deve richiedere d'ufficio regolamento di competenza;

occorre chiarire la portata dell'azione di condanna (articolo 30), stabilendo che essa possa essere esercitata anche al fine di ottenere la verifica della fondatezza della pretesa del ricorrente all'emanazione di un atto amministrativo; ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera b), secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda, ordina all'amministrazione rimasta inerte di provvedere entro un termine;

con riferimento alla questione della cosiddetta pregiudiziale amministrativa (articolo 30), nel contrasto giurisprudenziale tra Corte di Cassazione e Consiglio di Stato, il legislatore delegato adotta una soluzione intermedia, ammettendo l'azione di condanna diretta ad ottenere il risarcimento del danno anche indipendentemente dalla richiesta di annullamento dell'atto ritenuto illegittimo, ma contestualmente limitandola alle materie di giurisdizione esclusiva, stabilendo un termine di decadenza breve ed escludendo il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'impugnazione nel termine di decadenza, degli atti lesivi illegittimi. Tale soluzione presenta elementi di criticità

sotto il profilo sia dell'eccessiva brevità del termine assegnato per la proposizione dell'azione (120 giorni) sia della mancata previsione di un potere di valutazione del giudice in merito all'esclusione del risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, che — da un punto di vista sistematico — non appare coerente con il principio generale espresso dall'articolo 1227 del codice civile (in materia di concorso del fatto colposo del creditore) e di fatto determina una limitazione aprioristica della tutela risarcitoria per lesione di interessi legittimi;

con riferimento al riordino della disciplina delle azioni, occorrerebbe esplicitamente prevedere anche le azioni di accertamento, in attuazione di uno specifico criterio di delega (articolo 44, comma 2, lettera *b*), n. 4) e specificamente disciplinare le azioni volte all'accertamento della nullità dell'atto, da esperire nel termine di 180 giorni dall'emanazione del medesimo; ciò anche in considerazione degli effetti in termini di deflazione del contraddittorio e di risparmio di spesa, emersi nel corso dell'attività istruttoria, che potrebbero derivare dall'esercizio di tali azioni;

il legislatore delegato ammette, all'articolo 63, la prova testimoniale, disponendone sempre l'assunzione in forma scritta, allorché invece il codice di procedura civile (richiamato dalla medesima disposizione) prevede tale modalità di assunzione della prova testimoniale solo su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza;

la disciplina del nuovo rito in materia di pubblici appalti (articoli 120 e seguenti) — contenuta nel decreto legislativo di recepimento della cosiddetta direttiva ricorsi (decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53) e trasposta, con alcuni adattamenti, nel codice del processo amministrativo (articolo 120 e seguenti) — sta mostrando in fase di prima applicazione alcune criticità in legate all'eccessiva brevità dei termini processuali, che di fatto

impediscono un pieno esercizio del diritto di difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sia differita la data di entrata in vigore del provvedimento (fissata al 16 settembre 2010), stabilendola in 6 mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo sulla *Gazzetta Ufficiale*;

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, sia sostituito il riferimento ai principi del « diritto europeo », con quello ai principi del diritto dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, nel cui ordinamento è incardinata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

b) all'articolo 3 sia soppressa la parola « decisorio », al fine di rendere la disposizione coerente con l'articolo 111, sesto comma, della Costituzione;

c) all'articolo 7, commi 1 e 7, si espliciti che « nelle particolari materie indicate dalla legge » sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione « anche » di diritti soggettivi;

d) all'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di *translatio iudicii*, sia sostituito il riferimento alla « riproposizione » del giudizio con quello alla « riassunzione » del medesimo;

e) all'articolo 15, comma 1, sia ridotto da 6 mesi ad 80 giorni il termine per proporre regolamento di competenza e si valuti la soppressione dei commi da 5 a 10 e l'introduzione di una specifica disposizione che autorizzi il tribunale adito, sino alla pronuncia sul regolamento di competenza, a disporre misure cautelari solo ove ritenga sussistente la propria competenza territoriale;

f) all'articolo 18, comma 8, sia precisato che la ricsuzione o l'astensione non hanno effetto sugli atti adottati prima della proposizione dell'istanza di ricsuzione o astensione;

g) in materia di integrazione del contraddittorio, all'articolo 27, secondo comma, sia soppresso il secondo periodo, in base al quale, nelle more dell'integrazione del contraddittorio, il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali; conseguentemente, all'articolo 55, in materia di misure cautelari collegiali, sia introdotta una disciplina analoga a quella prevista dall'articolo 119, comma 3, in materia di rito abbreviato, secondo cui il TAR chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare accerta la completezza del contraddittorio o dispone l'integrazione del medesimo;

h) nell'ambito del riordino della disciplina delle azioni, in conformità con lo specifico criterio di delega, sia introdotta la categoria delle azioni di accertamento e sia specificamente disciplinata l'azione volta all'accertamento della nullità dell'atto amministrativo, da esercitare nel termine di 180 giorni dall'emanazione dell'atto;

i) sia modificato l'articolo 29, in materia di azione di annullamento, al fine di esplicitare l'oggetto della medesima (ovvero il provvedimento amministrativo) e il termine dal quale decorrono i 60 giorni per il relativo esercizio;

j) all'articolo 30, sia inserito, dopo il comma 1, un comma aggiuntivo che espliciti che l'azione di condanna può avere ad oggetto anche l'emanazione di un provvedimento amministrativo, rispetto al quale sia stata accertata la fondatezza della pretesa;

k) sempre all'articolo 30, comma 3, con riferimento alla questione della cosiddetta pregiudiziale amministrativa, sia aumentato da 120 a 180 giorni il termine di decadenza ivi previsto per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi, e al fine di accentuare

il potere di valutazione del giudice, conformemente ai principi generali espressi dall'articolo 1227 del codice civile, sia sostituito il secondo periodo del comma 3 con il seguente: « Nel determinare il risarcimento il giudice valuta le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti avendo particolare riguardo al danno che si sarebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza anche con l'impugnazione, nel termine di decadenza, degli atti lesivi illegittimi »;

l) all'articolo 34 si valuti l'opportunità di prevedere il dovere del giudice di non dichiarare l'assorbimento dei motivi nel caso in cui sussista un apprezzabile interesse della parte;

m) all'articolo 53, comma 1, si valuti l'opportunità di attribuire al Presidente di sezione, piuttosto che al Presidente del TAR, il potere di abbreviare i termini in caso di urgenza;

n) in materia di tutela cautelare, all'articolo 55, comma 11, che prevede che l'ordinanza collegiale che concede la tutela cautelare deve sempre contenere la fissazione della data di discussione dell'udienza di merito, sia esplicitato il termine ultimo entro il quale l'udienza deve essere fissata, considerato che il criterio di delega (articolo 44, comma 2, lettera f), n. 3) prevede espressamente che l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

o) al fine di evitare incertezze nell'applicazione della disposizione, andrebbe chiarita la formulazione dell'articolo 56, comma 2, in materia di misure cautelari monocratiche, da un lato invertendo il quarto e il quinto periodo del medesimo comma 2 – relativi al potere del presidente rispettivamente di provvedere qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni e di sentire, fuori udienza e senza formalità, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto, per cause non imputabili al ricorrente – e, dall'altro, precisando le modalità di esercizio di tale ultimo potere di sentire le parti fuori udienza e senza formalità;

p) al medesimo articolo 56, in materia di misure cautelari monocratiche, sia esplicitato al comma 3, così come previsto in materia di misure cautelari collegiali, che il provvedimento che dispone la prestazione di una cauzione indichi specificamente l'oggetto, le modalità della prestazione nonché il termine di adempimento;

q) all'articolo 61, siano chiarite le modalità di attivazione della tutela cautelare *ante causam*, in particolare con riferimento al contenuto della relativa istanza;

r) all'articolo 63, sia precisato che l'assunzione in forma scritta della prova testimoniale avvenga nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura civile;

s) all'articolo 73, in materia di udienza di discussione, sia anticipato il termine per il deposito di documenti rispetto a quello per il deposito delle conclusionali;

t) in materia di rinuncia al ricorso, sia soppresso il quarto comma dell'articolo 84, relativo alla possibilità per il giudice di desumere la carenza di interesse alla decisione della causa da fatti o atti univoci intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti;

u) in materia di ricorso per cassazione, anche alla luce della giurisprudenza più recente delle Sezioni unite della Corte di Cassazione sui limiti del sindacato di giurisdizione (da ultimo ordinanze 13659/2006 e 5464/2009) si valuti l'introduzione di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 110 che chiarisca la nozione di « motivi inerenti alla giurisdizione »;

v) al fine di applicare il principio del doppio grado di giudizio anche nell'ambito del giudizio di ottemperanza, sia sostituito il comma 1 dell'articolo 113 con una disposizione del seguente tenore: « Il ricorso si propone, nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettera *a)* e *b)*, al tribunale amministrativo regionale investito dell'originario giudizio di cognizione »;

w) con riferimento al rito in materia di pubblici appalti, si valuti, eventualmente ai fini di una successiva iniziativa normativa, la congruità dei termini processuali attualmente previsti, tenendo conto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria.

x) siano valutate le seguenti disposizioni sotto il profilo della chiarezza della formulazione e del coordinamento normativo:

L'articolo 26, comma 1, in materia di spese del giudizio, nel quale occorre espungere il riferimento all'articolo 98 del codice di procedura civile, dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte n. 67 del 1960;

L'articolo 54, comma 1, in materia di deposito tardivo di memorie e documenti, la cui formulazione appare generica e potenzialmente idonea ad incidere sul contraddittorio;

L'articolo 87, nel quale, per ragioni di chiarezza, andrebbe esplicitato che le previsioni di cui ai commi 3 (dimezzamento dei termini) e 4 (esclusione della nullità nel caso di trattazione in pubblica udienza) si riferiscono alle ipotesi di procedimenti in camera di consiglio;

L'articolo 135, comma 1, lettera *d)*, nel quale andrebbe sostituito l'erroneo riferimento all'articolo 136 con quello all'articolo 133.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente	47
SEDE CONSULTIVA:	
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 8.30.

Comunicazioni del Presidente

Marco ZACCHERA, *presidente*, ricorda che nelle sedute precedenti si era convenuto di avviare una riflessione sulle questioni affrontate nelle proposte di legge finora presentate presso i due rami del Parlamento nelle materie di interesse per le comunità degli italiani all'estero, a partire dalla riforma delle procedure elettorali per la circoscrizione estero, anche al fine di individuare proposte ed indirizzi condivisi dai gruppi presenti presso questo Comitato. Auspica pertanto che dal dibattito odierno possano emergere spunti e valutazioni proficue sulle diverse tematiche.

Antonio RAZZI (IdV), intervenendo sulla questione delle modalità di espressione del voto, illustra i vantaggi connessi al ricorso al metodo del voto elettronico e la necessità di procedere alla abolizione delle preferenze nell'espressione del voto per corrispondenza.

Marco FEDI (PD), preannunciando la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge sulla questione del voto degli italiani all'estero, condivide l'indicazione di metodo del presidente Zaccchera, utile a creare le condizioni per un consenso *bipartisan* sui temi degli italiani all'estero. Ritiene che, per evitare i brogli elettorali e la conseguente perdita di legittimità dei rappresentanti degli italiani all'estero, la disciplina dell'esercizio del diritto di voto dovrebbe essere uniforme in Italia e nella circoscrizione estero con l'unica eccezione del voto per corrispondenza. Si dichiara, infine, non pregiudizialmente contrario al voto elettronico, osservando però che al momento esso appare prematuro e che in ogni caso il voto all'estero non debba essere il luogo per sperimentare eventuali innovazioni rispetto al voto nazionale.

Fabio PORTA (PD) ritiene importante sfruttare appieno le potenzialità di questa sede di lavoro ed esprime soddisfazione per la presenza alla seduta odierna di esponenti della maggioranza. Associandosi alle considerazioni del collega Fedi, segnala la necessità di introdurre un sistema di registrazione degli aventi diritto per quanto riguarda il voto per corrispondenza. Giudica in ogni caso necessaria una riflessione su questi temi che tenga conto delle specificità, anche geografiche, dei singoli Paesi di emigrazione.

Guglielmo PICCHI (PdL) esprime apprezzamento per il metodo di lavoro proposto dal presidente Zacchera. Nel segnalare un miglioramento nelle procedure elettorali tra le tornate del 2006 e del 2008, ritiene possibile procedere ad un ulteriore affinamento in vista delle prossime elezioni. Concorda sulla necessità di inserire correttivi, quali la preventiva registrazione, al voto per corrispondenza e dichiara di guardare con particolare interesse al voto elettronico, concordando però con il collega Fedi sul fatto che si debbano evitare fughe in avanti rispetto alle procedure nazionali.

Amato BERARDI (PdL) richiama la pluriennale esperienza del voto per corrispondenza con registrazione previsto dal sistema statunitense che garantisce, ad un tempo, procedure corrette e riduzione dei costi.

Laura GARAVINI (PD) si associa all'apprezzamento per la presenza dei parlamentari della maggioranza ai lavori del Comitato e si congratula con il presidente per il metodo seguito. Auspica che si possano trovare sulla materia punti di convergenza, ritenendo in ogni caso necessaria una difesa chiara e netta del voto per corrispondenza.

Marco ZACCHERA, *presidente*, fa presente che la materia del voto degli italiani all'estero rientra nelle competenze della Commissione affari costituzionali e che, in occasione dell'esame di provvedimenti, la

Commissione affari esteri sarebbe investita delle diverse questioni in sede consultiva.

Marco FEDI (PD) rileva l'opportunità che ulteriori questioni sui temi sollevati possano essere approfondite in una sede informale e tecnica.

Antonio RAZZI (IdV) concorda con quanto osservato dai colleghi che si sono espressi a favore dell'omogeneità delle procedure elettorali tra il territorio nazionale e la circoscrizione estero, con l'unica particolarità del voto per corrispondenza, che deve essere tuttavia rigorosamente disciplinato per scongiurare eventuali indebite interferenze.

Marco ZACCHERA, *presidente*, nel preannunciare i contenuti di una proposta di legge a sua firma sui temi del voto degli italiani all'estero, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 15.30.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 3118 Governo ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge in titolo rilevando che le funzioni fondamentali degli enti locali e le modalità del loro esercizio sono

definite dagli articoli da 2 ad 8 del testo in esame, in attuazione di quanto disposto con la riforma del titolo V dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione che individua, tra le materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, accanto alla legislazione elettorale ed alla disciplina degli organi di governo degli enti locali.

Ricorda, a tale proposito, che la riforma del Titolo V della Costituzione ha disposto, all'articolo 118, l'attribuzione delle funzioni amministrative al livello di governo più vicino al cittadino e, dunque, in via generale, ai comuni, salvo conferimento ad altri livelli di governo sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, mirando a superare con ciò il principio del parallelismo tra attribuzione di funzioni legislative ed attribuzione di funzioni amministrative, che invece ispirava il precedente testo costituzionale. Inoltre, comuni, province e città metropolitane sono titolari di una serie di funzioni proprie, non definite dalla Costituzione, e delle ulteriori funzioni ad esse attribuite dalle leggi statale e regionale.

Particolare rilievo assume, in tale prospettiva, il comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento, introdotto con emendamento approvato dalla I Commissione, inteso a prevedere che i comuni, le province e le città metropolitane organizzino le rispettive funzioni valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.

Segnala che il Capo III (articoli da 9 a 13-*bis*) disciplina le funzioni amministrative degli enti locali introducendo una delega al Governo per l'adozione della « Carta delle autonomie locali », al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali. Osserva che era forse questa la sede più opportuna per definire, accanto alle funzioni fondamen-

tali degli enti, anche la missione specifica di ciascuno di essi ed adottare criteri di specializzazione nell'attribuzione delle funzioni: rientra in tale ambito l'esigenza di disciplinare la cosiddetta « attività di mero rilievo internazionale » svolta dagli enti-subregionali, promuovendo un maggior raccordo ed un migliore coordinamento — che non può non far capo al Ministero degli affari esteri — tra le iniziative assunte a tale livello e la vasta attività internazionale svolta dalle autonomie regionali. I capi successivi delegano il Governo alla razionalizzazione e riduzione delle province ed al riordino delle prefetture — uffici territoriali del Governo; dispongono la soppressione di diversi enti e organismi sub-regionali; intervengono sulla disciplina delle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali ed introducono un'opportuna regolamentazione per i « piccoli comuni », destinatari di una serie di misure di agevolazione.

Rileva che la disciplina dei controlli negli enti locali è riformata dagli articoli 29 e 30 del provvedimento che reca altresì, all'articolo 31, numerose disposizioni di abrogazione riguardanti prevalentemente le comunità montane. Infine, l'articolo 32 introduce una norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che queste disciplinano le materie del provvedimento in esame secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione.

Alla luce di quanto esposto propone che la Commissione esprima il parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità militare, Generale Ispettore Capo Ottavio Sarlo, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00318 Cirielli, sulla valutazione degli esiti degli interventi per ricostruzione capsulo-legamentose ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	50
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02931 Di Stanislao: Sul completamento dei lavori relativi al progetto della caserma militare da realizzare nel comune di Cutro (Crotone)	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	54
5-03012 Mogherini Rebesani: Sulle notizie di stampa concernenti la rinuncia da parte del Governo italiano ad assumere il Comando centrale della missione KFOR in Kosovo ...	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
5-03013 Gidoni: Sugli intendimenti del Governo in merito al 4° Reggimento Alpini Paracadutisti di Bolzano e al 5° Reggimento Artiglieria Contraerea « Pescara »	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	56

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento)</i>	57

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione del 13 maggio 2010 alla Scuola militare « Nunziatella » di Napoli e all'Accademia aeronautica di Pozzuoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	53
<i>ALLEGATO 5 (Comunicazioni)</i>	58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità militare, Generale Ispettore Capo Ottavio Sarlo, nell'ambito della discussione

della risoluzione n. 7-00318 Cirielli, sulla valutazione degli esiti degli interventi per ricostruzione capsulo-legamentose ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Ottavio SARLO, *Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità militare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Augusto DI STANISLAO (IdV) e Francesco Saverio GAROFANI (PD).

Ottavio SARLO, *Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità militare*, fornisce ulteriori precisazioni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.50.

5-02931 Di Stanislao: Sul completamento dei lavori relativi al progetto della caserma militare da realizzare nel comune di Cutro (Crotone).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta del Governo, ricorda come la struttura militare in oggetto, a prescindere dai motivi che avevano dato avvio al progetto e che secondo il Ministero della difesa non sembrano più sussistere, rivestirebbe comunque un particolare rilievo per tutta la provincia, considerato che consentirebbe di consolidare in modo significativo la presenza dello Stato in un territorio caratterizzato dalla presenza di pericolose organizzazioni criminali e della presenza di strutture – come il Centro di identificazione ed espulsione di Sant'Anna – che, come le cronache ci ricordano spesso, possono diventare « punti caldi » per l'ordine pubblico. Insiste quindi affinché il Ministro della Difesa svolga un ulteriore approfondimento della questione e chiede che una delegazione della Commissione Difesa si rechi quanto prima a Cutro per incontrare il sindaco della città e per verificare da vicino quelle condizioni socio-economiche che, a suo avviso, giustificano la presenza di una struttura militare *in loco*.

5-03012 Mogherini Rebesani: Sulle notizie di stampa concernenti la rinuncia da parte del Governo italiano ad assumere il Comando centrale della missione KFOR in Kosovo.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) ringrazia il sottosegretario Cossiga della risposta che, a suo avviso, conferma l'indisponibilità del Governo italiano ad assumere il Comando centrale della missione KFOR a causa dell'impossibilità di aumentare, per problemi di bilancio, gli uomini e i mezzi impiegati. Sottolinea, quindi, come l'interrogazione in oggetto non intendesse sostenere che la decisione in questione sia stata assunta unilateralmente dal Governo italiano, ma che essa fosse stata comunque concordata in sede internazionale, sebbene determinata esclusivamente da difficoltà finanziarie. Ricorda come, in merito a tali difficoltà il Ministro della difesa si sia sempre sottratto al confronto parlamentare per individuare i settori in cui i tagli di spesa imposti dal Governo dovessero essere ripartiti, al fine di consentire di salvaguardare prioritariamente gli impegni internazionali. Ribadisce, pertanto, come la rinuncia dell'Italia al Comando centrale della missione KFOR rappresenti una grande occasione mancata.

5-03013 Gidoni: Sugli intendimenti del Governo in merito al 4° Reggimento Alpini Paracadutisti di Bolzano e al 5° Reggimento Artiglieria Contraerea « Pescara ».

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco GIDONI (LNP) esprime la propria preoccupazione per la risposta del Governo che, nel confermare la fondamentale importanza del 4° Reggimento si limita a constatare le ragioni che hanno determinato la riduzione di organico del Reggimento stesso, senza indicare, come invece sarebbe stato lecito attendersi, le

iniziative che il Ministero della difesa intende porre in essere per affrontare la situazione che si è determinata. Per quanto riguarda, invece, il 5° Reggimento Artiglieria Contraerea « Pescara », sottolinea come il fatto che il rappresentante del Governo ne abbia preannunciato la soppressione non può ovviamente destare soddisfazione anche se possono comprendersi le ragioni di un simile provvedimento. Ritiene tuttavia necessario che la chiusura della struttura sia comunicata con congruo anticipo al personale militare interessato dai successivi trasferimenti che si verificheranno, al fine di limitare i disagi a cui andranno incontro le numerose famiglie coinvolte.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 27 aprile 2010.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni in merito al nuovo testo elaborato dalla Commissione. In particolare, fa presente che le Commissioni Affari costituzionali e Affari esteri

hanno espresso parere favorevole, la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e, infine, la Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con tre condizioni.

In merito al parere espresso dalla Commissione Bilancio, avverte che la condizione, è volta a specificare che il Ministero della Difesa provvederà all'attribuzione del premio e garantirà il supporto necessario per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In sostituzione del relatore, onorevole Cicu, fa quindi presente che è stato predisposto l'emendamento 5.100 al fine di recepire nel testo del provvedimento in esame la citata condizione (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, in merito all'emendamento 5.100 del relatore, si rimette al parere della Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 5.100 del relatore.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ai fini del trasferimento alla sede legislativa. Nessun

altro chiedendo di intervenire, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla missione del 13 maggio 2010 alla Scuola militare « Nunziatella » di Napoli e all'Accademia aeronautica di Pozzuoli.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato 5*). Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02931 Di Stanislao: Sul completamento dei lavori relativi al progetto della caserma militare da realizzare nel comune di Cutro (Crotone).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Devo sottolineare, in premessa, che la situazione di fatto, rispetto a quanto già comunicato dal Dicastero al Sindaco di Cutro con nota del 6 maggio 2009, non ha subito modifiche di sostanza e, pertanto, in questa sede non posso che ribadire quanto allora sostenuto dall'Amministrazione militare.

Al riguardo, desidero ricordare che l'Accordo di Programma sottoscritto nel 2000 ed il conseguente avvio del progetto per la realizzazione di un insediamento militare nel Comune di Cutro traeva origine dalla necessità – vigente il sistema di coscrizione per gli adempimenti degli obblighi di leva – di dare concreta attuazione all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevedeva l'effettuazione, salvo incompatibilità con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, del servizio obbligatorio di leva presso Unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare e, possibilmente, distanti non oltre 100 chilometri da esso.

Successivamente, come noto, per gli effetti dei provvedimenti discendenti dal combinato disposto di cui al decreto legislativo n. 215 del 2001, ed alla legge n. 226 del 2004, è stato sospeso il servizio di leva con conseguente adozione del sistema di reclutamento del personale su base esclusivamente volontaria e del modello di Difesa totalmente « professionale », il quale ha fatto venire meno le motivazioni poste a base dell'originario progetto.

Occorre, altresì, considerare che la progressiva contrazione dello strumento militare, impone di privilegiare il conseguimento di prioritari obiettivi addestrativi, operativi e di ammodernamento ed efficientamento delle Forze armate, rispetto alla realizzazione di nuove strutture non pienamente funzionali a tali obiettivi.

In tale contesto, preso atto della mutata situazione, è stata accantonata la possibilità di dare seguito al citato progetto, e il Dicastero sta cercando di individuare delle soluzioni, il più possibile concrete, per il miglior utilizzo delle infrastrutture sinora realizzate.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03012 Mogherini Rebesani: Sulle notizie di stampa concernenti la rinuncia da parte del Governo italiano ad assumere il Comando centrale della missione KFOR in Kosovo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Alleanza Atlantica, ha approvato alcuni mesi fa il piano « *Deterrent Presence* », che prevede una riduzione in tre fasi (*gates*) della forza multinazionale KFOR da 14.000 a circa 2.250 unità.

La prima fase ha comportato una riduzione della forza a gennaio, mentre la seconda fase sarà attuata prevedibilmente per settembre, previa valutazione della situazione, e la terza è stimata dopo ulteriori 4/8 mesi.

Questo piano è stato deciso e viene perseguito con il pieno sostegno dell'Italia che considera fondamentale il principio « *all together in, all together out* ».

La riconfigurazione del nostro Contingente in Kosovo, che attualmente consta di 1300 unità e subirà un graduale ridimensionamento, non costituisce, dunque, una scelta unilaterale del nostro Paese, ma si sta realizzando sulla base di una scelta condivisa con gli alleati, secondo modalità e tempistiche concordate in seno al Consiglio Atlantico.

In particolare è previsto che gli attuali 5 dispositivi militari siano riconfigurati in due Battie Group, uno dei quali, quello Nord destinato ad inglobare gli attuali settori a guida italiana e francese.

Nella recente Conferenza di Generazione delle Forze l'Italia ha offerto la propria candidatura per ricoprire questa posizione di Comando, dimostrando la disponibilità per uno sforzo aggiuntivo, stante le difficoltà emerse in sede di riunione.

Per quanto riguarda il comando dell'intero dispositivo riconfigurato di KFOR, le indicazioni fanno prevedere una conferma della attuale disponibilità della Germania.

Conseguentemente l'assunzione di COMKFOR da parte dell'Italia, che era stata presa in considerazione compatibilmente con il piano generale di ridimensionamento del nostro dispositivo e qualora fattibile senza un incremento degli oneri finanziari, non è stata attuata a favore della scelta dell'assunzione di comando del Battie Group Nord.

Ad ulteriore conferma della continuità del nostro impegno evidenzio che l'Italia:

— mantiene la guida del settore *Kosovo Security Sector Reform*, fattore chiave per lo sviluppo democratico del Kosovo, con particolare riferimento alla creazione e all'addestramento delle sue future forze di sicurezza e quindi alla loro affidabilità;

— assicura un significativo contributo alla missione EULEX per la cui guida ha offerto la propria candidatura al termine del mandato dell'attuale comandante francese.

In sintesi il ruolo e l'impegno dell'Italia nei Balcani non può essere messo in discussione in piena coerenza con la ferma convinzione che la stabilizzazione della regione costituisce per il nostro Paese un interesse strategico prioritario.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03013 Gidoni: Sugli intendimenti del Governo in merito al 4° Reggimento Alpini Paracadutisti di Bolzano e al 5° Reggimento Artiglieria Contraerea «Pescara».

TESTO DELLA RISPOSTA

Il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti – Ranger, dislocato in Bolzano, è un’unità organizzata ed equipaggiata per condurre operazioni speciali e assolvere compiti tipici della fanteria leggera.

Per l’assegnazione all’unità è richiesta la volontarietà da parte degli interessati ed una stringente rispondenza ad elevati requisiti psicofisici addestrativi.

Al momento, si riscontra una sensibile carenza di personale di truppa determinata da insufficienti adesioni, ulteriormente penalizzata sia da un alto tasso di non idonei, sia dalla selettività e durata dei corsi di formazione, necessari per soddisfare le peculiarità operative del reparto.

L’unità non è interessata, al momento, da alcun provvedimento ordinativo di trasferimento in altra sede, considerato che la Difesa ritiene prioritario il mantenimento degli attuali e qualificati livelli di presenza militare in Alto Adige.

Allo stesso tempo sono state adottate iniziative e misure per migliorare la qua-

lità della vita del personale del reparto, effettivamente impiegato con elevata frequenza nei teatri operativi per compiti delicati ed impegnativi.

Con riferimento, invece, al 5° Reggimento Artiglieria Contraerea «Pescara» – unità missili a media portata – faccio presente che, a seguito dell’imminente introduzione in servizio del sistema d’arma SAMP/T e della contemporanea dismissione del sistema HAWK, si è reso necessario procedere ad uno studio teso alla riconfigurazione dei reggimenti di artiglieria contraerea a media portata.

In tale ambito, non è previsto il trasferimento dell’unità in Sabaudia, ma – in linea con gli obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento – è all’esame l’eventualità di una sua soppressione.

In tal caso, come di consueto, l’Amministrazione procederà a un’attenta e scrupolosa valutazione delle istanze del personale interessato, che saranno tenute nella massima considerazione.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa
attraverso la pace e la solidarietà (C. 2596 Di Stanislao e C. 3287
Mogherini Rebesani).**

EMENDAMENTO

ART. 5.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione del premio e garantisce il necessario supporto per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

5. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 5

**Sulla missione del 13 maggio 2010 alla Scuola militare « Nunziatella »
di Napoli e all'Accademia aeronautica di Pozzuoli.****COMUNICAZIONI**

Nella giornata del 13 maggio 2010, una delegazione della Commissione Difesa, guidata dal Presidente Edmondo Cirielli e composta dai deputati Giovanna Petrenga (PdL), Maria Grazia Laganà Fortugno (PD) e Augusto Di Stanislao (IDV) si è recata in missione a Napoli e a Pozzuoli, per visitare la Scuola Militare « Nunziatella » e l'Accademia Aeronautica.

La mattina, la delegazione si è recata alla Nunziatella dove è stata ricevuta dal Comandante dell'Accademia militare di Modena, Generale di Corpo d'Armata Roberto Bernardini che ha sottolineato come le visite *in loco* possano rappresentare per i parlamentari uno strumento prezioso per conoscere da vicino la realtà delle scuole militari. In particolare, il Comandante Bernardini, nel ricordare come le scuole militari abbiano formato generazioni di ottimi cittadini e militari, assicurando una formazione di eccellenza, ha sottolineato come esse necessitino di essere supportate sia con adeguate infrastrutture – a cui spesso contribuisce la società civile – sia con l'investimento di risorse pubbliche.

Subito dopo è intervenuto il Colonnello Filippo Troise, Comandante della Nunziatella, che ha tracciato un breve profilo storico della scuola, illustrando al contempo le modalità di accesso alla Scuola stessa e i corsi di formazione che in essa si svolgono. In particolare, il Colonnello Troise ha ricordato che la Scuola trae origine dall'Accademia, costituita nel 1787 da Ferdinando IV di Borbone, che prese il posto del soppresso noviziato dei Gesuiti a Pizzofalcone che si ergeva accanto alla Chiesa della Nunziatella. Dopo varie vicissitudini, con l'unità d'Italia la Scuola di-

venne Istituto secondario ed assunse l'attuale denominazione di Scuola militare Nunziatella. Varie riforme scolastiche ne modificarono nel corso del tempo l'ordinamento degli studi, che risulta oggi impostato sull'intero corso del liceo classico (3 anni) e sugli ultimi tre anni del liceo scientifico.

La scuola dipende per gli aspetti disciplinari e addestrativi dall'Accademia militare, per il sostegno logistico dal Comando logistico sud, e per gli aspetti didattici ed educativi dall'Ufficio scolastico provinciale di Napoli.

Il reclutamento degli allievi avviene secondo le norme stabilite attraverso uno specifico bando di concorso che prevede la partecipazione alle selezioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni che abbiano conseguito la promozione al I liceo classico o al III liceo scientifico.

Per l'anno scolastico 2010-2011 sono stati messi a concorso 72 posti di cui 27 per il liceo classico e 45 per il liceo scientifico. Il concorso è stato aperto per la prima volta anche alle donne con una riserva di 6 posti per il liceo classico e 9 posti per il liceo scientifico.

Le domande presentate sono state complessivamente 798 di cui 634 presentate da uomini e 164 da donne. I frequentatori degli attuali corsi (220°, 221° e 222°) sono 210 di cui 11 donne. Le attività che si svolgono nella scuola sono di carattere didattico militare e riguardano lo svolgimento dei programmi ministeriali previsti per il triennio liceale classico e scientifico nonché attività culturali integrative, quali

visite guidate e viaggi d'istruzione, conferenze e seminari, studi e ricerche di gruppo.

Gli allievi, al compimento del 16° anno di età, prestano giuramento di fedeltà alla Patria. La cerimonia attualmente si svolge in una data prossima al 18 novembre (anniversario della fondazione della scuola) alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose. Ogni anno poi la scuola dà l'addio agli Allievi maturandi che si apprestano a lasciare la scuola dopo tre anni di permanenza con la tradizionale cerimonia del *Mak II 100* che si svolge cento giorni prima della fine del corso.

Riguardo agli sbocchi professionali che si presentano per gli allievi, il Colonnello Troise ha fornito i dati relativi ai frequentatori del 219° corso – ossia di coloro che hanno concluso il proprio percorso scolastico nel 2009 – da cui emerge che 63 allievi su 67 hanno presentato domanda per l'accesso alle Accademie militari. Di questi ben 34, vale a dire il 54 per cento, hanno superato le selezioni ed è risultato vincitore di concorso, mentre gli allievi che hanno fatto domanda per l'accesso alle università sono stati 5 ed hanno tutti superato le prove selettive.

In proposito, il Presidente Cirielli ha ricordato come la Commissione Difesa abbia approvato, il 17 settembre 2008, una risoluzione volta ad assicurare riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari, in considerazione della funzione svolta da queste ultime di bacino prioritario per la formazione dei futuri ufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

A conclusione dell'illustrazione svolta dal Colonnello Troise, il deputato Di Stanislao ha chiesto informazioni in merito ai rapporti tra la Scuola Nunziatella, il Ministero della pubblica istruzione e analoghe strutture scolastiche esistenti nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea.

In proposito, il Colonnello Troise ha evidenziato come la Scuola Nunziatella, pur essendo una scuola statale, manchi in alcuni casi di collegamenti con le altre

strutture scolastiche (ad esempio essa non risulta inserita nella medesima rete telematica a cui fanno capo tali strutture). Per superare tali problemi è stata pertanto istituita un'apposita Commissione interministeriale a cui partecipano rappresentanti del Ministero della difesa e della pubblica istruzione.

Riguardo ai rapporti con analoghe realtà dei Paesi dell'Unione europea, invece, è stato ricordato come la Scuola Nunziatella rappresenti sostanzialmente una Scuola di eccellenza unica in Europa.

Sempre riguardo ai rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, è stata infine evidenziata la posizione peculiare in cui si trovano i docenti della scuola che risultano formalmente collocati fuori ruolo, in quanto assegnati ad altro ente, con conseguenti problemi legati alla ricostruzione della loro carriera.

Al riguardo i componenti della delegazione si sono riservati di svolgere un approfondimento sulla questione segnalata e di assumere, ove necessario, le opportune iniziative anche attraverso la presentazione di un apposito atto di indirizzo al Governo.

A conclusione dell'incontro, la delegazione ha quindi visitato i locali della scuola ed ha rivolto un breve saluto ad alcuni allievi impegnati in attività didattiche.

Nel primo pomeriggio la delegazione, dopo aver ringraziato il Comandante della scuola per l'accoglienza ricevuta, si è recata a Pozzuoli presso l'Accademia aeronautica, dove è stata ricevuta dal Comandante dell'Accademia, Generale di Brigata Aerea Umberto Baldi, che ha ricordato la storia, le finalità dell'Accademia e le attività che in essa si svolgono.

In particolare, il Comandante Baldi ha ricordato che l'Accademia aeronautica fu istituita il 5 novembre 1923 e iniziò i suoi corsi presso l'Accademia Navale di Livorno per poi essere trasferita a Caserta (nel 1926) e successivamente, presso il Collegio Aeronautico di Forlì (1943), quindi a Brindisi (1945), sull'isola di Nisida (1945) e, dal gennaio 1962, nell'attuale sede di Pozzuoli.

La missione dell'Accademia è quella di selezionare e formare i futuri comandanti dell'aeronautica. In essa prestano servizio permanente 614 persone: 342 militari, 263 civili e 9 professori.

Al concorso di ammissione alla prima classe dell'Accademia possono partecipare i cittadini italiani, aventi un'età compresa tra 17 e 22 anni che abbiano conseguito, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso, un diploma di scuola media superiore idoneo per l'iscrizione all'università e che siano in possesso dei requisiti fisici e psico-attitudinali prescritti. I candidati sono sottoposti a prove di preselezione di vario tipo, quali: visita medica generale, componimento di lingua italiana, tirocinio comprendente prove psico-attitudinali ed osservazione comportamentale, nonché una serie di prove sportive, una prova orale obbligatoria di lingua inglese, un esame orale di matematica e 2 prove facoltative di informatica e di ulteriore lingua straniera.

I neo allievi/navigatori piloti, subito dopo l'ingresso in Accademia, vengono inviati presso il 70° Stormo di Latina dove seguono un corso di volo basico per il conseguimento del brevetto di pilota o navigatore d'aeroplano su velivolo ad elica SIAI-MARCHETTI SF-260EA. Successivamente, i piloti vengono inviati presso il 61° Stormo di Lecce, oppure presso Scuole estere (ENJJPT di Sheppard USA o Moose Jaw Canada) per il conseguimento del brevetto di pilota militare. Tutti i navigatori completano il loro addestramento in volo, presso la base della US NAVY di Pensacola, in Florida (Stati Uniti).

A decorrere dall'Anno Accademico 2001-2002, l'iter formativo prevede il conseguimento della Laurea (1° livello) al termine di un ciclo di studi triennali, e della Laurea Specialistica (2° livello) in collaborazione con l'Università « Federico II » di Napoli. In particolare, sono attivi i seguenti Corsi di Laurea: Scienze Aero-

nautiche; Ingegneria Aerospaziale, Civile o Elettronica; Giurisprudenza e Medicina.

Presso l'Accademia si svolgono corsi regolari (piloti, navigatori, armi, commissari, ingegneri e medici), corsi per allievi stranieri (piloti e armi) attualmente provenienti da Afghanistan, Albania, Gibuti, Giordania, Iraq, Mauritania, Perù, Senegal e Serbia, nonché corsi speciali. I frequentatori sono 444 di cui 395 appartenenti ai corsi regolari (54 donne), 20 ai corsi per allievi stranieri e 29 ai corsi speciali (6 donne). La formazione ha ad oggetto quattro fondamentali ambiti di riferimento: l'ambito universitario che comprende materie propedeutiche alla preparazione tecnica; l'ambito tecnico militare, che prevede l'insegnamento di materie proprie del ruolo di appartenenza, l'ambito linguistico che comprende corsi di Inglese – Inglese Aeronautico, l'ambito pedagogico-militare, che comprende materie propedeutiche all'azione di comando.

La formazione degli allievi prevede anche una serie di attività integrative agli studi universitari, tra cui sport, esercitazioni militari, visite a reparti operativi ed a industrie aeronautiche, attività di volo su alianti, corsi velici nonché frequenza di corsi di sopravvivenza in mare e in montagna. Ogni due anni viene svolto un torneo sportivo tra le Accademie militari italiane.

Inoltre, sono effettuate periodicamente competizioni sportive e scambi didattici (Erasmus militare) con Accademie aeronautiche straniere nell'ambito del consesso EUAFA (*European Air Force Academies*).

Subito dopo l'incontro con il Comandante Baldi, la delegazione ha visitato le strutture dell'Accademia e ha rivolto un breve saluto ad alcuni allievi impegnati nelle attività didattiche.

A conclusione della visita, quindi, la delegazione, nel ringraziare il Comandante dell'Accademia per l'accoglienza ricevuta, è ripartita alla volta di Roma.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (Rilievi alla X Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi*) 61

SEDE REFERENTE:

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « *Intercreditor Agreement* » e dell'accordo denominato « *Loan Facility Agreement* » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 62

Sui lavori della Commissione 62

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 64

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2010)53 def. (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 67

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213 (Rilievi alla X Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 70

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Atto n. 207.
(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta di martedì 8 giugno 2010.

Maino MARCHI (PD) esprime apprezzamento per i contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, che supera le perplessità espresse nella seduta di ieri in ordine ai possibili oneri che potrebbero derivare dall'avvio degli sportelli unici negli enti locali che attualmente ne siano sprovvisti. Rileva, infatti, che la relazione tecnica chiarisce come per gli enti locali già provvisti di uffici per la gestione degli sportelli unici non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre gli enti locali privi di tali uffici potranno avvalersi della facoltà di delegare lo svolgimento delle funzioni relative allo sportello unico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera *d*), del decreto-legge n. 112 del 2008. Concorda, pertanto, con la proposta di parere presentata nella seduta di ieri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, conferma la proposta di parere formulata nella seduta di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «*Intercreditor*

Agreement» e dell'accordo denominato «*Loan Facility Agreement*» stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di martedì 8 giugno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che non sono state presentate proposte emendative. Informa che in data 27 maggio 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame il decreto ministeriale del 13 maggio 2010 con il quale, in attuazione del decreto-legge, e secondo le modalità concordate nel *Loan Facility Agreement*, è stata disposta l'erogazione di un prestito in favore della Grecia per l'importo lordo di circa 2 miliardi e 921 milioni di euro. Fa presente che l'erogazione del prestito avverrà mediante anticipazione di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul relativo capitolo di spesa, sarà effettuata, previo reperimento dei fondi tramite emissioni di debito pubblico, entro il termine di 90 giorni dal pagamento. All'uopo, sottolinea l'importanza delle informazioni acquisite nel corso dell'audizione informale del dottor Fabio Panetta, Capo del Servizio Studi di congiuntura e politica monetaria della Banca d'Italia, svoltasi nella seduta di ieri. Nel ricordare il parere della Commissione esteri, già richiamato nella seduta di ieri, fa presente che anche il Comitato per la legislazione ha sollevato analoghi rilievi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, al fine di attendere che anche le altre Commissioni possano esprimere i pareri di propria competenza.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, con lettera in data 3 giugno 2010, il Presidente della Camera ha co-

municato che il presidente del Gruppo parlamentare del Partito democratico, con lettera del 1° giugno 2010, ha chiesto alla Presidenza della Camera di sollecitare il Governo a presentare alle Camere, con riferimento al vigente Documento di programmazione economico-finanziaria, la nota di aggiornamento prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in relazione dei contenuti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica il cui disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato. All'uopo, fa presente che il Presidente della Camera, con la citata lettera, rimette alla Commissione lo svolgimento degli opportuni approfondimenti sugli aspetti di carattere ordinamentali della questione posta, alla luce del mutato quadro normativo stabilito dalla citata legge n. 196 del 2009 ed in relazione ai contenuti del provvedimento d'urgenza presentato al Senato.

Massimo VANNUCCI (PD) nel sostenere la richiesta formulata dal presidente del Gruppo parlamentare del Partito Democratico, ribadisce la richiesta di dare coerente attuazione a norme approvate, in maniera condivisa, dal Parlamento. Ringrazia comunque il presidente per aver portato la questione all'attenzione della Commissione. Chiede che il Governo chiarisca in che tempi intende rispondere alla questione sollevata ed auspica l'adozione da parte della Commissione delle iniziative più opportune.

Lino DUILIO (PD), nel sottolineare la rilevanza della lettera inviata al Presidente della Camera dal Presidente del gruppo parlamentare del Partito democratico, che pone importanti questioni relative all'attuazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, evidenzia che il Presidente ha trasmesso tale lettera alla Commissione bilancio non per mera conoscenza, ma al fine di acquisire le sue valutazioni sugli aspetti di carattere ordinamentale della questione posta alla luce

del mutato quadro normativo stabilito dalla legge n. 196 del 2009. Nel ricordare come una lettera di analogo tenore sia stata trasmessa anche dal Presidente del gruppo parlamentare del Partito democratico presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea come la Relazione unificata sull'economia e la finanza trasmessa alle Camere all'inizio del mese di maggio contenga dati previsionali e programmatici in materia di economia e finanza pubblica che andrebbero verificati alla luce delle disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010, che reca una manovra triennale che nel periodo di riferimento determina un miglioramento del saldo netto da finanziare di circa 25 miliardi di euro. Al riguardo, nel rilevare come, in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008, si fosse evidenziato come si fosse realizzata una manovra triennale di messa in sicurezza dei conti pubblici del nostro Paese, mentre già nel 2010 si rende necessario adottare una nuova manovra di carattere triennale, osserva come un intervento così significativo sui conti pubblici non possa realizzarsi in assenza di un aggiornamento del quadro previsionale e programmatico che chiarisca i complessivi effetti economici e finanziari del decreto-legge. Ritiene, pertanto, necessario che, prima dell'avvio dell'esame del decreto-legge, la Camera sia posta in condizione di esaminare in modo documentato la cornice economica e finanziaria nella quale si inserisce il provvedimento, che auspica non sia oggetto di una blindatura, che impedisca a questo ramo del Parlamento di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni.

Gioacchino ALFANO (Pdl) nel ricordare che ci si trova di fronte alla prima attuazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, con le inevitabili conseguenze di ciò, ritiene comunque utile la presentazione della nota di aggiornamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad effettuare un'ulteriore valutazione in or-

dine all'opportunità di trasmettere al Parlamento la Nota di aggiornamento prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, osservando che sulla base del tenore letterale di tale disposizione la trasmissione sembrerebbe dovuta. Preannuncia, pertanto, che invierà una lettera al Presidente della Camera per rappresentargli i contenuti del dibattito svoltosi nella seduta odierna.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

C. 3241.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame reca norme volte ad introdurre una più organica disciplina per i cittadini italiani che prestano servizio in qualità di dipendenti delle organizzazioni internazionali e che il provvedimento, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Ricorda che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo originario. Con riferimento agli articoli 1 e 2, relativi al riconoscimento del ruolo svolto dai cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali, ritiene preliminarmente necessario escludere che il riconoscimento

della funzione pubblica internazionale possa determinare i presupposti per l'attribuzione di benefici suscettibili, anche indirettamente, di determinare oneri per la finanza pubblica. Rileva altresì la necessità di acquisire elementi di valutazione in merito agli effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato che potrebbero derivare dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco dei funzionari internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché dalla istituzione e dal funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 5. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento del Governo sulla tipologia delle attività di promozione che la Repubblica dovrebbe porre in essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, allo scopo di escludere l'insorgenza di eventuali effetti finanziari. Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di formazione e promozione ritiene necessario acquisire elementi in merito alle modalità concrete di attuazione delle disposizioni in esame, allo scopo di verificare se dalle stesse possano derivare effetti onerosi a carico del bilancio dello Stato. Riguardo all'articolo 5, recante disposizioni in materia di aspettativa del lavoratore coniuge di un funzionario internazionale, rileva che, per quanto attiene al collocamento in aspettativa di dipendenti pubblici, i commi 1 e 2 non escludono espressamente il diritto al trattamento economico. Andrebbe quindi acquisita conferma che il rinvio alla legge n. 26 del 1980, recato dal comma 5, sia idoneo ad escludere l'eventualità che il periodo di aspettativa possa ritenersi utile ai fini stipendiali e previdenziali. Per quanto attiene alla possibilità, prevista dall'articolo 4 della legge n. 26 del 1980, espressamente richiamata dall'articolo in esame, che l'amministrazione interessata proceda ad assunzioni nel periodo di aspettativa e che il dipendente coniuge di un funzionario internazionale, cessato il medesimo periodo, possa rientrare in soprannumero nel ruolo di provenienza, si osserva che le limitazioni previste dalla vigente normativa in materia di assunzioni dovrebbero risultare idonee ad evitare l'insorgere di oneri. Sul

punto, ritiene, comunque, necessario acquisire una conferma dal Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS dichiara di condividere le osservazioni del relatore in merito alla presenza di profili di onerosità di talune disposizioni, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'istituzione, la tenuta dell'elenco dei funzionari internazionali, nonché l'istituzione e il funzionamento della commissione interministeriale. In particolare, ritiene che la previsione relativa all'istituzione di una commissione interministeriale determini oneri non quantificati e non coperti derivanti dal suo funzionamento, rilevando, comunque, come tale istituzione si ponga in contrasto con i recenti interventi normativi rivolti al contenimento della spesa per gli organismi collegiali operanti presso le amministrazioni pubbliche. Relativamente ai chiarimenti concernenti la sostenibilità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, delle attività di promozione e di formazione dei funzionari internazionali, ritiene che opportune informazioni, necessarie per la quantificazione degli oneri e per la verifica della sostenibilità finanziaria del provvedimento, dovranno essere acquisite presso il Ministero degli affari esteri. In ordine alle osservazioni concernenti la non espressa esclusione, nell'articolo 5, comma 1, del diritto al trattamento economico durante il periodo di aspettativa ivi previsto, ritiene necessario specificare nella disposizione che il relativo periodo non è utile ai fini del trattamento economico, di previdenza e quiescenza. In ogni caso, circa la durata massima del periodo di aspettativa, fissata in cinque anni, pur condividendo l'opportunità di fissare un limite massimo di durata, osserva che la disposizione determinerebbe disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dalla legge n. 26 del 1980, che lega la durata del periodo di aspettativa al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Per quanto concerne poi le assunzioni, rappresenta che, in virtù delle disposizioni limitative

delle assunzioni previste della normativa vigente e, in particolare, dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni, le stesse possono essere effettuate sulla base di una percentuale delle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Pertanto, non ritiene condivisibile la coesistenza di facoltà di assunzione non connesse a tale regola di carattere generale. In proposito, per il personale della scuola, che non è interessato dalle limitazioni delle assunzioni previste dalla vigente normativa, fa presente tuttavia che detto personale allo stato attuale è oggetto di un rilevante processo di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, con effetti riduttivi delle relative dotazioni organiche. Pertanto, ritiene che l'articolo 4 della legge n. 26 del 1980, espressamente richiamato dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, che consente la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare il posto ai fini delle assunzioni nel caso di aspettative risulti in soprannumero, potrebbe determinare una riduzione delle economie previste dal comma 6 del citato articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In definitiva, ritiene necessario che l'Amministrazione competente fornisca elementi circa la sostenibilità delle attività ivi previste nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili, nel testo del provvedimento sia aggiunta alla fine una clausola di invarianza finanziaria volta a precisare che le attribuzioni, le funzioni ed i compiti previsti dalla presente legge devono essere svolti dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali ordinariamente disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) nel rilevare l'opportunità che la Commissione svolga un ruolo maggiormente dinamico, ritiene

che andrebbe avanzata una formale richiesta di relazione tecnica. Sottolinea come sarebbe in ogni caso opportuno che si chiarisse come tali fattispecie sono regolamentate negli altri Paesi europei.

Antonio BORGHESI (IdV), nel concordare con il collega Vannucci sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame, esprime riserve sul contenuto di talune disposizioni, dichiarando di non comprendere la ragione per la quale si renda necessaria l'istituzione di un elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. Parimenti, non ritiene necessarie le disposizioni dell'articolo 4 che attribuiscono ai funzionari iscritti in tale elenco titoli di merito ai fini della partecipazione a concorsi pubblici, dal momento che i singoli bandi di concorso già potrebbero disporre – e, probabilmente, già dispongono – il riconoscimento di tali titoli di merito.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ritiene che il Governo abbia già fornito sufficienti elementi e che non sia strettamente necessaria una relazione tecnica, ma solo un ulteriore approfondimento, ad esempio con riferimento all'elenco dei funzionari internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché alla istituzione e dal funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 5, rispetto ai quali si potrebbe precisare che entrambe le disposizioni dovranno essere attuate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri. Anche con riferimento alla posizione del coniuge, a sua volta dipendente pubblico, che ottenga l'aspettativa per seguire l'altro coniuge all'estero, ritiene che sia opportuno specificare meglio che tale situazione non dà luogo alla corresponsione di assegni da parte dell'amministrazione di appartenenza. Con riferimento alle osservazioni svolte dall'onorevole Borghesi, relativamente alla possibilità di considerare, ai fini dell'eventuale partecipazione a concorsi pubblici, il servizio prestato all'estero, ritiene che esse siano estranee

alla competenza della Commissione ed attengano a profili nell'esclusiva competenza della Commissione di merito. In definitiva propone un breve rinvio al fine di approfondire tali questioni ed addivenire alla stesura del parere, evitando di bloccare l'*iter* del provvedimento con una richiesta di relazione tecnica.

Maino MARCHI (PD), pur rilevando che solo a seguito dell'approvazione dell'auspicata riforma regolamentare sarà possibile darà piena attuazione alle disposizioni della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, che pongono le basi per l'estensione dell'obbligo di predisposizione della relazione tecnica, ritiene, comunque, che sia buona norma acquisire una relazione tecnica ogniqualvolta venga esaminato un provvedimento che presenti effetti finanziari apprezzabili. Non condivide, pertanto, le osservazioni del relatore in ordine al rischio di rallentare l'attività legislativa, rilevando che, in presenza di provvedimenti privi di rilevanti effetti finanziari, la relazione tecnica sarà necessariamente estremamente snella, ma, comunque, potrà corroborare con dati tecnicamente verificabili i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, sottolineando come il provvedimento risponda alla giusta finalità di dare un sostegno ai cittadini italiani che intendano intraprendere una carriera nell'ambito delle Organizzazioni internazionali, nonché l'importanza stessa di avere funzionari italiani in tale ambito, alla luce della discussione ribadisce la sua disponibilità ad un rinvio alla prossima settimana per addivenire alla stesura di una proposta di parere.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi.

COM(2010)53 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, comunica che il 15 febbraio la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi. La proposta di regolamento, che segue la procedura di consultazione, è attualmente all'esame della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo ed il suo esame in sede plenaria è previsto per la sessione del 5 luglio 2010. Come evidenziato nella relazione illustrativa e nelle premesse della proposta di regolamento, l'intervento normativo è motivato dall'esigenza di rafforzare il quadro della governance per le statistiche di bilancio, al fine di minimizzare il rischio della comunicazione alla Commissione di dati scorretti o inesatti. Si tratta di un tema di grande rilevanza, come conferma il fatto che anche altri parlamenti e camere nazionali ne hanno avviato l'esame ai fini dell'espressione di indirizzi per i rispettivi Governi e per la formulazione di osservazioni direttamente alle Istituzioni del-

l'Unione europea. In particolare, la proposta è all'esame della *House of Commons*, del Parlamento portoghese, delle camere basse ceca e polacca. Le due camere del Parlamento tedesco hanno già concluso l'esame, rispettivamente a maggio il *Bundestag* e a marzo il *Bundesrat*. Rileva quindi che la legislazione dell'Unione europea già disciplina specificamente la qualità delle statistiche di bilancio ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi mediante il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, relativo al sistema europeo di conti nazionali e regionali nella Comunità, il cosiddetto SEC 95, e il regolamento (CE) n. 479/2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Questi provvedimenti attribuiscono alla Commissione europea, o meglio al suo ufficio statistico, Eurostat, la supervisione della qualità dei dati di bilancio notificati dagli Stati membri. In particolare, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009 dispone che la Commissione ed Eurostat valutino periodicamente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti del settore delle amministrazioni pubbliche su cui tali dati si basano. Quanto al contesto che ha sollecitato l'intervento normativo, la relazione illustrativa allegata alla proposta di regolamento ricorda come già a seguito del primo « caso greco » nel 2004, con il regolamento (CE) n. 2103/2005, siano state introdotte misure finalizzate a migliorare la trasparenza delle statistiche relative alla procedura per i disavanzi eccessivi e a rafforzare, a tal fine, le competenze di Eurostat in materia di qualità dei dati. Il regolamento non impone, tuttavia, agli Stati membri l'obbligo generale di consentire alla Commissione e a Eurostat l'accesso a tutte le informazioni richieste allo scopo di valutare la qualità dei dati, come invece la Commissione stessa aveva prospettato nella sua proposta originaria. La Commissione rileva, tuttavia, che le criticità esistenti in ordine alla qualità dei dati statistici rilevanti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, come dimostrato dalle statistiche del disavanzo e del debito

pubblici notificate dalla Grecia nell'ottobre 2009. In quella occasione, nell'ambito della trasmissione di informazioni necessarie al monitoraggio dei conti pubblici, le autorità greche rivedono i dati sul deficit del 2008, che passa dal 5 al 7,7 per cento in rapporto al prodotto interno lordo, rivedendo anche le stime per il 2009, con un consistente incremento dell'indebitamento netto che passa dal 3,7 al 12,5 per cento del prodotto interno lordo. La proposta della Commissione intende, quindi, colmare le carenze sopra richiamate, e si basa su due pilastri: da un lato, si prevedono visite statistiche regolari più frequenti e accurate nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi e, dall'altro, quando una valutazione basata sul rischio identifica problemi specifici e significativi, si prevede la possibilità per Eurostat di effettuare visite metodologiche addizionali. Quanto al primo profilo, si prevede la possibilità per Eurostat di consultare tutta la documentazione pertinente ottenendone una copia, se disponibile anche elettronica, o in loco, e di disporre di ogni informazione pertinente. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, fornire ad Eurostat, con la massima sollecitudine possibile, l'accesso a tutte le informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati, con particolare riferimento a informazioni provenienti dalla contabilità nazionale, inventari, tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi, questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica. Per quanto attiene alle visite metodologiche, esse saranno intese a verificare i procedimenti e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi, e vengono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per la qualità dei dati. Per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche, gli Stati membri, su richiesta di Eurostat, forniscono l'assistenza di esperti in contabilità nazionale, di cui deve essere redatto un apposito elenco da parte delle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi. Nel

quadro delle visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) ha diritto di accesso ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici e dati contabili di altri organismi pubblici. Gli Stati membri dovranno, poi, adottare tutte le disposizioni necessarie per facilitare le visite metodologiche, che possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni e i servizi nazionali e, se necessario, le amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari di Eurostat l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i relativi conti pubblici. I dati riservati del sistema statistico nazionale sono forniti solo ad Eurostat. Gli Stati membri dovranno adottare, infine, misure efficaci, proporzionate e dissuasive affinché i funzionari preposti alla trasmissione ad Eurostat dei dati effettivi e dei relativi conti pubblici agiscano in piena responsabilità e nel rispetto dei seguenti principi fissati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tale regolamento richiede che le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse nel rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, nonché che venga rispettato il segreto statistico e il favorevole rapporto tra costi e benefici. Per quanto attiene all'iter del provvedimento, ricordo che il 31 marzo 2010 la Banca centrale europea, nel quadro delle competenze consultive

che le sono attribuite espressamente dagli articoli 127 e 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha approvato un parere favorevole sulla proposta di regolamento, sottolineando che essa rappresenta un passo molto importante verso il miglioramento della qualità delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Più specificamente, con riferimento al testo del provvedimento, la Banca centrale europea ritiene che sarebbe molto importante che gli Stati membri consentano ad Eurostat di accedere a tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione della qualità dei dati, sottolineando che sarebbe opportuno redigere una lista più dettagliata, ma non esaustiva, della tipologia di informazioni che possono essere richieste. La Banca Centrale Europea ritiene, inoltre, che si potrebbe chiarire in quali casi siano necessarie visite metodologiche, ad esempio nel caso di frequenti e corpose revisioni di dati, aggiustamenti di stock-flussi persistenti e non motivati, nonché problemi irrisolti relativi ad aspetti metodologici. La Banca centrale europea ritiene che la definizione di « disavanzo (o avanzo) pubblico » nel regolamento (CE) n. 479/2009 dovrebbe essere allineata agli standard statistici internazionali. Pertanto, la Banca centrale europea propone di utilizzare il disavanzo rilevato dai conti nazionali per la procedura per i disavanzi eccessivi, come già avvenuto nei primi anni di utilizzo di tale procedura. In sostanza la Banca centrale europea sembra prospettare l'esigenza che i dati previsionali sul disavanzo e sul debito debbano essere coerenti non soltanto con le previsioni risultanti dalle ultime decisioni in materia di bilancio, ma anche con i consuntivi periodici che affluiscono ai singoli Stati nelle more della trasmissione dei dati. Ciò comporterebbe, ad avviso della Banca centrale europea, l'ulteriore vantaggio di incrementare la trasparenza del processo di informazione, dal momento che, escludendo dal disavanzo utilizzato per la procedura per i disavanzi eccessivi, i flussi relativi ai contratti di *swap* e di *forward rate agreement*, i dati sul disavanzo stesso diverrebbero

meno suscettibili di manipolazioni condotte attraverso complesse operazioni finanziarie. La Banca centrale europea propone, poi, al fine di migliorare la qualità dei dati, di assicurare che la compilazione dei dati di previsione sia basata sulle informazioni il più possibile aggiornate, utilizzando a tale scopo i risultati mensili o trimestrali laddove disponibili. Per la Banca Centrale Europea, dovrebbe poi essere concesso ad Eurostat più tempo per verificare i dati, estendendo da tre settimane, come ora previsto, a quattro il termine a sua disposizione per fornire i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico. L'estensione di tale periodo, tuttavia, necessita anche di un'anticipata trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, al fine di non intralciare le procedure amministrative, inclusa, ad esempio, la preparazione dei rapporti sulla convergenza, nelle quali tali dati sono impiegati. Pertanto, la Banca centrale europea propone di anticipare, in futuro, i termini per le segnalazioni. In generale, credo che l'esame della proposta di regolamento potrebbe costituire l'occasione per una più ampia riflessione sui temi relativi alla qualità dei dati statistici, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione dei dati stessi con specifico riferimento ai bilanci degli enti pubblici e degli enti territoriali, nonché alla verifica delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Si tratta di temi di grande rilevanza sistematica che sono, tra l'altro, affrontati espressamente nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica e nella legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, che prevedono, tra l'altro, due importanti disposizioni di delega legislativa relative all'adozione di regole contabili uniformi volti a garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e stabiliscono che le Commissioni bilancio di Camera e Senato possano adottare intese volte a promuovere attività, da svolgere anche in forma congiunta, di analisi delle metodologie seguite dal Governo per l'elaborazione degli an-

damenti tendenziali di finanza pubblica e delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica. Non è peraltro una questione di esclusivo interesse nazionale. Anche in sede europea, infatti, è stata recentemente sottolineata l'esigenza di una armonizzazione tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione al fine di migliorare l'allocatione delle risorse e di garantire una maggiore trasparenza e leggibilità dei conti europei. In questo contesto, ritiene, quindi, che, oltre all'audizione di rappresentanti dell'ISTAT, già deliberata dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrebbe essere utile procedere anche all'audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, nel ritenere che le decisioni in ordine ad ulteriori audizioni da svolgere potranno essere assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi nella giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.

Atto n 213.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di giovedì 3 giugno 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta, fa presente, in relazione ai possibili effetti degli incrementi tariffari connessi al meccanismo di ripartizione dei costi, che il Gestore dei servizi energetici consente l'anticipazione dei servizi di stoccaggio ai soggetti investitori durante il periodo di realizzazione degli stessi, e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni. I servizi comprendono per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e già assegnata, la possibilità di stoccare il gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale. In proposito, precisa che tali servizi sono forniti dal Gestore dei servizi energetici che può avvalersi dell'impresa maggiore di trasporto e che i soggetti investitori sono tenuti a riconoscere al Gestore dei servizi energetici i rispettivi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas a sconto, in regione dei minori servizi offerti, rispetto alle tariffe di stoccaggio. Osserva, poi, che gli oneri relativi all'anticipazione dei benefici ai soggetti investitori, detratta una partecipazione significativa del soggetto che si impegna alla realizzazione di 4 miliardi di metri cubi di stoccaggio, sono fatti valere sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento in capo a tutti i clienti. Al riguardo, precisa che l'incremento atteso della tariffa di trasporto, che incide per meno del 10 per cento sul prezzo finale del gas, principalmente determinato dal valore dell'approvvigionamento della materia prima, dovrebbe essere minimo. Evidenza, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, è prevista una successiva compensazione di quanto anticipato attraverso le tariffe di distribuzione, ed infatti, per garantire la restituzione di quanto anticipato dai clienti finali – e quindi anche

dagli enti della pubblica amministrazione – che non hanno beneficiato inizialmente delle misure introdotte, lo schema di decreto prevede nel momento dell'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio, una restituzione tramite la riduzione dei corrispettivi di distribuzione. In particolare, lo schema di decreto prevede che i diritti all'utilizzo della nuova capacità di stoccaggio in capo ai soggetti investitori che hanno avuto un'anticipazione degli effetti degli stoccaggi, siano ridotti di una quota pari al 10 per cento a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio per un periodo pari al doppio del periodo per cui il soggetto si è avvalso delle anticipazioni. Osserva, quindi, che i servizi corrispondenti a detta quota sono offerti per il medesimo periodo al mercato secondo modalità e a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione, rilevando che il gettito derivante dall'applicazione di detti corrispettivi è destinato a copertura dei costi di distribuzione applicati ai clienti finali. Osserva, inoltre, che se gli enti pubblici si approvvigioneranno per la fornitura di gas sul mercato libero, otterranno un prezzo di acquisto dipendente dalle loro capacità contrattuali, che potrebbe non risentire in modo diretto della variazione delle tariffe di trasporto, ma dell'andamento del mercato. Fa presente, infatti, che, laddove gli stessi enti rimangano in servizio di maggior tutela, continueranno ad ottenere le condizioni economiche stabilite ed aggiornate trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alla pari di tutti i clienti domestici. Da ultimo, ricorda che le misure previste dallo schema del decreto produrranno effetti, quali una maggiore concorrenzialità ed un incremento della liquidità del mercato all'ingrosso, di cui potrà beneficiare l'intero mercato del gas, e quindi tutti i clienti finali.

Quanto agli eventuali riflessi finanziari dei meccanismi sugli squilibri di bilancio del Gestore dei servizi energetici, osserva che il ruolo previsto per il Gestore dei servizi energetici, quale anticipatore degli effetti conseguenti la realizzazione di

nuova capacità di stoccaggio ai soggetti investitori, non determina alcun riflesso finanziario sull'equilibrio di bilancio del Gestore di servizi energetici. Rileva, infatti, che l'articolo 9 prevede che gli oneri necessari perché il Gestore dei servizi energetici possa fornire i servizi di stoccaggio ai soggetti investitori sin da subito, e, quindi, prima che la nuova capacità di stoccaggio sia realizzata, saranno fatti valere sui corrispettivi per il servizio di trasporto applicati alla generalità dei clienti finali del mercato del gas. Ritiene, pertanto, che non sia possibile ipotizzare alcun impatto sul bilancio del Gestore dei servizi energetici. Osserva, inoltre, che poiché il Gestore dei servizi energetici fornisce i servizi aggregando le richieste dei soggetti investitori, può ottimizzare le operazioni di fornitura del servizio di stoccaggio, contenendo l'onore complessivo, avvalendosi della partecipazione, nell'erogazione dei servizi o tramite compensazione economica, dei soggetti obbligati allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio. Precisa, in ogni caso, che la corresponsione ai soggetti investitori dell'anticipazione degli effetti derivanti dalla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio dovrà, comunque, garantire l'allineamento temporale per il Gestore dei servizi energetici con la disponibilità degli importi relativi, sottolineando come la norma è volta a garantire la totale neutralità economica e finanziaria rispetto al bilancio del Gestore dei servizi energetici. Quanto ai compiti attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, precisa che i compiti di vigilanza e controllo assegnati all'Autorità in relazione alle misure introdotte con il decreto rientrano tra quelli stabiliti dalla normativa vigente, e, in particolare, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha istituito l'Autorità stessa. Ricorda, inoltre, che l'Autorità per l'energia elettrica, non percepisce alcun finanziamento pubblico né grava in alcun modo sul bilancio dello Stato, in quanto il suo finanziamento è posto in carico agli operatori economici regolati dei settori dell'energia elettrica e del gas. Per quanto attiene alle modalità di calcolo e di destinazione dei contributi

compensativi per il mancato uso alternativo del territorio, precisa che la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 4, è esclusivamente relativa alla nuova capacità di stoccaggio realizzata a seguito dell'attuazione del provvedimento, mentre invece il contributo relativo alla capacità già esistente rimane disciplinato dall'articolo 2, commi 558 e 559 della legge n. 244 del 2007. Conferma, pertanto, che non vi sono effetti finanziari, in quanto gli importi dei contributi compensativi per le nuove capacità che saranno realizzate, invece che essere ripartiti dalla regione tra tutti i comuni confinanti con quelli sede della nuova infrastruttura di stoccaggio, saranno assegnati unicamente ai comuni dove ha sede l'infrastruttura. Osserva, poi, che la nuova previsione corregge per la nuova capacità la disposizione attuale prevedendo una più equa assegnazione dei contributi, eliminandone l'assegnazione ai comuni confinanti, che non avendo l'occupazione di territorio non subiscono eventuali impatti territoriali negativi derivanti dall'attività di stoccaggio. Relativamente alla richiesta di elementi di valutazione in ordine ai riflessi della nuova disciplina rispetto all'adempimento degli impegni derivanti dal Patto di stabilità interno, osserva che l'importo totale ad oggi corrisposto dalla regione ai comuni confinanti con quelli sede dell'infrastruttura è minimo e che, rimanendo invariata l'assegnazione dei contributi per le capacità di stoccaggio esistenti, non vi saranno riflessi sul Patto di stabilità interno. Rileva, peraltro, che l'intera assegnazione del contributo al comune sede dell'infrastruttura, e la destinazione del 60 per cento dello stesso a cittadini ed imprese presenti nella stessa realtà territoriale, consentirebbe effettivamente di poter compensare il mancato uso alternativo del territorio.

Massimo POLLEDRI (LNP) nel ricordare che le disposizioni della finanziaria 2008 richiamate dal vice ministro Vegas sono il frutto di una comune azione parlamentare al Senato, sottolinea tuttavia che permangono, malgrado i chiarimenti forniti dal vice ministro, taluni dubbi. Fa

riferimento in particolare all'articolo 5, comma 1, che prevede un tetto di 50 milioni di euro per il contributo a carico dell'operatore dominante a fronte dei servizi di stoccaggio messi a disposizione del Gestore dei servizi energetici, mentre la restante parte, peraltro non quantificata, ricadrebbe sulle tariffe, senza alcun limite di aumento. Richiama in merito una nota dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, secondo la quale la somma di 50 milioni sarebbe insufficiente e servirebbero circa 200 milioni, con uno spostamento sulle tariffe dei restanti 150 milioni. Sul punto ritiene che la Commissione dovrebbe esprimersi. Anche con riferimento alle modalità di revisione delle tariffe, sottolinea come sia improprio l'affidamento all'autorità di regolazione della fissazione delle medesime, mentre essa dovrebbe essere svolta dal Governo. Rileva inoltre come vi sia una complicazione ulteriore con riferimento alla ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo, in particolare per i comuni. Ritiene comunque che la Commissione dovrebbe formalmente richiedere una relazione tecnica.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare come sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di poter valutare gli elementi informativi forniti dal rappresentante del Governo, osserva come ad una prima lettura potrebbe ritenersi che esso determini nel complesso effetti economici e finanziari positivi, giudicando comunque necessaria una verifica in ordine alle sue ricadute sul sistema tariffario.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, osserva che la ratio del provvedimento è quella di favorire lo stoccaggio del gas naturale sul territorio nazionale, in modo da contrastare il rischio di picchi stagionali nei prezzi, dovuti alle oscillazioni della domanda e, pertanto, appare suscettibile di determinare nel lungo periodo effetti benefici anche per gli utenti.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, ricorda che l'articolo

17, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 196 del 2009 stabilisce l'obbligo di corredare gli schemi di decreti legislativi presentati alle Camere per il parere da relazione tecnica e quindi propone, aderendo alla richiesta dell'onorevole Polledri, di deliberare la richiesta di una relazione tecnica, da trasmettersi entro due settimane.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel concordare con la proposta di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ritiene che sia censurabile il comportamento del Governo che non ha provveduto, sin dal momento della trasmissione dello schema, a corredarlo

della prescritta relazione tecnica, in linea con quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la trasmissione, entro due settimane, di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, ultimo periodo e comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03005 Barbato: Indagini nei confronti del Colonnello della Guardia di finanza Salvatore Paglino	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	78
5-03006 Fugatti: Proroga dei termini di versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore	75
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	80
5-03007 Fluvi: Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti che hanno usufruito della procedura per la regolarizzazione dei capitali detenuti illegalmente all'estero	75
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	81
5-03008 Occhiuto: Adozione del decreto ministeriale per la determinazione delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le zone franche urbane	76
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	82
Sui lavori della Commissione	76

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria	77
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Corrado Passera, Consigliere Delegato e Chief Executive Officer di Intesa Sanpaolo Spa, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati	77
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che su richiesta del rappresentante del Governo, concorde il presentatore, lo svolgimento dell'interrogazione Milo n. 5-03004 è rinviato ad altra seduta.

5-03005 Barbato: Indagini nei confronti del Colonnello della Guardia di finanza Salvatore Paglino.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BARBATO (IdV), sottolinea preliminarmente come il suo gruppo intenda esercitare una funzione di controllo, a presidio della trasparenza, dell'autonomia e dell'indipendenza del Corpo della Guardia di finanza, i cui esponenti, ove sottoposti a indagini da parte della magistratura, non devono godere di alcun trattamento privilegiato rispetto agli altri cittadini.

L'atto di sindacato ispettivo intende invece fare luce sul dubbio, invalso in molti, che gli appartenenti alla Guardia di finanza o ad altre forze dell'ordine, qualora indaghino su reati che coinvolgono la pubblica amministrazione o esponenti politici, corrano il rischio di trovarsi coinvolti in vicende, anche giudiziarie, che ne danneggiano la reputazione personale, oltre a gettare discredito sul corpo di cui fanno parte.

In particolare, per quanto riguarda la vicenda affrontata dall'interrogazione, evidenzia come le accuse inizialmente formulate a carico del colonnello della Guardia di finanza Salvatore Paglino per i reati di peculato e di atti persecutori (cosiddetto «*stalking*»), che sembrano ora sostanzialmente ridimensionarsi, diano l'impressione che egli si sia trovato in una condizione di isolamento istituzionale, in ragione del ruolo da lui stesso svolto in alcune delicate indagini che hanno riguardato il Presidente del Consiglio ed altri politici.

Chiede, pertanto, che il Governo compia ogni sforzo per garantire l'autonomia e l'indipendenza del Corpo della Guardia di finanza.

5-03006 Fugatti: Proroga dei termini di versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore.

Maurizio FUGATTI (LNP), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03007 Fluvi: Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti che hanno usufruito della procedura per la regolarizzazione dei capitali detenuti illegalmente all'estero.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD), nel richiamare le considerazioni già svolte dalla propria parte politica in ordine all'esiguità dell'imposta straordinaria richiesta a coloro che hanno fruito della regolarizzazione delle attività detenute illegalmente all'estero, prevista dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, ricorda come l'ammontare della stessa imposta sia stato determinato presumendo che le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero avessero generato, nell'ultimo quinquennio, un rendimento pari al 2 per cento annuo.

A tale riguardo evidenzia come tale ipotesi di rendimento risulti estremamente bassa, anche alla luce del fatto che, come si evince anche dai dati contenuti nella relazione annuale presentata all'Assemblea della Banca d'Italia dal Governatore Draghi lo scorso 31 maggio, il tasso medio effettivo di rendimento dei Buoni poliennali del Tesoro è stato pari, nel quinquennio 2004-2008, al 4 per cento.

Essendo realistico assumere che i capitali detenuti all'estero, e successivamente regolarizzati, abbiano ottenuto rendimenti almeno uguali, se non superiori, a quelli conseguibili attraverso l'investimento in

BTP, ritiene che il rimpatrio o la regolarizzazione sia stata consentita a fronte di un prelievo sostanzialmente irrisorio.

A tale proposito ricorda come altri Paesi, non soltanto dell'Unione europea, abbiano consentito la regolarizzazione delle attività illecitamente detenute all'estero, ma abbiano richiesto il versamento delle relative imposte in misura ordinaria, prevedendo il pagamento in forma ridotta delle sole sanzioni.

In tale contesto ritiene che il Governo, nel quadro della pesante manovra finanziaria appena adottata, dovrebbe imporre ai soggetti che hanno usufruito della predetta procedura di regolarizzazione un contributo aggiuntivo, rapportato quanto meno al rendimento dei BTP nel quinquennio 2004-2008.

Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta.

5-03008 Occhiuto: Adozione del decreto ministeriale per la determinazione delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le zone franche urbane.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva come la risposta del Sottosegretario appaia preoccupante, in quanto conferma il timore che le previsioni di cui all'articolo 43, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 78 del 2010, relative all'istituzione delle cosiddette « zone a burocrazia zero », vanifichino del tutto l'istituto delle zone franche urbane, in quanto tali norme utilizzano le già scarse risorse finanziarie stanziata dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 per l'istituzione delle zone franche.

Esprime pertanto perplessità rispetto a tale scelta del Governo, evidenziando come le zone franche urbane costituiscano uno

strumento di sostegno snello, di natura sostanzialmente automatica, mentre la normativa di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 78 prevede una procedura molto più complessa, attribuendo ai sindaci – ove la zona a burocrazia zero coincida con la zona franca urbana – il potere di concedere contributi alle nuove iniziative produttive realizzate in tali aree.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Marco CAUSI (PD) desidera esprimere alcune considerazioni sul disegno di legge C. 3118, recante individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, all'esame della Commissione in sede consultiva della Commissione nella seduta di domani, al fine di segnalare al relatore alcuni aspetti considerati rilevanti dal suo gruppo.

In primo luogo, in merito agli articoli 2 e 3, i quali recano l'elenco delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, ritiene opportuno inserire in tale ambito anche la funzione relativa alla gestione dei tributi e delle entrate proprie di tali enti.

Crede invece che gli articoli 13-*bis* e 23-*bis*, recanti, rispettivamente, delega al Governo per definire una disciplina organica delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d'Italia e disposizioni sulla possibilità, per i Presidenti delle regioni, di avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati dello Stato, non abbiano alcun legame con il contenuto proprio del provvedimento.

Per quanto riguarda l'articolo 29, comma 2, che, tra l'altro, inserisce nel Testo unico delle disposizioni sugli enti locali, i nuovi articoli 147-*quater* e 147-*sexies*, concernenti, rispettivamente, i controlli sulle società partecipate dagli enti locali ed ai controlli sugli organismi gestionali partecipati dai medesimi enti, considera necessario coordinare tra loro tali

disposizioni, che risultano in gran parte analoghe, facendo rifluire il contenuto dell'articolo 147-*quater* nel testo dell'articolo 147-*sexies* ed integrando opportunamente quest'ultimo, nel senso di renderlo applicabile anche alle società partecipate.

Relativamente al comma 8 dell'articolo 151 del TUEL, modificato dall'articolo 29, comma 3, il quale prevede che al rendiconto gli enti locali sia allegata una relazione sull'efficacia dell'azione condotta dalla Giunta dell'ente, suggerisce l'opportunità di rafforzare tale previsione, stabilendo che la relazione debba utilizzare i dati ottenuti dalle attività di controllo di gestione e recare una quantificazione dei servizi offerti, dei costi unitari dei servizi e del grado di copertura dei fabbisogni, prevedendo inoltre che, per le province ed i comuni con popolazione al di sopra di 15.000 abitanti, la relazione stessa sia redatta in forma di bilancio sociale.

Auspica quindi che il relatore sul provvedimento voglia tener conto di tali rilievi in sede di formulazione della sua proposta di parere.

Ivano STRIZZOLO (PD) esprime perplessità circa le modifiche apportate dall'articolo 30 del disegno di legge C. 3118, all'articolo 234 del TUEL, in particolare laddove si consente ai comuni aventi una popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti di affidare la funzione di revisione economico-finanziaria ad un revisore unico, anziché ad un organo collegiale di tre membri. Ritene infatti che tale previsione rischi di pregiudicare l'efficacia della revisione stessa, in contrasto con le esigenze di trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione, nonché con gli interessi degli stessi comuni.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ritiene che le considerazioni formulate sul dise-

gno di legge C. 3118 potranno essere approfondite in occasione dell'esame, in sede consultiva, del predetto disegno di legge, che si concluderà nella seduta di domani. Assicura, comunque, nella sua qualità di relatore sul provvedimento, che i rilievi espressi saranno attentamente valutati ai fini della predisposizione della proposta di parere, tenendo naturalmente conto degli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 giugno 2010.

Audizione di rappresentanti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 giugno 2010.

Audizione del dottor Corrado Passera, Consigliere Delegato e Chief Executive Officer di Intesa Sanpaolo Spa, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.

ALLEGATO 1

5-03005 Barbato: Indagini nei confronti del Colonnello della Guardia di finanza Salvatore Paglino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla vicenda evidenziata con l'interrogazione in esame il Comando Generale della Guardia di finanza ha riferito che nei riguardi del Tenente Colonnello Salvatore Paglino è stata eseguita, il 31 maggio 2010, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento penale (n. 14218/09 R.G.N.R.) incardinato presso il Tribunale di Bari.

L'ufficiale superiore è indagato per i reati di:

a) concorso continuato in peculato, in quanto si sarebbe appropriato di utenze fisse e mobili, di cui aveva la disponibilità per ragioni d'ufficio, per effettuare chiamate personali;

b) rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e *stalking*.

Per effetto della citata misura restrittiva della libertà personale, l'interessato è da considerarsi sospeso precauzionalmente dall'impiego, a titolo obbligatorio, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (il relativo provvedimento è in corso di formalizzazione).

Il predetto Comando Generale precisa, inoltre, che, come risulta agli atti, il tenente colonnello Paglino nell'anno 1997 è stato richiamato, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento di disciplina militare, per non aver esercitato, quale Comandante dell'allora Gruppo di Catanzaro, una adeguata azione di controllo sull'attività di riorganizzazione dello schedario in dotazione a un Reparto dipendente.

È stato oggetto di un procedimento penale acceso presso l'Autorità Giudiziaria

di Crotona nel 2003 in ordine alle ipotesi di reato di peculato e abuso d'ufficio.

La vicenda in questione è stata archiviata sia dall'Autorità Giudiziaria procedente, che, ha escluso responsabilità penali dell'interessato, sia in ambito amministrativo.

Nell'anno 2005 è stato destinatario di un esposto anonimo per fatti analoghi a quelli del procedimento penale che lo aveva riguardato nel 2003. L'esposto, sottoposto al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Crotona, che non ha ritenuto di iscrivere alcuna persona nel registro degli indagati, è stato successivamente archiviato anche in ambito amministrativo.

Per quanto attiene ai meccanismi di monitoraggio e controllo interni al Corpo della Guardia di Finanza, volti ad escludere l'uso di dotazioni di servizio per scopi privati, il Comando Generale ritiene utile evidenziare che i militari del Corpo soggiacciono, oltre che alla Costituzione e alle leggi ordinarie:

1) ai codici penali militari di pace e di guerra;

2) alla legge sui principi (11 luglio 1978, n. 382) e al Regolamento di disciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545);

3) alle leggi di Stato, nel cui ambito sono previste rigorose misure disciplinari e cautelari applicabili, tra l'altro, in caso di commissione di gravi reati ed illeciti di natura amministrativa (oltre a quelle già previste nell'ambito del Testo unico sul pubblico impiego, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

4) a un codice deontologico interno;

5) a numerose circolari interne in materia di azione di comando e disciplina, attività di servizio nei diversi settori e gestione amministrativa.

Tale complesso normativo prevede rigorose misure di monitoraggio e controlli interni, infatti, nel settore della telefonia, puntuali disposizioni in materia sono contenute in una specifica circolare (« Disciplina sulla dotazione dei sistemi di telefonia del Corpo » – n. 72957/5432 in data 4 marzo 2008), che in sintesi prevede:

1) un definito piano di assegnazione delle utenze fisse e mobili, correlato ad effettive esigenze di servizio;

2) la possibilità di effettuare chiamate « personali », con addebito a carico dell'utente, attraverso l'anteposizione di un codice al numero da chiamare (funzione « *dual billing* »);

3) la ricognizione, con cadenza annuale, delle esigenze di servizio che deter-

minano l'assegnazione delle utenze mobili « operative » (cioè con traffico uscente a carico dell'Amministrazione);

4) il rilascio di una dichiarazione di responsabilità da parte dell'assegnatario di dotazione telefonica di servizio, affinché sia attestato che il traffico a carico dell'Amministrazione sia effettuato nell'esclusivo interesse del servizio;

5) specifici meccanismi di autorizzazione e controllo da parte dei Dirigenti dei Comandi responsabili della gestione delle risorse. Più in particolare è prevista un'attività di monitoraggio dei costi di telefonia fissa e mobile attraverso *report* bimestrali. Nell'ipotesi di fondato sospetto di irregolarità amministrative, sono disposte – da parte dei Comandanti competenti – appropriate attività di controllo e verifica.

Inoltre, un'analitica disciplina riguardante la gestione e l'utilizzo delle autovetture di servizio è contenuta nelle « Istruzioni sul servizio automobilistico », che il Corpo ha emanato già da tempo e costantemente aggiornato.

ALLEGATO 2

5-03006 Fugatti: Proroga dei termini di versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla richiesta di proroga della scadenza dei versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore, si fa presente che è di imminente emanazione un provvedimento con il quale il Governo interviene nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti.

Tale intervento verrà adottato in considerazione della contingente situazione economica che ha comportato la profonda revisione degli studi di settore, per venire incontro anche alle richieste delle categorie rappresentative dei soggetti interessati.

ALLEGATO 3

5-03007 Fluvi: Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti che hanno usufruito della procedura per la regolarizzazione dei capitali detenuti illegalmente all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il documento in esame attiene la normativa in materia di emersione di attività detenute all'estero, introdotta dal decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

In particolare, si propone, per i soggetti che hanno usufruito della procedura di regolarizzazione, il pagamento di un contributo aggiuntivo determinato, fissando ad una soglia superiore al 20 per cento annuo il rendimento presuntivo dei capitali detenuti all'estero nel periodo di riferimento.

Al riguardo, preliminarmente è opportuno far presente che le disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2009 si configurano come misure di carattere « non permanente » volte a favorire l'emersione di attività sia finanziarie sia di altra natura, detenute all'estero in violazione della normativa fiscale.

La possibilità di accedere alla regolarizzazione si è quindi caratterizzata proprio per la temporaneità della disciplina introdotta, essendo stato previsto per la sua attivazione un arco temporale limitato

(inizialmente dal 15 settembre al 15 dicembre 2009, successivamente prorogato fino al mese di aprile 2010).

In concreto, attraverso l'emersione si è consentito di far rientrare in Italia denaro e attività di natura finanziaria (rimpatrio) oppure di continuare a mantenere le attività all'estero (regolarizzazione).

Alla luce di quanto riferito, il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate rilevano che si è, quindi, in presenza di situazioni giuridiche ormai definite, in relazione alle quali non sembra possibile intervenire.

Per quanto concerne poi la considerazione sulla circostanza che i capitali detenuti all'estero e successivamente regolarizzati abbiano ottenuto rendimenti superiori al 2 per cento annuo, misura presa come parametro del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate, si evidenzia che nella fattispecie si tratta di una presunzione assoluta che esplica effetti esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria, senza tener conto del reale rendimento conseguito e, quindi, non incide in alcun modo sui profili applicativi della normativa sullo scudo fiscale.

ALLEGATO 4

5-03008 Occhiuto: Adozione del decreto ministeriale per la determinazione delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le zone franche urbane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si chiede di conoscere le eventuali iniziative volte ad adottare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – di cui all'articolo 1, comma 341-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – per la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le Zone franche urbane.

I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria stanno in verità proseguendo i lavori d'intesa con le altre amministrazioni coinvolte, per la stesura del provvedimento in questione.

Non si possono del resto sottacere le alterne vicende della norma primaria riguardante le Zone franche urbane, recentemente abrogata dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 194 del 2009 e, poi, ripristinata in sede di conversione del medesimo decreto-legge per effetto di una soppressione della disposizione abrogativa. Né tacere i non indifferenti problemi tecnici connessi con l'eventuale coniugazione delle risorse effettivamente stanziare e la gestione di un beneficio articolato su quattro diverse esenzioni (imposte sui redditi, IRAP, ICI e contributi previdenziali).

Va poi segnalato l'articolo 43, comma 2, lettera *b*), del recentissimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha previsto l'istituzione delle Zone a burocrazia zero.

Per le Zone a burocrazia zero, eventualmente coincidenti con le ZPU presenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Cala-

bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si consente al Sindaco territorialmente competente di concedere contributi diretti alle nuove iniziative produttive, ivi avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 (31 maggio 2010), utilizzando le stesse risorse stanziare dal comma 340 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Il nuovo strumento agevolativo, oltre a distinguersi dal regime delle Zone franche urbane per la modalità di erogazione del beneficio (non più sotto forma di esenzione fiscale ma di contributo diretto), diverge, altresì, per l'ambito soggettivo di applicazione, circoscritto alle sole nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data del 31 maggio 2010 (il regime ZFU è, invece, fruibile dalle piccole e microimprese che hanno iniziato una nuova attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 e da quelle che hanno iniziato la propria attività antecedentemente al 1° gennaio 2008 ma in quest'ultimo caso nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 *de minimis*).

Data l'identità delle risorse disponibili, l'attivazione delle Zone a burocrazia zero, rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, costituisce ora inevitabilmente una eventualità del tutto preeliminabile rispetto alla applicazione del più risalente strumento delle ZFU.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli (<i>Discussione e approvazione</i>)	83
<i>ALLEGATO (Testo approvato dalla Commissione)</i>	87

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, su questioni attinenti il suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	86
AVVERTENZA	86

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.20.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la

trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, giungendo all'elaborazione di un nuovo testo. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 3 giugno 2010.

In considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, propone quindi che la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, ringraziando la Presidente e i colleghi, ricorda l'importanza del provvedimento, che consente di riconoscere il diritto allo studio a persone con un'intelligenza alle volte sopra la media, ma che hanno delle difficoltà di apprendimento e che necessitano quindi di un intervento di sostegno. Si dichiara, infine, favorevole ad adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Guido VICECONTE concorda con il relatore, ricordando che si tratta di una legge attesa da tempo, che darà grandi risultati. Auspica che il Senato non apporti modifiche al provvedimento, come approvato dalla Commissione cultura della Camera.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone, quindi, di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 479, 994 e 1001, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, sul quale le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il prescritto parere.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 14.35 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta sospesa alle 14.30, riprende alle 14.35.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base in esame. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

La Commissione approva quindi l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

La Commissione approva quindi l'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

La Commissione approva quindi l'articolo 6.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

La Commissione approva quindi l'articolo 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

La Commissione approva quindi l'articolo 8.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

La Commissione approva quindi l'articolo 9.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, propone una correzione formale ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, nel senso di aggiungere all'articolo 1, commi 2 e 5, dopo la parola: « disturbo » la seguente: « specifico ».

La Commissione approva.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, ricordando che l'Italia era l'unico Paese che non aveva affrontato ancora il problema e che si tratta comunque di un primo passo, al quale devono seguire ulteriori interventi.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, auspicando che il Senato non modifichi il testo e che si possa quindi pervenire all'approvazione della legge prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Maria Letizia DE TORRE (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, rilevando peraltro che si tratta di un intervento importante che, però, non produrrà effetti concreti se non sarà accompagnato dall'impegno delle singole scuole sul tema.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, sottolineando che si tratta di un obiettivo importante, raggiunto dalla Commissione.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio

gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, auspicando che il provvedimento non venga modificato al Senato e sottolineando l'importanza di aver previsto lo stanziamento di risorse economiche per la soluzione del problema oggetto del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che con il provvedimento in oggetto si giunge a compimento di un lavoro portato avanti per tanti anni, restituendo la dignità agli studenti con disturbi specifici di apprendimento, con un'opportuna differenziazione dei percorsi scolastici.

Avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Pone, quindi, in votazione finale per appello nominale, la proposta di legge C. 2459, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, adottata come testo base.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge 2459, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base, risultando quindi assorbite le abbinate proposte di legge C. 479, C. 994 e C. 1001 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, su questioni attinenti il suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Svolgono alcune considerazioni preliminari sui temi oggetto dell'audizione Emilia Grazia DE BIASI (PD), Giuseppe GIULIETTI (Misto), Benedetto Fabio GRANATA (PdL), Gabriella CARLUCCI (PdL), Eugenio MAZZARELLA (PD), Giancarlo MAZZUCA (PdL), Pierfelice ZAZZERA (IdV) e Manuela GHIZZONI (PD).

Il ministro Sandro BONDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, rispondendo ai quesiti posti.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta a Firenze e Prato, il 18 maggio 2010.

SEDE CONSULTIVA

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.) (Parere alla VIII Commissione).

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati (Nuovo testo C. 3118 Governo e abb.) (Parere alla I Commissione).

SEDE REFERENTE

*Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
C. 2393 Pisicchio.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia).

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati « DSA », che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

ART. 2.

(Finalità).

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

ART. 3.

(Diagnosi).

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

ART. 4.

(Formazione nella scuola).

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

ART. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto).

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

ART. 6.

(Misure per i familiari).

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7.

(Disposizioni di attuazione).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di

verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 8.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

ART. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Federcasa e di rappresentanti della Confederazione Nazionale Inquilini Associati (CONIA) (*Svolgimento e conclusione*) 90

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Atto n. 219 (*Esame e rinvio*) 91

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Federcasa e di rappresentanti della Confederazione Nazionale Inquilini Associati (CONIA).

(Svolgimento e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luciano CECCHI, *presidente di FEDERCASA*, Tiziano MARAMOTTI, *presidente di CONIA*, e Giovanni BERTACCHE, *vicepresidente nazionale di CONIA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Vincenzo GI-BIINO (PdL).

Luciano CECCHI, *presidente di FEDERCASA*, Emidio Ettore ISACCHINI, *vicepresidente FEDERCASA* e Giovanni BERTACCHE, *vicepresidente nazionale di CONIA*, forniscono ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia.

Atto n. 219.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340 recante « Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1999 ».

Fa presente che l'articolo 20 ha modificato l'articolo 1, comma 4, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (« legge Bassanini ») aggiungendo un periodo finale con il quale si dispone che alle modifiche alla rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle regioni, previa intesa in sede di Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le commissioni parlamentari competenti per materia.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 1, comma 4, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1 comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, ha individuato tra i compiti di rilevo nazionale quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, ovvero, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, con i decreti legislativi di conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi.

Il decreto legislativo n. 112 del 1998, agli articoli 99 e 101, ha conferito quindi alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative relative alla viabilità non espressamente indicate dal decreto stesso e ha previsto che si operasse il trasferimento al demanio delle regioni di tutte le strade e autostrade già appartenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.

L'articolo 98 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comma 1, lettera *a*), ha invece mantenuto allo Stato le funzioni di « pianificazione pluriennale della viabilità », e di « programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale », e, al comma 2, ha previsto, ancora fra le funzioni mantenute allo Stato, l'individuazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale.

Il citato trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale previsto dall'articolo 101, comma 1, è stato operato con il decreto del Presidente del Consiglio 21 febbraio 2000, cui ha fatto seguito il decreto 12 ottobre 2000 con cui sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ammi-

nistrativi in materia di viabilità di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000 sono stati fissati i criteri di ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali di tali risorse.

In data 22 dicembre 2000 sono stati poi adottati, tra gli altri, tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi alle regioni Puglia, Basilicata e Campania, recanti il trasferimento di beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni citate ed ai rispettivi enti locali.

Quanto più specificamente al contenuto del provvedimento in esame, rileva che esso ha ad oggetto una serie di modifiche alla classificazione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, in conformità alle richieste di modifica avanzate dalle rispettive giunte regionali.

Tali modifiche sono volte ad aggiornare le progressive chilometriche di alcune strade statali che recentemente hanno subito una variazione, al fine di far coincidere i confini dei Compartimenti ANAS con quelli regionali. Vengono, poi, classificate come statali alcune strade realizzate e gestite dall'Anas che non figurano nella rete nazionale nonché alcune tratte, attualmente non classificate come strade d'interesse statale ma solo regionale o provinciale, inserite lungo percorsi viari di interesse nazionale. Vengono, inoltre, declassificati alcuni tratti stradali sottesi da varianti.

In particolare l'articolo 1, commi 1-4, dello schema in esame rinvia agli allegati A, B e C per le modifiche alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale allegata al decreto legislativo n. 461/1999. Tali allegati provvedono a riscrivere interamente le parti dell'allegato relative alle tre regioni considerate, modificando l'estensione della rete d'interesse nazionale vigente nelle regioni in esame. Agli allegati D, E ed F si provvede

alla sostituzione delle rispettive tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale.

Fa notare che l'unica tratta contemplata dal testo vigente degli allegati modificati che non compare più nel nuovo testo previsto dagli allegati allo schema in esame è il tratto sotteso dalla Variante ASI di Avellino dal km 302,645 al km 304,179 della S.S. 7 Via Appia. Tale tratto è stato espunto, in quanto inserito a causa di un mero errore materiale, come segnalato nella relazione illustrativa e come risulta dalla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 15 gennaio 2010, allegata alla citata relazione.

Rileva poi che l'articolo 1, comma 5, dispone che il trasferimento delle strade inserite nelle reti stradali nazionale e regionale avverrà con le modalità e le condizioni definite dai successivi articoli. L'articolo 1, comma 6, disciplina la rettificazione di eventuali imprecisioni nelle tabelle allegata al presente schema. Viene previsto uno specifico *iter* che dovrà terminare con l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio per la ripubblicazione delle tabelle corrette. L'articolo 2 stabilisce che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59/1997, si provvederà alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle Regioni e alle Province. Viene altresì specificato che tale rideterminazione riguarderà esclusivamente i tratti riclassificati. L'articolo 3 dispone che l'operatività del trasferimento dei tratti riclassificati è subordinata alla rideterminazione delle risorse e all'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali.

Ritiene che, se tale disposizione, come sembra, si riferisce (come l'articolo 2, comma 1) ai soli tratti contrassegnati dal simbolo (*), allora appare opportuna una sua riformulazione atta ad esplicitarlo. Infine, l'articolo 4 reca una norma di chiusura in base alla quale restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel de-

creto legislativo n.461/1999 e nel decreto del Presidente del Consiglio 21 febbraio 2000.

Ricorda, infine, che sullo schema in esame è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni in data 6 maggio 2010, nonché i pareri favorevoli delle regioni interessate e dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture stradali, e dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Nel trasmettere il proprio parere favorevole, la Regione Campania ha colto l'occasione per sottolineare «le difficoltà di gestione della rete viaria» affidate alla Provincia di Napoli (strade regionali ex S.S. 87 N.C., ex S.S. 162 dir, ex S.S. 162 N.C. ed ex S.S. 145 dir), a «causa dell'insufficienza dei fondi assegnati». La medesima provincia – secondo quanto si legge nella nota della Regione – ha altresì «evidenziato che i parametri utilizzati nel riparto dei fondi (estesa chilometrica) non tengono conto della tipologia delle strade ... né dell'usura dovuta agli intensi flussi di traffico» e che i finanziamenti concessi annualmente non tengono conto «degli svincoli, che si valutano pari a circa 50 km, e delle aree sottostanti i viadotti, insistenti sulla rete viaria di competenza di detta Provincia, che da una stima sommaria ammontano a 1.100.000 m²».

Conclude facendo presente che, sulla base di tali considerazioni, la Regione Campania chiede l'assegnazione, nell'ambito della rideterminazione delle risorse che seguirà all'emanazione dello schema in esame, di fondi aggiuntivi per la «gestione e manutenzione sia degli ulteriori 50 km sia delle aree sottostanti i viadotti, in modo da consentire una efficiente e puntuale manutenzione della rete viaria assegnata».

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Nuovo testo C. 3118 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge C. 3118 Governo recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del governo. Riordino di enti ed organismi decentrati», così come risultante dagli emendamenti approvati.

Si tratta di un provvedimento particolarmente importante, che segna un ulteriore passo avanti in direzione della riforma in senso federalista della Repubblica. Sotto questo profilo, appaiono particolarmente significative, ad esempio, le disposizioni che, in attuazione del dettato costituzionale, individuano le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (articolo 117, secondo comma lettera *p*) della Costituzione, nonché quelle che delegano il Governo all'adozione di una Carta delle autonomie locali

che riunisca e coordini sistematicamente in un unico codice il complesso delle norme statali che disciplinano gli enti locali.

Prima di passare all'illustrazione delle disposizioni di più stretto interesse della Commissione, sottolinea peraltro un punto a suo avviso particolarmente qualificante del provvedimento, che è quello della scelta politica di porre alla base delle opzioni giuridiche e ordinamentali quei principi di responsabilità e di rappresentatività che sono alla base dell'esperienza e dell'azione quotidiana delle istituzioni territoriali, chiamate a dare risposta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da tali principi discendono scelte importanti dirette a ridisegnare il sistema-Paese, a renderlo più moderno e a rilanciarne la competitività. Si riferisce alle disposizioni dirette a eliminare le duplicazioni e le sovrastrutture amministrative, a razionalizzare gli enti e gli organismi di governo locale, a implementare gli strumenti di controllo e di verifica delle responsabilità degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti locali, a perseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella erogazione dei servizi alla comunità, facendo il possibile per giungere ad un rilancio del territorio capace di coniugare omogeneità delle prestazioni e sostegno delle vocazioni delle singole realtà.

Passando, quindi, all'illustrazione del contenuto del provvedimento, e in particolare alle norme che presentano profili di competenza della VIII Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 2 che, nell'enucleare le funzioni fondamentali dei comuni, fa riferimento a funzioni che investono settori di competenza della Commissione, quali l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunali (lettera *g*); l'edilizia e il controllo del territorio (lettera *l*); la pianificazione urbanistica e la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale (lettera *m*); l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile (lettera *n*); la

costruzione e la manutenzione di strade comunali (lettera *o*). Si tratta di funzioni che già attualmente sono riconosciute ai comuni, ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Richiama l'attenzione sul comma 3 dell'articolo 8 che, ai fini dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, prevede l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, previa fissazione con legge regionale degli ambiti ottimali di popolazione e territorio.

Quanto invece alle funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 3, afferiscono all'ambito di competenza della Commissione le funzioni fondamentali in materia di: organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale; pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; gestione integrata degli interventi di difesa del suolo; prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile; tutela e valorizzazione dell'ambiente, ivi compresi i controlli sugli scarichi di acque reflue e sulle emissioni atmosferiche, programmazione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo; costruzione e manutenzione di strade provinciali.

Anche per le province, rileva peraltro che si tratta in gran parte di funzioni già indicate come di competenza provinciale dal testo unico enti locali, il cui articolo 19 assegna loro le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, tra l'altro, nei seguenti settori: difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; viabilità e trasporti; organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; pro-

tezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali.

Rileva, peraltro, che rispetto al testo vigente delle funzioni fondamentali delle province, l'articolo 3 non annovera le citate funzioni in materia di protezione della flora e della fauna, di parchi e riserve naturali e di tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche.

Allo scopo di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, la norma di chiusura di cui all'articolo 7 vieta l'attribuzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province ad enti o agenzie statali o regionali o ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite, con contestuale individuazione delle sanzioni nella cessazione dei finanziamenti e nella nullità degli atti adottati in contrasto con tale norma. Ritiene che la norma andrebbe verificata nel concreto contesto dell'azione amministrativa svolta dai diversi soggetti e istituzioni territoriali. Pensa, ad esempio, per rimanere negli ambiti di competenza della VIII Commissione, all'opportunità di un riscontro degli eventuali effetti derivanti dall'applicazione della norma sul complesso delle attività svolte attualmente dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Proseguendo nell'illustrazione delle disposizioni di interesse della VIII Commissione, rileva che, in coerenza con l'impostazione generale del provvedimento, l'articolo 9 reca una delega al Governo ad adottare, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, un decreto legislativo recante l'individuazione e il trasferimento di ulteriori funzioni amministrative oggi esercitate dallo Stato o da enti pubblici che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, sono attribuite, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a comuni, province, città metropolitane e regioni, e quindi l'individuazione delle funzioni amministrative che restano attribuite allo Stato.

Il successivo articolo 12, comma 1, prevede, invece, che nelle materie di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni provvedono con legge regionale alla soppressione o accorpamento delle strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni allocate ai comuni e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.

Segnala, inoltre, che il comma 2 dello stesso articolo 12 attribuisce al Governo, in caso di inerzia delle regioni, il potere di provvedere in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

Aggiunge che l'articolo 19 dispone la soppressione di tutti i consorzi fra enti locali per l'esercizio di funzioni, escludendo dalla soppressione i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi e i bacini imbriferi montani istituiti in forza della legge n. 959 del 1953. Al riguardo, segnala che nella legge finanziaria per l'anno in corso, da un lato, è già prevista, all'articolo 2, comma 186, l'abolizione dei consorzi di funzioni fra enti locali, seppure sulla base di specifici atti da adottarsi da parte dei comuni; dall'altro lato, che il successivo comma 186-bis dello stesso articolo 2 dispone la soppressione, entro un anno, delle Autorità d'ambito territoriale (AATO) e la contestuale riattribuzione con legge regionale delle loro funzioni.

Infine, l'articolo 26, recante misure organizzative in favore dei piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti), prevede che le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici (previste dall'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 – cosiddetto Codice appalti –) vengano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente, in conformità ai requisiti richiesti dal comma 5 del citato articolo 10. A proposito di

quest'ultima misura, fa peraltro presente che essa è già contenuta nella proposta di legge C. 54, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli, attualmente all'esame delle Commissioni riunite V e VIII.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 97

INTERROGAZIONI:

5-02886 Iannuzzi: Introduzione del nuovo sistema tariffario sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e relative modalità organizzative 98

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 101

5-02906 Codurelli: Impossibilità di prenotare ed acquistare sul sito Internet di Trenitalia biglietti ferroviari per posti dedicati ai soggetti diversamente abili 99

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 103

5-02928 Lanzarin: Modalità e tempi di finanziamento e realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova 100

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 105

AVVERTENZA 100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.35.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Nuovo testo C. 3118 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, rileva che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 3118, di iniziativa del Governo, come emendato dalla I Commissione. Il provvedimento – collegato alla manovra di finanza pubblica – modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una « Carta delle autonomie locali », finalizzata a raccogliere e coordinare le disposizioni in materia. Il disegno di legge, in particolare, mira ad assicurare piena attuazione delle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione sugli enti locali, perseguendo un'efficiente allocazione delle funzioni, razionalizzando l'apparato pubblico locale, e riducendo le spese complessive.

Con riferimento alla materia di interesse della IX Commissione, segnala in

primo luogo l'articolo 2, che individua le funzioni fondamentali dei comuni. Fra queste vengono indicate la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, e le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale [lettera p)].

Rileva inoltre che l'articolo 3, che elenca le funzioni fondamentali delle province, comprende fra queste la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale [lettera p)], nonché la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente [lettera q)].

L'articolo 4 inserisce, fra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali [lettera d)], nonché la mobilità e la viabilità metropolitane [lettera e)].

Segnala inoltre che l'articolo 29 del disegno di legge introduce alcuni articoli aggiuntivi al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; fra questi, l'articolo 147-*quater* disciplina i criteri per l'esercizio dei controlli sulle società partecipate. Tali società rappresentano uno dei principali strumenti giuridico-organizzativi mediante i quali gli enti locali gestiscono l'esercizio delle attività di trasporto pubblico locale. In particolare, il nuovo articolo 147-*quater* prevede che l'ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. L'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo *standard* qualitativi e quantitativi, e organizzare un

idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. È inoltre previsto che l'ente locale proceda al monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, preannunciando comunque che è propria intenzione presentare una proposta di parere favorevole.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 15.30.

5-02886 Iannuzzi: Introduzione del nuovo sistema tariffario sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e relative modalità organizzative.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, prende atto dell'articolata risposta del Governo, che tuttavia non fissa chiaramente tempi certi per l'introduzione del nuovo meccanismo tariffario differenziato, che giudica assolutamente necessario per venire incontro alle giuste e fondate esigenze

della utenza, soprattutto dei tanti cittadini che ogni giorno si spostano sull'autostrada Salerno-Napoli, realizzando tragitti brevi ragioni di studio e di lavoro. Rileva che, ai sensi dell'articolo 2, comma 192 della legge n. 191 del 2009 – che ha approvato la nuova convenzione fra ANAS e SAM avente ad oggetto tale autostrada – il nuovo sistema tariffario dovrebbe essere introdotto a partire dal 1° luglio 2010. Sottolinea che, nella predisposizione delle nuove tariffe diversificate e in relazione ai chilometri effettivamente percorsi, occorre ridurre le tariffe massime di 2 euro, cui faceva riferimento il rappresentante del Governo nella sua risposta, ed avvicinarle al livello attuale di 1,60 euro, anche in relazione al prevedibile aumento dei volumi di traffico. Evidenzia infatti che il nuovo sistema tariffario renderà più convenienti i trasferimenti più brevi, anche per il pesante congestionamento della viabilità ordinaria e che si determinerà un aumento di traffico anche in conseguenza dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della Salerno-Napoli, che a tal fine vanno finalmente accelerati. Sollecita, pertanto, il Governo e l'ANAS ad intervenire presso la Società autostrade meridionale (SAM) alla luce di questi aspetti, per assicurare che l'invarianza di entrate per la società concessionaria avrà luogo in ragione dell'incremento dei livelli di traffico. Ritiene necessario inoltre che il prezzo di acquisto del Telepass, necessario per rendere operativo il nuovo modello tariffario, sia contenuto ai soli costi di produzione e ricorda l'impegno preso dall'ANAS in tal senso. Osserva infine che occorre tener conto delle giuste e legittime esigenze del personale e dei lavoratori interessati e preannuncia che continuerà, insieme al collega Vaccaro, a seguire con impegno ed attenzione la vicenda, come del resto avviene già da tempo. Rileva infatti che oggi il Governo ha indicato un percorso ancora non certo e definitivo e che, quindi, occorreranno scelte e decisioni più precise e chiare per le quali il Governo dovrà impegnarsi con massima

urgenza a salvaguardare gli interessi della comunità destinataria del nuovo sistema tariffario.

5-02906 Codurelli: Impossibilità di prenotare ed acquistare sul sito Internet di Trenitalia biglietti ferroviari per posti dedicati ai soggetti diversamente abili.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, ringrazia il viceministro per la dettagliata risposta, nella quale si conferma tuttavia che non è possibile usufruire del servizio di acquisto e prenotazione dei posti riservati ai disabili attraverso il sito Internet di Trenitalia. Fa presente che nel 2009 l'Italia ha recepito la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, che comporta una serie di adempimenti volti a garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, eguaglianza e pari opportunità delle persone disabili. Rileva che anche i nuovi servizi offerti dalle Ferrovie dello Stato non rispondono alle esigenze dei cittadini disabili, come dimostra il servizio offerto con i treni Freccia rossa. Prende atto dell'impegno assunto dalla società Trenitalia di attivare un nuovo sistema informatico di prenotazione e vendita dei biglietti ferroviari che implementi i servizi per la clientela disabile e auspica che sia possibile in tempi brevi prenotare e acquistare attraverso il sito della società dei posti dedicati. Ritiene assai importante per la clientela disabile poter usufruire del maggior numero di servizi attraverso il sito Internet, che permette di non effettuare spostamenti e di non doversi recare nelle biglietterie. Giudica doveroso che il Governo metta in atto tutte le politiche necessarie a favore dei disabili, anche in ottemperanza alla Convenzione ONU ratificata dall'Italia e auspica che possano essere attuate tutte le opportune iniziative per risolvere la questione oggetto dell'interrogazione.

5-02928 Lanzarin: Modalità e tempi di finanziamento e realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova.

Il vice ministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manuela LANZARIN (LNP), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta molto articolata, che ricostruisce i delicati passaggi che hanno caratterizzato la realizzazione dell'opera oggetto dell'interrogazione. Sottolinea l'importanza della tratta Verona-Padova e rileva che il nodo vicentino costituisce una priorità assoluta non solo in relazione ai corridoi intermodali ma anche in riferimento all'Expo 2015. Rileva che gli interventi relativi alla tratta oggetto dell'interrogazione sono stati rinviati più volte; auspica quindi che il Governo rivolga una forte attenzione alla realizzazione della tratta Verona-Padova,

che giudica di fondamentale importanza nelle politiche di trasporto del Paese.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-02876 Nastri: Pericolosità derivante dalla circolazione in orari notturni delle biciclette prive di segnalatori luminosi.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-02886 Iannuzzi: Introduzione del nuovo sistema tariffario sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e relative modalità organizzative.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione sul sistema di tariffazione differenziata lungo l'autostrada A3 Napoli-Salerno, e ad aggiornamento a quanto precedentemente riferito in questa stessa sede lo scorso 29 ottobre 2009 in risposta all'atto 5-01894, si precisa quanto segue.

Vorrei anzitutto ricordare che l'autostrada A3 Napoli-Salerno, in concessione alla Società Autostrade Meridionali SpA (SAM), è gestita con un sistema di esazione del pedaggio cosiddetto « aperto », con pagamento del pedaggio in entrata, fisso per ciascuna classe di autoveicoli.

In seguito alla richiesta di trasformazione del sistema di esazione del pedaggio degli autoveicoli di classe A (autovetture) da aperto a « chiuso » — allo scopo di tenere conto delle diverse percorrenze chilometriche effettuate dai clienti — la società concessionaria ha proceduto a realizzare una nuova struttura al fine di introdurre sulla tratta, a parità di introiti annui complessivi, tariffe differenziate, correlate a scaglioni di chilometri percorsi, ricorrendo alla tecnologia « telepass ». Tale tecnologia è stata scelta in quanto appare l'unica a consentire, in tempi relativamente brevi, di attuare un sistema di rilevazione delle autovetture in uscita senza costruire caselli esattivi che per ragioni di ingombro non è possibile edificare.

Va, peraltro, rammentato che, nell'aprile 2010, si è concluso un confronto, durato circa un anno, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, a livello nazionale, territoriale e aziendale, preoccupate dalle ricadute occupazionali di tale iniziativa, che ha portato alla decisione

condivisa di procedere nella realizzazione, affrontando eventuali necessità di ricollocamento del personale, interno all'azienda, soltanto quando si fossero presentate.

Allo stato attuale, è in fase di ultimazione l'attività di montaggio delle apparecchiature di rilevazione dei telepass, che si concluderà entro il mese di giugno.

È stato anche definito lo schema sistemistico dell'infrastruttura, che deve permettere di riconoscere in uscita i singoli autoveicoli ed applicare loro la tariffa corrispondente alla tratta percorsa. Tale sistema verrà installato, non appena concluso il montaggio delle componenti « *hard* », (a partire da metà giugno) e attivato, a titolo di prova, per tutto il tempo necessario a verificare il perfetto funzionamento sia dei riconoscitori di telepass e/o di targa, sia dei meccanismi di addebito/accredito tariffario. Dette operazioni si prevede che termineranno entro la fine di agosto prossimo.

Occorre, inoltre, verificare, mediante l'elaborazione dei dati di traffico, anche in condizioni di particolare stress del sistema, e globalmente su tutte le postazioni rese attive, che venga assicurata l'affidabilità delle risposte, così come già sperimentato sull'unica postazione già realizzata nel 2008, sull'uscita di Scafati; tale procedura terminerà entro la fine di settembre.

Ai fini di una migliore proiezione dei dati di traffico, che in un'ottica di « isointroito » determinano conseguentemente le ipotesi di modulazione tariffaria, è stato commissionato ad uno studio professionale di Napoli, specializzato in materia, l'esame della possibile evoluzione della

domanda di transito in seguito alla modulazione delle tariffe («flessibilità della domanda all'offerta »).

I primi risultati del suddetto studio sono previsti per il corrente mese di giugno.

Al termine di numerose proposte tariffarie, finalizzate a trovare una corrispondenza tra le attese dell'utenza e l'esigenza di mantenere l'isointroito (per fasce orarie, per i soli giorni feriali, con riduzione tariffaria limitata) e, ferma restando, la verifica di cui sopra, si partirà, in via

sperimentale, applicando una tariffa minima di euro 0,60 ed una massima di euro 2,00.

In relazione all'afflusso dell'utenza, che si avrà nel tempo, la SAM rimodulerà annualmente la tariffa in base alle risultanze rilevate dal sistema in corso d'opera.

L'attivazione del sistema si prevede che possa avvenire a partire dal 1° ottobre 2010, anche in linea con quanto previsto dalla nuova convenzione unica, approvata dalla legge n. 191 del 2009.

ALLEGATO 2

5-02906 Codurelli: Impossibilità di prenotare ed acquistare sul sito Internet di Trenitalia biglietti ferroviari per posti dedicati ai soggetti diversamente abili.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il servizio di assistenza alla clientela disabile, i cui costi sono interamente sostenuti da Trenitalia, è attualmente fornito in un circuito di 252 stazioni abilitate ed è coordinato ed organizzato da Centri di Assistenza denominati « Sale Blu », aperte tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00, che costituiscono il punto di riferimento per tutte le esigenze di viaggio di tale categoria di clienti (informazioni, prenotazioni, eccetera).

Il servizio di assistenza alla clientela disabile può essere richiesto attraverso diverse modalità, tra cui anche la posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'Assistenza Disabili.

Da dicembre 2009 è, inoltre, a disposizione un nuovo servizio – denominato « Posto Blu » – che consente (per determinate tipologie di viaggio) di pre-riservare i posti al momento della richiesta di assistenza, compresa l'assegnazione del posto per l'eventuale accompagnatore, perfezionando successivamente il pagamento ed il ritiro del titolo di viaggio.

Con « Posto Blu » è possibile prenotare:

posti attrezzati (con aggancio per le sedie a rotelle) ed i rispettivi posti a sedere « associati » per l'eventuale accompagnatore;

posti riservati ai disabili motori e ai loro accompagnatori;

posti ordinari, cuccette o vagoni letto.

Relativamente agli specifici rilievi posti dagli Interroganti, va prioritariamente evidenziato che, al fine di consentire alla

clientela disabile di affrontare il viaggio in modo adeguato, si rende necessario programmare, anticipatamente (rispetto all'acquisto del biglietto) e accuratamente il servizio, tenendo conto di tutte le possibili variabili che intervengono nelle varie fasi di organizzazione del viaggio stesso, tra cui:

individuazione di stazioni attrezzate e adeguate alle esigenze di viaggio della clientela con disabilità motoria (compresa la definizione dell'itinerario ottimale);

organizzazione del servizio di accompagnamento e di assistenza nelle stazioni di partenza e arrivo;

individuazione del materiale rotabile idoneo e attrezzato per il trasporto dei disabili motori;

utilizzo del carrello elevatore nelle stazioni di origine e destino;

verifica del grado di autosufficienza del cliente, della presenza eventuale di un accompagnatore e del tipo di sedia a rotelle utilizzata;

valutazione di ulteriori, diverse necessità del cliente.

Tali informazioni e le attività complesse e delicate che concorrono all'organizzazione del servizio di assistenza per la clientela disabile, necessitano, pertanto, di un contatto diretto con gli operatori specializzati del settore (circuito di assistenza per la clientela disabile), che possono proporre al cliente tutte le soluzioni ido-

nee a soddisfare le diverse esigenze di trasporto del viaggiatore disabile.

Per tali motivi, l'assegnazione dei posti riservati alla clientela disabile viene effettuata esclusivamente dal circuito di assistenza dedicato (Sale Blu); la pre-riservazione attraverso « Posto Blu » consente, comunque, di acquisire l'assegnazione esclusiva del posto che, da quel momento, non è più disponibile per altre richieste.

Peraltro, la procedura – citata dagli Interroganti – dell'acquisto di un posto

comune da convertire successivamente in posto riservato, non è conforme alle modalità di organizzazione del servizio adottate e pubblicate su tutti i canali di editoria e informazione aziendale.

Va, infine, tenuto conto che è attualmente in corso di attivazione un nuovo sistema informatico di prenotazione/ vendita della biglietteria ferroviaria di Trenitalia, il cui completamento consentirà, fra l'altro, di migliorare ulteriormente i servizi per la clientela disabile, anche attraverso l'introduzione di funzioni dedicate.

ALLEGATO 3

5-02928 Lanzarin: Modalità e tempi di finanziamento e realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La tratta AV/AC Verona-Padova rappresenta il completamento della linea AV/AC Verona-Venezia lunga complessivamente circa 100 km di cui circa 27 già attivati all'esercizio ferroviario tra Padova e Mestre.

Il tracciato si sviluppa in Veneto, ha inizio all'interno del fascio binari di Verona Porta Vescovo e termina in corrispondenza della stazione di Padova.

Il CIPE, con Delibera n. 94 del 29/03/2006 ha approvato il Progetto Preliminare limitatamente alle tratte di 1° fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova, con prescrizioni e raccomandazioni. Con tale Delibera è stabilito in 3.333 milioni di euro il « limite di spesa » dell'intervento di prima fase.

Per la rimanente tratta è stato individuato il corridoio nell'ambito del quale si colloca il tracciato della nuova linea e per la valutazione della formale focalizzazione urbanistica e della compatibilità ambientale, si rinvia al progetto definitivo che dovrà essere presentato, ai sensi dell'articolo 4-*bis* comma 5 del decreto legislativo n. 189 del 2005, contestualmente alla presentazione del progetto definitivo delle tratte oggetto di approvazione della Delibera n. 94/2006.

L'aggiornamento 2008 del Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, tra il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana, prevedeva la linea AV/AC Verona-Padova tra i progetti inseriti nell'ex Tabella « C » tra « le altre opere da avviare », per le quali non era disponibile il finanziamento necessario per lo svolgimento delle attività connesse.

Per questa opera veniva riportato l'ammontare delle risorse da reperire in 4.959 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro erano stati indicati come fabbisogno 2009 per l'avvio dello sviluppo della progettazione definitiva nell'ambito del quadro giuridico-contrattuale relativo alle modalità di affidamento in vigore nel gennaio 2008.

Tuttavia, il decreto-legge n. 112 del 2008, emanato successivamente alla sottoscrizione dell'aggiornamento 2008 del Contratto di Programma, ha introdotto sostanziali modifiche nello scenario finanziario di riferimento – confermate dalla Legge Finanziaria 2009 – non prevedendo lo stanziamento delle nuove risorse attese.

Ciò ha comportato la necessità di revisionare la complessiva pianificazione degli investimenti per renderli finanziariamente sostenibili.

Lo schema di aggiornamento 2009 del Contratto di Programma 2007-2011, proposto da RFI al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel luglio 2009, prevedeva già nell'anno 2010 la richiesta delle risorse per le progettazioni definitive delle tratte AV/AC Brescia-Verona e Verona-Padova, rispettivamente di 84 e 120 milioni di euro ed indicava un successivo fabbisogno per l'anno 2011 di 1.000 milioni di euro per l'avvio della fase realizzativa della tratta AV/AC Brescia-Verona.

Rispetto a questa impostazione è intervenuto il 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Programmare il Territorio le Infrastrutture le Risorse (DPEF 2010) nel quale la costruzione della linea AV/AC Torino-Milano-Verona-Venezia-Trieste è stata confermata come

una delle priorità del Paese; tuttavia si escludevano investimenti relativi alle tratte AV/AC Brescia-Verona e Verona-Padova dalla manovra triennale 2009-2011 e si indicava l'orizzonte del 2013 per l'avvio della Brescia-Verona mentre si condizionava l'avvio della tratta Verona-Padova alla risoluzione del nodo di Vicenza (vedi allegato 1 – estratto del DPEF 2010).

A ribadire la necessità di una revisione della programmazione dei fabbisogni per la realizzazione dell'asse AV/AC Brescia-Verona-Padova è successivamente intervenuta anche la Legge Finanziaria 2010, nella quale non è stato previsto alcun stanziamento per gli investimenti ferroviari curati da RFI, nemmeno per quelli attinenti la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura o relativi ad obblighi di legge.

Di conseguenza, nelle successive versioni dello schema di aggiornamento 2009 del Contratto di Programma 2007-2011 ed in particolare in quella approvata dal CIPE nella seduta del 13 maggio 2010, le tratte AV/AC Brescia-Verona e Verona-Padova, inserite nell'Allegato « Opere Programmatiche », presentano i già citati fabbisogni finanziari relativi allo sviluppo delle progettazioni nell'anno 2011.

Non si tratta di una esclusione degli interventi dalla programmazione né di una revisione della priorità assegnata all'esi-

genza di investimento ma solo di un rinvio attribuibile, in via esclusiva, a questioni di carattere finanziario.

In merito alla possibilità di candidare gli interventi relativi alla tratta AV/AC Verona-Padova nell'ambito del bando annuale 2010 TEN-T, si rappresenta che il meccanismo previsto da questo strumento di programmazione prevede la concessione di un contributo parziale al finanziamento dell'investimento che deve trovare il complemento in risorse derivanti da fonti nazionali, pubbliche o private, la cui solidità viene attentamente vagliata dalla Commissione Europea in fase di selezione delle candidature.

Si ricorda, in merito, che non vi sono risorse nazionali da poter impiegare nel breve periodo in nuove attività.

Inoltre il bando prevede che siano ammesse al cofinanziamento le sole spese che si prevede di sostenere entro l'anno 2012: vincolo temporale che appare difficile rispettare alla luce dell'attuale programmazione.

Si intende in ogni caso sottolineare che l'attenzione rivolta allo sviluppo di questo asse ferroviario internazionale è stata ulteriormente avvalorata dallo stanziamento da parte del CIPE delle risorse necessarie per dare avvio alla fase realizzativa della tratta AV/AC Treviglio-Brescia, la più avanzata dal punto di vista progettuale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>) .	107
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 221 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	110

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo e abbinate (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nomina di un relatore</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Atto n. 207.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio sullo schema di regolamento in titolo.

Ricorda che nella seduta del 25 maggio 2010, il relatore Vignali ha illustrato la sua proposta di parere favorevole con osservazioni

Andrea LULLI (PD), stigmatizza l'assenza – ormai consueta – del Governo e pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nel formulare un'articolata pro-

posta di parere desidera svolgere una serie di considerazioni volte ad enucleare la posizione del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Ritiene preliminarmente che, ai fini della semplificazione delle procedure relative all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, rivesta una particolare importanza la previsione dell'ampliamento della definizione della DIA, per cui si consente l'attivazione immediata (o decorsi trenta giorni) delle attività di impresa; sottolinea inoltre che nella definizione della DIA lo schema di regolamento fa riferimento alla dichiarazione o comunicazione di inizio attività ai sensi della normativa statale o regionale vigente. In tale ampia nozione, rientra la DIA come disciplinata in via generale dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e la comunicazione prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2010 (che ha recepito la cosiddetta direttiva servizi), ossia la dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata.

Osserva che, accanto alla disciplina generale, singole normative di settore, statali o regionali, sono intervenute nel tempo prevedendo procedimenti specifici per l'accesso o l'esercizio di singole attività. Di fatto, a livello regionale e, in particolare per quel che riguarda il commercio, le procedure autorizzatorie non sono omogenee tra di loro. Il monitoraggio di tali procedure, iniziato nel 2007 e finalizzato a consentire una omogenea applicazione della direttiva servizi in Italia, non è mai stato concluso e tale situazione potrebbe determinare una gestione non omogenea del SUAP, fatta salva la disciplina recata dalla legge n. 241 del 1990; ritiene inoltre che l'importanza di una chiara individuazione delle tipologie di procedimenti applicabili alle attività produttive e prestazioni di servizi sia anche alla base del funzionamento del portale « Impresa in un giorno », in quanto esso dovrebbe assicurare la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati,

secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

Il portale costituisce il punto di contatto nazionale per i prestatori di servizi dell'Unione europea soggetti alla disciplina del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 e che quindi è fondamentale pervenire ad un quadro omogeneo di regole e procedure applicabili a livello nazionale e regionale alle attività di impresa oggetto dello schema regolamentare in esame.

Rileva inoltre che, in merito ai profili finanziari, come disposto dal comma 6 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, e confermato dall'articolo 12, comma 9 dello schema regolamentare in oggetto, dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rispetto della clausola di invarianza finanziaria presenta profili di dubbia praticabilità in particolare, come rilevato dal Servizio Bilancio della Camera, che ha sottolineato come nell'immediato si potrebbero determinare incrementi di spesa in relazione ai necessari adeguamenti logistici, operativi, tecnici e di formazione del personale connessi alla piena operatività dello sportello unico, non avendo il Governo fino ad ora fornito dati ed elementi che consentano una adeguata valutazione del rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Ritiene non sufficientemente chiaro lo stato di realizzazione del portale « Impresa in un giorno » che dovrebbe intervenire sia per integrare i sistemi informatici già in uso sia per provvedere alla gestione telematica delle autorizzazioni nei comuni sprovvisti di idonei strumenti. Sottolinea altresì che il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, oggetto di abrogazione, contiene una norma (articolo 10) in base alla quale, per tutti i procedimenti di autorizzazione, gli enti locali pongono a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti previsti dalla legge. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del 50 per cento anche nei casi di procedimenti mediante autocertificazione. Tale obbligo di parziale corresponsione delle

somme dovute anche nei casi di certificazione non è stato riproposto nel testo in esame senza alcuna valutazione se tale omissione possa determinare minori entrate per gli enti titolari dei relativi compiti di autorizzazione. Aggiunge che potrebbero sussistere profili di onerosità connessi all'applicazione dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 7 relativi alle funzioni istruttorie delle Agenzie per le imprese nel procedimento automatizzato o in quello ordinario. In particolare, rileva che lo schema di regolamento, pur escludendo tassativamente che possano essere corrisposti alle Agenzie per il loro funzionamento, contributi o sovvenzioni « fisse » a carico della finanza pubblica, non si chiarisce nulla in merito ai « costi variabili » che potrebbero determinarsi nell'ipotesi di « prestazioni di servizi » da parte delle medesime Agenzie all'ente titolare del procedimento nella loro fase istruttoria.

Tutto ciò premesso ritiene che, al fine di determinare una concreta semplificazione dei procedimenti a carico delle imprese, il Governo debba valutare l'opportunità, di promuovere accordi in sede di Conferenza Unificata finalizzati ad assicurare quanto più possibile una omogeneità di procedure applicabili alle attività gestite dal SUAP, nonché e ad una chiara individuazione delle attività produttive e prestazione di servizi esclusi dall'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che tenga conto delle modifiche legislative intervenute.

In particolare sull'organizzazione del SUAP (articolo 4), al fine di evitare che sulla materia dello sportello unico intervengano norme di rango primario che in maniera non testuale e con disposizioni di dettaglio integrino la disciplina del SUAP (delegificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008), ritiene opportuno stabilire un coordinamento e l'eventuale previsione all'interno dello schema regolamentare in esame delle disposizioni relative al « Repertorio delle notizie economiche e amministrative », REA previste all'articolo 1-bis dell'A.C. 3209-bis in materia di semplificazione

della PA, valutando altresì se tale ulteriore compito assegnato allo Sportello unico sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene altresì necessario che venga chiarito meglio l'ambito di operatività delle Camere di commercio per quanto attiene alla possibilità che detti soggetti possano sopperire alle carenze informatiche, anche parziali, dei comuni mediante il portale laddove nel testo dello schema di regolamento non è prevista una surroga parziale, ma è esplicitamente affermata solo nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema di regolamento. Occorre inoltre chiarire che la titolarità del trattamento dei dati sia del comune competente anche in caso di integrazione o sostituzione da parte delle camere di commercio.

In relazione alle spese e ai diritti posti a carico dell'interessato, poiché lo schema regolamentare appare meno preciso e dettagliato della normativa vigente (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440) sarebbe opportuno prevedere disposizioni di calmieramento dei diritti e delle spese dovute al fine di evitare un eccessivo innalzamento delle spese e dei diritti da corrispondere all'amministrazione.

Con riferimento al procedimento automatizzato (articolo 5) andrebbe chiarito che, nei casi in cui lo Sportello unico comunica all'interessato eventuali cause ostative all'esercizio delle attività, come previsto dall'articolo 5, comma 5, sia possibile per quest'ultimo conformare alla normativa vigente l'attività iniziata ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni come previsto dall'articolo 19, comma 3, primo periodo, della legge n. 241 del 1990. In relazione al comma 7, laddove si specifica che la ricevuta, emessa automaticamente al momento della dichiarazione, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione, andrebbe

chiarita l'applicabilità di tale disposizione alla luce della giurisprudenza e della dottrina prevalenti, secondo le quali il terzo eventualmente pregiudicato dall'attività denunciata, proprio in quanto la DIA è un atto proveniente dal privato (e, dunque, manca un provvedimento amministrativo), non avrebbe la possibilità di impugnare lo stesso dinanzi al giudice amministrativo. In relazione all'applicazione della disciplina del silenzio-assenso, si dovrebbe infine valutare l'opportunità di dare una maggiore visibilità nell'ambito dello schema regolamentare a tale procedimento scorporando le relative disposizioni da quelle inerenti alla DIA.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, assicura che solleciterà il Governo ad una maggiore presenza alle sedute della Commissione, soprattutto in occasione dell'esame di atti che investono direttamente la responsabilità dell'Esecutivo.

Ludovico VICO (PD) ritiene opportuno segnalare la notevole confusione che sussiste nel settore in cui interviene il provvedimento in esame, che a suo giudizio non risponde pienamente alla necessità di semplificazione della vita delle imprese. Esprime inoltre notevoli perplessità circa i rilievi formulati dalla Commissione Bilancio che, sulla base della relazione tecnica inviata dalla Ragioneria generale dello Stato, esclude l'insorgere di oneri finanziari conseguenti all'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

Entrando nel merito del provvedimento, nel condividere la necessità di introdurre misure di reale semplificazione per le imprese, come dimostra la condivisione, da parte dell'opposizione della proposta di legge sullo Statuto delle imprese, ritiene che la struttura del SUAP, come delineata dallo schema di decreto in esame, intenda in realtà scaricare sulle Camere di commercio e sugli enti locali gli oneri della semplificazione. Nel confermare, infine, l'impegno dell'opposizione per il raggiungimento degli enunciati

obiettivi comuni di semplificazione, dichiara voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 221.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, sottolinea preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il prossimo 26 giugno, un parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame che modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE sugli ascensori.

Le innovazioni introdotte rispetto alla normativa vigente sono circoscritte e limitate. Tra le più rilevanti, si segnala l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 degli apparecchi di sollevamento aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s (ai quali tuttavia, se in servizio privato, si applica il Capo II), nonché delle scale mobili e i marciapiedi mobili; la definizione di « ascensore » è resa più generale con l'introduzione dell'espressione « supporto del carico » al posto di « cabina ». Inoltre, si prevede la ridetermi-

nazione delle tariffe relative alle attività effettuate dal Ministero dello sviluppo economico finalizzate all'autorizzazione degli organismi di certificazione per l'apposizione del marchio CE.

L'articolo 1 illustra le finalità dello schema in esame.

L'articolo 2 novella l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 ridefinendo l'ambito di applicazione del provvedimento in coerenza con la nuova disciplina comunitaria prevista dalla direttiva 2006/42/CE. Tra gli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento non sono più contemplati gli ascensori a pantografo, mentre sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento anche gli apparecchi di sollevamento aventi una velocità di discesa minore o uguale a 0,15 m/s nonché le scale mobili e i marciapiedi mobili.

L'articolo 3 modifica l'articolo 2 del regolamento, relativo alle definizioni, al fine di renderle maggiormente coerenti con la nuova disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2006/42/CE.

L'articolo 4 modifica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 che definisce il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo II del regolamento (relative agli ascensori e montacarichi in servizio privato), al fine di adeguarlo alla nuova disciplina comunitaria. Le modifiche all'articolo 11 comportano l'estensione delle disposizioni del suddetto Capo, già riguardanti gli ascensori e i montacarichi in servizio privato, anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s (in servizio privato).

L'articolo 5 modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 relativo alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 come novellato, la disciplina dell'articolo 12 viene estesa alla messa in esercizio di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di

ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s, in servizio privato. Inoltre in più parti dell'articolo si fa riferimento al decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo n. 17 del 2010).

L'articolo 6 modifica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, relativo alle verifiche straordinarie, sostituendo, al comma 2, la parola « ascensore » con la parola « impianto ».

L'articolo 7 modifica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 concernente la manutenzione degli impianti. Si tratta di modifiche esclusivamente di carattere definitorio. In sostanza, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento come novellato, la disciplina dell'articolo 15 viene estesa alla manutenzione di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento è inferiore o uguale a 0,15 m/s.

L'articolo 8 introduce modifiche definitorie all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 (che disciplina l'obbligo di annotazione dei verbali delle verifiche e degli esiti delle visite di manutenzione in un apposito libretto contenente anche copia delle dichiarazioni di conformità CE) rese necessarie dalla direttiva 2006/42/CE.

Anche l'articolo 9 introduce modifiche definitorie relative, in questo caso, all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, che reca alcuni divieti tra i quali rientra quello relativo all'uso degli ascensori e dei montacarichi da parte dei minori di 12 anni non accompagnati da persone di età più elevata.

L'articolo 10 aggiunge ulteriori commi all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 che rinvia alla legge comunitaria 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52) e in particolare all'articolo 47, per quanto concerne le procedure di certificazione e/o di attestazione finalizzate alla marcatura CE e di autorizzazione degli organismi di certifica-

zione, la vigilanza sugli organismi stessi, nonché l'effettuazione dei controlli sui prodotti. Il nuovo comma 1-*bis* affida ad un decreto interministeriale la rideterminazione delle tariffe di cui al decreto interministeriale 13 febbraio 2004 (relative alle attività effettuate dal Ministero dello sviluppo economico finalizzate all'autorizzazione degli organismi di certificazione per l'apposizione del marchio CE), nonché delle relative modalità di versamento. Stabilisce, inoltre, che tali tariffe siano aggiornate, con le stesse modalità, con cadenza almeno biennale sulla base del costo effettivi del servizio.

Ai sensi del comma 1-*ter* le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 (*rectius*: «di cui al comma 1-*bis*») sono riattribuite agli stati di previsione dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro, limitatamente – con riferimento a quest'ultimo – alla parte di competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 615 a 617 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).

Il comma 1-*quater* conferma la permanenza in vigore del citato decreto ministeriale 13 febbraio 2004 fino all'entrata in vigore del decreto con il quale si provvederà a rideterminare le tariffe previsto «dal comma 2» (*rectius*: «dal comma 1-*bis*»).

L'articolo 11 apporta le necessarie modifiche di carattere definitorio all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 che fissa i *Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza*. Le modifiche riguardano in particolare il punto 1.2 dell'allegato, disciplinante i requisiti della cabina.

Si ricorda che l'espressione «cabina» nell'articolato del regolamento viene sostituita con quella di «supporto del carico». Conseguentemente, al punto 1.2 la voce «cabina» viene sostituita con «supporto del carico», precisando che il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una

cabina. La parte sostanziale della norma, riguardante i requisiti della cabina, non viene modificata rispetto al testo vigente.

L'articolo 12 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l'attuazione del regolamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.35.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 3118 Governo e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la I Commissione ha concluso i propri lavori sul testo in esame; invita quindi il relatore Allasia ad integrare la sua relazione e a formulare la proposta di parere, ricordando che la Commissione deve concludere i propri lavori su questo provvedimento nella giornata odierna, in vista dell'esame in Assemblea che inizierà il prossimo lunedì 14 giugno.

Stefano ALLASIA, *relatore*, ad integrazione della relazione svolta nella giornata di ieri, comunica che la I Commissione ha concluso l'esame del testo in esame con la definizione dell'articolo 14, che era stato

accantonato, relativo alla razionalizzazione delle province; il nuovo testo del comma 2 prevede una più precisa definizione dell'ambito territoriale ottimale ai fini della razionalizzazione delle province, indicando che la popolazione di riferimento non può essere in ogni caso inferiore ai 200.000 abitanti (ovvero a 150.000 abitanti in caso di territori montani) e prevedendo in caso contrario la soppressione della provincia.

In relazione alle limitate disposizioni rientranti nella competenza della Commissione attività produttive, formula una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, precisa che tale posizione non riguarda esclusivamente il contenuto dell'articolo 14 sulla soppressione delle province. Esprime contrarietà infatti sul provvedimento nel suo complesso, che rappresenta l'anima del federalismo fiscale ma, così come elaborato in sede referente, non risolve i nodi circa il trasferimento delle funzioni fondamentali agli enti locali. Auspica pertanto che, con il contributo fattivo dell'opposizione, il testo possa essere notevolmente migliorato nel corso dell'esame in Assemblea.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel sottolineare la posizione del proprio gruppo favorevole all'abolizione delle province, già espressa anche durante la recente campagna elettorale, ritiene opportuna una più ampia riflessione sulla tipologia di intervento normativo rispondente alla necessità di garantire effettivi risparmi di spesa e comunque sottolinea come tale intervento di razionalizzazione dell'assetto locale dovrebbe essere operata attraverso una modifica costituzionale.

Lido SCARPETTI (PD), ritiene necessaria una riflessione complessiva sull'opportunità di mantenere l'attuale assetto di ripartizione delle funzioni fra lo Stato e gli altri enti territoriali con il riconoscimento alle province del ruolo di ente intermedio.

Non condivide il contenuto dell'articolo 14 del provvedimento in esame, che individua come parametro limite per l'eventuale soppressione di alcune province, il numero di abitanti presente nel territorio e non i criteri in base ai quali sono stati determinati i confini territoriali.

Ribadisce, pertanto, la necessità di una riflessione più approfondita sul ruolo e sulle funzioni da riconoscere alle province e considera non rispondente a criteri di efficienza la soppressione solo di alcune di queste.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.

(Seguito dell'esame e conclusione – Nomina di un relatore).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato approvato dalla Commissione in data 12 maggio ed inviato alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza; sono quindi pervenuti i pareri favorevoli

delle Commissioni I, II e V, che sono in distribuzione.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (Atto n. 207);

osservato che il provvedimento in esame contiene disposizioni attuative dell'articolo 38 (*Impresa in un giorno*) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008;

sottolineata l'importanza di una riforma che, nell'ottica della semplificazione burocratica, ridisegna nel suo complesso le modalità di svolgimento dei controlli pubblici, privilegiando quelli sostanziali e successivi all'avvio dell'attività anziché quelli formali e preventivi;

manifestato particolare apprezzamento per la riforma organica dell'istituto dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) volto ad assicurare il passaggio completo dalle procedure cartacee a quelle telematiche, l'individuazione di un procedimento « automatizzato » (ove non sussistano potestà discrezionali della Pubblica Amministrazione) che consenta all'impresa di avviare l'attività o gli interventi sulla base di una propria dichiarazione (DIA) e la realizzazione di un unico ente destinatario di tutte le comunicazioni da parte delle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di consentire una reale riduzione della complessità dei procedimenti a carico delle imprese, valuti il Governo l'opportunità, in attuazione del principio di leale collaborazione, di promuovere intese o accordi in sede di Conferenza Unificata finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione della modulistica quantomeno in ambito regionale;

b) valuti il Governo l'opportunità di istituire un Tavolo di coordinamento e attuazione della riforma dello Sportello Unico per le Attività produttive cui siano chiamati a partecipare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la semplificazione normativa, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI, l'Unioncamere e le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, al fine di individuare e risolvere, fin dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del regolamento, le criticità che si dovessero palesare nell'applicazione della riforma;

c) con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di spostare il richiamo alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, alla fine del comma medesimo, considerato che le disposizioni del Regolamento si applicano ai prestatori di ser-

vizi, non solo per l'espletamento delle procedure relative all'esercizio dell'attività, ma anche a quelle concernenti la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione degli impianti;

d) con riferimento all'articolo 4, comma 4, valuti il Governo l'opportunità sostituire, alla fine del primo periodo, la locuzione « segretario generale » con quella di « segretario comunale », in quanto la prima figura non è presente in tutti i comuni;

e) con riferimento all'articolo 4, comma 11, valuti il Governo l'opportunità di precisare che le funzioni del SUAP sono delegate alle Camere di commercio a seguito dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*);

f) con riferimento all'articolo 4, comma 13, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il SUAP ponga a carico dell'interessato anche il pagamento dei diritti e delle spese, previsti a favore degli altri uffici comunali, dai regolamenti locali vigenti;

g) con riferimento all'articolo 5, comma 5, valuti il Governo l'opportunità

di precisare che gli uffici ai quali la disposizione fa riferimento sono quelli comunali;

h) con riferimento all'articolo 5, valuti il Governo, l'opportunità di inserire dopo il comma 8, una specifica disposizione che regolamenti il caso dell'adozione dei provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, per contrasto con lo strumento urbanistico, che debbono essere adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa;

i) con riferimento all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di richiamare la necessità dell'assenso della regione espresso in sede di Conferenza dei servizi ai fini della variazione dello strumento urbanistico;

j) con riferimento all'articolo 9, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la richiesta di chiarimenti può essere formulata, oltre che dall'interessato, anche dalle amministrazioni coinvolte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca e C. 3023 Saltamartini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria e C. 2829 Jannone*) 117

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 Lo Presti e abbinata C. 3311 Schirru (*Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento del progetto di legge C. 3479 Fedriga*) 120

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 124

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

C. 2618 Mosca e C. 3023 Saltamartini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria e C. 2829 Jannone).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente che – secondo quanto convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – si è stabilito, sulla base delle sollecitazioni provenienti da taluni gruppi, di iniziare oggi l'esame dei provvedimenti in titolo. Segnala, peraltro, che sono nel frattempo pervenute alla presidenza le richieste di abbinare ai predetti provvedimenti anche le proposte di legge C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria e C. 2829 Jannone, le quali, pur non intervenendo integralmente su identica materia, sono comunque vertenti su argomenti analoghi. Per tale ragione, propone di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, delle predette proposte di legge.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, preso atto di quanto testé stabilito in ordine all'abbinamento dei provvedimenti segnalati e restando inteso che la Commissione, nel seguito dell'istruttoria legislativa, potrà approfondire ulteriormente il contenuto dei citati progetti di legge abbinati, si sofferma sulle due proposte di legge che l'ufficio di presidenza ha convenuto, sin dalla scorsa settimana, di inserire all'ordine del giorno, ricordando che esse recano modifiche alla disciplina concernente la tutela della maternità e della paternità, di cui al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che di seguito denominerà, per ragioni di praticità, « decreto legislativo ». Fa notare, quindi, che le proposte di legge muovono dalla considerazione che, nonostante i pur importanti passi avanti fatti negli ultimi anni, l'Italia sconta ancora un grave ritardo nelle politiche di sostegno alla genitorialità: ciò si traduce in un tasso di natalità inferiore alla media europea, in una insufficiente partecipazione delle donne al mondo del lavoro, nella scarsa condivisione da parte degli uomini delle responsabilità genitoriali. Osserva che i provvedimenti sono pertanto volti a promuovere il concetto di pari responsabilità del padre e della madre nelle attività di cura ed educazione dei figli, aumentando gli incentivi all'utilizzo di forme flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa nei primi anni di vita del bambino; importanti novità riguardano, in particolare, il ruolo della paternità, che viene valorizzato attraverso l'ampliamento degli istituti esistenti e l'estensione ai padri di benefici che la legislazione vigente prevede unicamente a favore delle madri.

Fornisce, dunque, una descrizione del contenuto delle proposte di legge in titolo, facendo anzitutto notare che la proposta di legge C. 3023 (Saltamartini e altri), di contenuto più ampio ed articolato, si compone di 13 articoli e modifica gli articoli 4, 5, 17, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 45, 47 e 54, del decreto legislativo, prevedendo oneri per 250 milioni di euro annui, cui si fa fronte con l'incremento delle accise sugli alcolici. Osserva che l'articolo 1, modifi-

cando l'articolo 4 del decreto legislativo, riconosce uno sgravio contributivo del 50 per cento al datore di lavoro nel caso in cui il sostituto di lavoratori e di lavoratrici in congedo sia confermato, anche part-time, e nell'ipotesi di trasformazione del suo contratto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato. Rileva poi che l'articolo 2, modificando l'articolo 5 del decreto legislativo, stabilisce l'obbligo per gli statuti degli istituti che si occupano delle forme pensionistiche complementari di prevedere la possibilità di conseguire, durante i periodi di fruizione dei congedi parentali, l'anticipazione del trattamento di fine rapporto. Segnala, quindi, che l'articolo 3, modificando l'articolo 17 del decreto legislativo, regola la possibilità delle lavoratrici in congedo di maternità di partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. Parimenti, viene assicurata alla lavoratrice in stato di gravidanza, interessata da un provvedimento di interdizione, la conservazione del diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive ovvero, laddove si tratti di concorsi, di corsi e di procedure delle amministrazioni pubbliche, l'ammissione a una seconda sessione previo accantonamento dei posti necessari.

Mette in evidenza che l'articolo 4, modificando l'articolo 20 del decreto legislativo, relativo alla flessibilità del congedo di maternità, prevede la facoltà di non astenersi dal lavoro nel caso di feto morto o di morte prenatale, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice. È altresì prevista la facoltà di modificare il periodo di flessibilità del congedo, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, secondo un'espressa e unica opzione della lavora-

trice e sempre a condizione che sia attestata l'assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice.

Sottolinea che l'articolo 5, modificando l'articolo 22 del decreto legislativo, incrementa il trattamento economico delle lavoratrici, stabilendo il diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione (in luogo dell'80 attualmente previsto) per tutto il periodo del congedo di maternità. Osserva poi che l'articolo 6, modificando l'articolo 28 del decreto legislativo, consente al padre di fruire del congedo – attualmente riconosciuto solo in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre – anche nelle ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista; si prevede, poi, l'obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro tre mesi dalla nascita del figlio. L'indennità prevista per tale periodo, pari al 100 per cento della retribuzione, è posta a carico del datore di lavoro, ovvero del sistema previdenziale di appartenenza nel caso di lavoratore autonomo.

Fa presente che l'articolo 7, modificando l'articolo 30 del decreto legislativo, introduce in primo luogo un permesso retribuito per paternità di 10 giorni (elevati a 15 in caso di parti plurimi), da fruire entro 2 mesi dalla nascita del figlio, prevedendo inoltre la possibilità per il padre lavoratore di fruire di una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro del 25 per cento nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, con corrispondente ridefinizione del trattamento economico e versamento della contribuzione figurativa a carico dell'ente previdenziale di appartenenza.

Evidenzia che l'articolo 8, modificando l'articolo 32 del decreto legislativo, interviene sui criteri in base ai quali è possibile usufruire dei congedi parentali, innalzando da otto a dieci anni l'età del bambino e da dieci a undici mesi il periodo di congedo; di conseguenza, viene innalzato a dodici mesi il limite complessivo dei congedi parentali spettanti ai genitori nel caso

in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Inoltre, si introduce la possibilità di fruire del congedo in modo «orizzontale», ossia su base oraria nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero.

Fa notare che l'articolo 9, modificando l'articolo 34 del decreto legislativo, migliora il trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale, spettanti fino al terzo anno di vita del bambino per un periodo massimo complessivo di 6 mesi. In particolare, l'indennità (attualmente fissata al 30 per cento della retribuzione) viene elevata, rispettivamente, al 50 per cento per le madri e al 70 per cento per i padri. Segnala parimenti che l'articolo 10, modificando l'articolo 45 del decreto legislativo, è volto a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2003, stabilendo – al fine di ampliare i diritti dei genitori affidatari e adottivi – che le disposizioni in materia di riposi si applichino entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (e non già entro il primo anno di vita del bambino).

Osserva che l'articolo 11, modificando l'articolo 47 del decreto legislativo, porta da cinque a dieci giorni all'anno il limite dei giorni in cui i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre e i dieci anni, mentre l'articolo 12, modificando l'articolo 47 del decreto legislativo, estende ai genitori che ricorrono all'adozione e all'affidamento le disposizioni sulla non licenziabilità di cui all'articolo 54: il divieto di licenziamento si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento.

Fa notare, quindi, che la proposta di legge C. 2618 (Mosca e altri) si compone di 4 articoli, che modificano gli articoli 22, 28 e 32 del decreto legislativo. Segnala che l'articolo 1, modificando l'articolo 22 del decreto legislativo, incrementa il trattamento economico delle lavoratrici, stabi-

lendo il diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione (in luogo dell'80 attualmente previsto) per tutto il periodo del congedo di maternità: una analoga disposizione – come detto in precedenza – è contenuta all'articolo 5 dell'altra proposta di legge in titolo.

Pone in evidenza che l'articolo 2, modificando l'articolo 28 del decreto legislativo, introduce l'obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro tre mesi dalla nascita del figlio. Fa presente che l'indennità prevista per tale periodo, pari al 100 per cento della retribuzione, è posta a carico del datore di lavoro, ovvero del sistema previdenziale di appartenenza nel caso di lavoratore autonomo: una analoga disposizione è contenuta all'articolo 6 dell'altra proposta di legge in titolo.

Sottolinea che l'articolo 3, modificando l'articolo 32 del decreto legislativo, introduce la possibilità di fruire del congedo in modo « orizzontale », ossia su base oraria, fino ad un massimo di 8 ore a settimana per ciascun genitore: anche in questo caso, una simile disposizione è contenuta all'articolo 8 dell'altra proposta di legge in titolo, ove peraltro il limite massimo di fruizione del congedo è stabilito nella metà dell'orario giornaliero. Infine, segnala che l'articolo 4 reca la clausola di copertura finanziaria.

In conclusione, attesa l'importanza dei temi trattati nonché la sostanziale coincidenza degli obiettivi che le proposte di legge si prefiggono e considerato che si dovrà, nei prossimi giorni, valutare anche il contenuto delle ulteriori proposte di legge abbinate, auspica che la Commissione svolga un approfondito dibattito al riguardo, al fine di prevenire in tempi brevi – eventualmente nell'ambito di un Comitato ristretto, da nominare per la prosecuzione dell'attività istruttoria – all'elaborazione di un testo unificato.

Preso atto, quindi, che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

C. 3333 Lo Presti e abbinata C. 3311 Schirru.

(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento del progetto di legge C. 3479 Fedriga).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta – non essendo stati presentati emendamenti riferiti alla proposta di legge n. 3333 Lo Presti, adottata come testo base e alla quale è abbinata la proposta di legge n. 3311 Schirru – si è stabilito di richiedere alle competenti Commissioni parlamentari l'espressione del prescritto parere.

Segnala, peraltro, che è stata appena assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 3479, a prima firma del deputato Fedriga, vertente su identico argomento: per tali ragioni, ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, passando, quindi, ai pareri espressi dalle competenti Commissioni sulla proposta di legge n. 3333, adottata come testo base, comunica che le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio) – alle quali la medesima proposta di legge è assegnata in sede consultiva – hanno formulato un parere favorevole: ritiene, pertanto, che la Commissione sia nelle condizioni di deliberare sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Pelino il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sulla proposta di legge n. 3333, alla quale risultano abbi-

nate le proposte di legge nn. 3311 e 3479. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.55.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 3118 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione sul disegno di legge C. 3118, recante semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali, in ordine al quale la Commissione medesima ha concluso l'esame degli emendamenti, inviando un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi. Ritiene opportuno segnalare, al riguardo, che tale provvedimento, collegato alla manovra finanziaria per il 2010, intende assicurare la piena attuazione delle disposizioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, perseguendo un'efficiente allocazione delle funzioni degli enti locali, razionalizzando nel complesso l'apparato pubblico locale e

riducendo le spese complessive: emerge, quindi, dall'insieme delle norme – tese a modificare in più punti il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – una definizione più organica delle competenze, che delimita e chiarisce i rispettivi ambiti, ponendo le basi per stabilire le rispettive responsabilità e superare sovrapposizioni e duplicazioni di apparati.

Giudica importante osservare, inoltre, che il testo è stato sottoposto a significative correzioni nel corso dell'esame degli emendamenti, che hanno portato alla soppressione di numerosi articoli e alla modifica di diverse disposizioni, talune delle quali rientranti nell'ambito di più diretto interesse della XI Commissione. A tale proposito, evidenzia innanzitutto che il testo originario recava, all'articolo 15, la disciplina delle prefetture-uffici territoriali del Governo (UTG), conferendo una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato: tale articolo – che tra i principi direttivi citava anche il mantenimento dei ruoli di provenienza del personale delle strutture periferiche trasferite agli UTG e della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso ai ruoli – è stato tuttavia soppresso nel corso dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Soffermandosi, poi, sul testo risultante dagli emendamenti approvati, sempre in relazione alle parti di più immediato interesse della Commissione, segnala una serie di modifiche apportate agli articoli 9, 10, 11 e 12, volte ad assicurare che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali interessati sia inderogabilmente subordinata e contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime. Inoltre, rileva che, a seguito dell'approvazione di uno specifico emendamento, al comma 4 dell'articolo 12 è stato aggiunto un nuovo periodo, in base al quale la legge regionale, nel disciplinare le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché provinciale, garantisce che non vi siano ulteriori costi

per la gestione del personale e degli organi della rappresentanza politica.

Fa poi notare che il comma 5 dell'articolo 18, disciplinando la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, effettuate in attuazione dell'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, attribuisce ai componenti delle circoscrizioni eventualmente non soppresse, nonché a quelli delle circoscrizioni di nuova istituzione, il diritto a percepire esclusivamente un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza, il cui ammontare non potrà superare l'importo spettante a un consigliere comunale.

Ritiene opportuno soffermarsi, poi, sul nuovo testo dell'articolo 19 – così come modificato dalla Commissione di merito – che, disciplinando la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, al comma 3, fa salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; il medesimo articolo, al comma 5, prevede altresì che, in deroga a quanto previsto dal comma 3, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possano conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre, si stabilisce che le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio.

Fa quindi notare che, a seguito dell'approvazione di un articolo aggiuntivo presentato dal Governo, è stato introdotto nel testo un nuovo articolo 23-bis, secondo il quale, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, i presidenti delle

regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. Rileva che l'articolo in questione prevede che il collocamento fuori ruolo determini l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico e che in ogni regione detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale; si prevede, altresì, che il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza.

Con riferimento a tale disposizione, rileva che essa – non consentendo, di fatto, agli organismi preposti all'autogoverno della magistratura di valutare, come stabilito dalla legge, l'eventuale autorizzazione al collocamento fuori ruolo – sembrerebbe determinare una rilevante deroga ai principi che stanno alla base della specifica disciplina del rapporto di lavoro dei singoli magistrati, potendo, dunque, porsi in contrasto, non soltanto con gli obiettivi di funzionalità dell'amministrazione giudiziaria, ma anche di autonomia di talune categorie di dipendenti pubblici rispetto alla sfera politica. In aggiunta, ritiene opportuno segnalare che tale disposizione rischia anche di penalizzare in misura eccessiva la carriera dei dirigenti delle autonomie locali, laddove essi verrebbero, in qualche misura, sostituiti da figure esterne alle rispettive amministrazioni.

Osserva, quindi, che l'articolo 28 modifica le disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali relativamente alla figura del Direttore generale, limitandone la facoltà di nomina nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti (rispetto agli attuali 15.000). Inoltre, evidenzia che l'articolo 29 detta importanti disposizioni in

materia di controlli negli enti locali, dalle quali emerge un ruolo particolarmente rilevante dei segretari comunali e provinciali, soprattutto sotto il profilo della loro competenza ad esprimere pareri sulle delibere degli organi amministrativi, nel caso in cui l'ente non abbia al proprio interno i responsabili dei relativi servizi.

Anche in connessione con tali ultime disposizioni, segnala, peraltro, che presso la Commissione di merito non sono stati approvati numerosi emendamenti, presentati da diversi gruppi parlamentari, tendenti ad intervenire sulla disciplina dei compiti, delle funzioni e delle stesse modalità di selezione dei segretari comunali e provinciali. In particolare, fa notare che talune di queste proposte emendative miravano a prevedere che – per fronteggiare la grave carenza di organico di segretari sul territorio nazionale – l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'albo nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvedesse a decurtare da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei dell'ultimo concorso pubblico. In tal senso, preannuncia l'intenzione di valutare – ove tale indicazione dovesse emergere dal dibattito odierno – il possibile inserimento nella proposta di parere di una apposita osservazione sull'argomento.

Illustra, infine, l'articolo 30, il quale, novellando il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in relazione alla disciplina dell'organo di revisione economico-finanziario, incide in particolare sulle categorie soggettive entro le quali è possibile scegliere i revisori dei conti, prevedendo che i componenti del collegio dei revisori siano scelti sulla base di criteri, individuati dallo statuto dell'ente, idonei a garantire una specifica professionalità e a privilegiare il credito formativo.

In conclusione, preso atto delle norme di più diretto interesse della XI Commissione, preannuncia l'intenzione di esprimere un parere favorevole, valutando tuttavia l'opportunità di dare conto di utili

elementi di riflessione sulle materie oggetto del provvedimento, anche alla luce degli spunti che potranno emergere dal dibattito.

Cesare DAMIANO (PD), fatta salva la possibilità che i deputati interessati possano sin dalla giornata odierna porre eventuali questioni utili al dibattito, chiede alla presidenza se sia possibile rinviare alla giornata di domani la deliberazione di competenza della Commissione sul provvedimento in esame, attesa l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sull'argomento, che appare caratterizzato da una certa complessità.

Silvano MOFFA, *presidente*, non essendovi obiezioni al riguardo, ritiene di poter accogliere la richiesta di differire alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento e la conseguente deliberazione di competenza della Commissione.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene opportuno svolgere sin d'ora talune considerazioni sull'articolo 29 del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di controlli negli enti locali. Fa notare, in proposito, l'esigenza di individuare misure volte a far fronte alla carenza degli organici dei segretari comunali, data l'evidente difficoltà dei piccoli comuni di garantire lo svolgimento dei servizi fondamentali e considerato il venir meno del controllo sulla gestione degli enti locali da parte di organismi esterni. Conviene, pertanto, con il relatore circa l'esigenza di valutare il possibile inserimento nella proposta di parere di una apposita osservazione sull'argomento, ricordando che tale questione è stata già sollevata dal suo gruppo attraverso la presentazione di diversi emendamenti presso la I Commissione, nonché mediante la presentazione di un atto di sindacato ispettivo, al quale non è mai stata fornita risposta. Si tratterebbe, a suo avviso, di individuare una soluzione in grado sia di fornire nuove opportunità di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione sia di consentire agli enti locali

di svolgere le loro funzioni con celerità e nel rispetto della legalità.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A 125

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 126

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto. (Seguito dell'esame e rinvio) 126

ALLEGATO (Emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1732 Porcu, adottata come testo base) 132

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (Rinvio del seguito dell'esame) 128

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione dei seguenti docenti ed esperti della materia: prof. Giuliano Dolce, prof. Rodolfo Proietti, prof.ssa Ornella Piazza, prof. Paolo Maria Rossini, dott. Mario Iannotti, dott. Tommaso Ciacca e dott. Giovanni Battista Guazzetti, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C.1992 Binetti, recanti « Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesici cronici » (Svolgimento e conclusione) 129

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) 129

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3463 Dal Lago) 130

AVVERTENZA 131

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 9 giugno 2010.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Vie-spoli.

La seduta comincia alle 14.55.

Variatione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che i deputati Marco Calgaro e Gian Carlo Di Vizia sono entrati a far parte della Commissione, mentre il deputato Edoardo Rixi ha cessato di farne parte.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta del 19 maggio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in esame (*vedi allegato*).

Carlo CICCIOLO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Pedoto 1.1 e 1.2, Palagianò 1.3, Pedoto 1.4 e Lenzi 1.6. Auspica, quindi, l'approvazione del suo emendamento 1.12 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Pedoto 1.7. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Farina Coscioni 1.8 e Pedoto 1.9 e 1.10.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pedoto 1.1.

Luciana PEDOTO (PD), intervenendo sull'insieme delle proposte emendative a

sua firma, osserva che la proposta di legge in esame dovrebbe essere modificata con riguardo a tre aspetti: la separazione tra associazioni proponenti e soggetti che svolgono le attività regolate dalla legge n. 152 del 2001; le garanzie di stabilità economico-patrimoniale dei soggetti erogatori; l'esigenza di evitare il palese conflitto d'interesse, per le associazioni, tra le funzioni previste dall'articolo 7 della legge n. 152 del 2001 e la contestuale assistenza e rappresentanza nella Commissione sanitaria di accertamento degli stati invalidanti, nonché di evitare che la comunicazione all'ANMIC degli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni di invalidità civile, prevista dall'articolo 8 della legge n. 118 del 1971, costituisca una indebita condizione di vantaggio per tale associazione rispetto agli altri soggetti operanti sul « mercato sociale ».

Sotto il primo profilo, deve rilevare che la legge n. 152 del 2001 ha previsto una netta separazione tra le organizzazioni sindacali promotrici dei patronati e questi ultimi, quali soggetti che svolgono attività di rilievo costituzionale, finanziati per mezzo del Fondo previsto dall'articolo 13 della legge n. 152 del 2001. È evidente, infatti, che il finanziamento delle attività con i contributi dei lavoratori impone la massima trasparenza, non solo nella gestione dei fondi, ma nella struttura stessa del bilancio, che non deve prestarsi a confusione tra le attività istituzionali e quelle associative.

Inoltre, in virtù della rilevanza costituzionale dei compiti affidati al patronato e della peculiarità e delicatezza dei compiti da esso svolti, appare indispensabile che le attività di patrocinio vengano svolte da personale dipendente professionalizzato, unica garanzia idonea a garantire il livello di responsabilità e professionalità necessario.

Per quanto attiene alle garanzie patrimoniali, deve osservarsi che l'estensione delle prerogative dei patronati anche alle associazioni dei disabili comporta da un lato il riconoscimento delle medesime

quali soggetti istituzionalmente preposti alla tutela e all'assistenza di determinate fasce deboli della popolazione e, dall'altro, l'accesso di tali organizzazioni ad un sistema di finanziamento « pubblico » delle loro funzioni.

È quindi necessario che tali organizzazioni forniscano allo Stato lo stesso tipo di garanzie che vengono richieste ai patronati dall'articolo 2 della legge n. 152 del 2001. Ciò vale in particolare per l'adeguatezza patrimoniale che tali soggetti devono essere in grado di dimostrare (ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della legge n. 152 del 2001) e che dovrà essere definita e verificata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, devono essere previste modalità attuative della norma che garantiscano che le associazioni svolgano le funzioni di patronato finalizzate esclusivamente al conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento della invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità.

Alla luce di quanto esposto, auspica l'approvazione degli emendamenti a sua firma.

Carlo CICCIONI (PdL), *relatore*, osserva che una parte delle esigenze rappresentate dalla collega Pedoto vengono soddisfatte dal suo emendamento 1.7, sul quale è stato espresso il parere favorevole sia del relatore sia del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pedoto 1.2, Palagiano 1.3, Pedoto 1.4 e Palagiano 1.5.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lenzi 1.6.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa suo l'emendamento Lenzi 1.6.

La Commissione respinge l'emendamento 1.6 fatto proprio dall'onorevole Miotto. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.12 del relatore e Pedoto 1.7 (*vedi allegato*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) esprime stupore per la contrarietà del relatore e del Governo al suo emendamento 1.8, volto ad evitare che la proposta di legge in esame favorisca esclusivamente le associazioni maggiori. Al riguardo, osserva che l'eventuale approvazione di tale emendamento non comporterebbe affatto un ampliamento indiscriminato del numero di associazioni abilitate a svolgere funzioni di patronato, ma, semplicemente, consentirebbe ad associazioni di minori dimensioni, ma altrettanto serie e meritevoli di attenzione, di svolgere le medesime funzioni, qualora siano in possesso dei requisiti necessari.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, in parte, le finalità indicate dalla collega Farina Coscioni possono essere soddisfatte da quanto previsto nell'emendamento Pedoto 1.7, approvato dalla Commissione.

Carmelo PORCU (PdL) ricorda che la proposta di legge in esame persegue essenzialmente due obiettivi: riconoscere il lavoro svolto dalle associazioni di tutela delle persone disabili, da un lato, e migliorare la qualità dei servizi offerti a queste persone, dall'altro. Alla luce di tali obiettivi, ritiene che sarebbe senz'altro positivo se si riuscisse a fissare dei requisiti e a verificarne il rispetto, al fine di ammettere anche le associazioni minori a svolgere funzioni di patronato. Invita, pertanto, il relatore e il Governo a verificare detta possibilità.

Carla CASTELLANI (PdL) si associa all'invito formulato dal collega Porcu, ritenendo che l'emendamento Pedoto 1.7, approvato dalla Commissione, non risolve del tutto il problema in discorso.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che il problema dell'inclusione, nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame, delle associazioni minori potrebbe essere

risolto positivamente se si riuscisse a fissare requisiti alla stregua dei quali valutare l'idoneità delle associazioni medesime a svolgere funzioni di patronato e a verificare la sussistenza di detti requisiti.

Paola BINETTI (UdC) ritiene che il rischio di proliferazione delle associazioni di assistenza alle persone disabili, che richiedono di svolgere funzioni di patronato, suggerisca un approccio di grande prudenza. Annuncia, pertanto, voto contrario sull'emendamento Farina Coscioni 1.8.

Carlo CICCIOLE (PdL), *relatore*, ricorda che la finalità del provvedimento in esame consiste nel miglioramento dell'assistenza fornita alle persone disabili, atteso che i patronati esistenti non sempre assistono in modo adeguato tali soggetti. Con riguardo all'emendamento in esame, tuttavia, ritiene, anche alla luce dei contatti intercorsi con il Governo, che potrebbe non essere opportuno estendere l'ambito di applicazione della proposta di legge in esame a un numero indeterminato di associazioni.

Ileana ARGENTIN (PD), premesso di concordare con la collega Pedoto, ricorda come, spesso, le maggiori associazioni di tutela delle persone disabili svolgano un'attività non solo di assistenza, ma anche apertamente politica, talvolta improntata a un forte ruolo personalistico dei loro presidenti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI precisa che la contrarietà del Governo deve essere valutata anche alla luce dell'emendamento Pedoto 1.7, approvato dalla Commissione, il quale potrebbe consentire al Governo l'individuazione di requisiti sulla base dei quali ammettere a svolgere attività di patronato anche associazioni minori. Il Governo si riserva, comunque, un'ulteriore valutazione di questo profilo.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), confidando nella disponibilità del

Governo ad approfondire la materia, ritira il suo emendamento 1.8 che si riserva, comunque, di ripresentare in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pedoto 1.9 e 1.10.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sulla proposta di legge in esame è pervenuto, oltre al nulla osta della VI Commissione, il parere favorevole con condizione della III Commissione. La Commissione parlamentare per le questioni regionali è convocata oggi per l'espressione del parere, mentre le altre Commissioni non hanno ancora espresso il parere di competenza. Pertanto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.25.

Audizione dei seguenti docenti ed esperti della materia: prof. Giuliano Dolce, prof. Rodolfo Proietti, prof.ssa Ornella Piazza, prof. Paolo Maria Rossini, dott. Mario Iannotti, dott. Tommaso Ciacca e dott. Giovanni Battista Guazzetti, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C.1992 Binetti, recanti « Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesici cronici ».

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando il dottor Tommaso Ciacca, *anestesista rianimatore presso l'ospedale di Spoleto*, il professor Giuliano Dolce, *direttore scientifico presso l'Istituto S. Anna di Crotona*, il dottor Mario Iannotti, *primario anestesista presso la ASL Salerno 1 e presidente dell'associazione ARIARP (Rianimatori associati per il rispetto della persona)*, la professoressa Ornella Piazza, *professore aggregato presso il dipartimento di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Napoli Federico II*, il professor Rodolfo Proietti, *direttore di anesthesiologia e rianimazione presso l'Università Cattolica Policlinico « Agostino Gemelli » di Roma* e il professor Paolo Maria Rossini, *ordinario di Clinica Neurologica presso l'Università Campus Biomedico di Roma*.

Il dottor Tommaso CIACCA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fornisce alcune precisazioni sull'oggetto dell'indagine conoscitiva.

Il dottor Tommaso CIACCA svolge ulteriori considerazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono, quindi, una relazione sui medesimi temi il dottor Mario IANNOTTI, la professoressa Ornella PIAZZA, il professor

Rodolfo PROIETTI e il professor Paolo Maria ROSSINI.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.55

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Nuovo testo C. 3118 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3118: « Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati ».

Premette che svolgerà una relazione introduttiva sintetica, richiamando il contenuto dei provvedimenti in esame per sommi capi e soffermandosi in modo par-

ticolare sulle parti di competenza della Commissione. In particolare, il provvedimento in esame prevede la piena attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, che rappresenta un'esigenza ormai indifferibile. Questa necessità è tanto più avvertita con riferimento all'assetto degli enti locali e alle loro funzioni. Il disegno di legge n. 3118 apporta numerose modifiche al testo unico degli enti locali, solo in alcuni casi in forma di novella.

Ricorda, per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, in linea generale e con riferimento alle finalità della legge, che essa reca l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e introduce alcune misure di razionalizzazione degli enti locali.

Osserva, poi, che gli articoli 2 e 3 individuano le funzioni fondamentali di comuni e province e le modalità del loro esercizio; in particolare, all'articolo 2, comma 1, lettera *q*) si prevede, tra le funzioni fondamentali dei comuni, la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, mentre alla successiva lettera *t*) si prevede l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale.

All'articolo 3, comma 1, lettera *n*), si prevede quale funzione fondamentale delle province la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche, la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 8 prevede l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio in forma associata. Tale forma risulta una modalità privilegiata di esercizio delle funzioni co-

munali, in quanto ne viene stabilita l'obbligatorietà con riferimento a talune funzioni e in relazione a soglie di popolazione. In particolare, per quanto riguarda le sopracitate lettere *q*) e *t*), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

In conclusione, atteso che il provvedimento si presenta molto ampio e articolato ed è volto ad assicurare la piena attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, per quello che concerne le competenze della Commissione propone, fin d'ora, l'espressione di un parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3463 Dal Lago)

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 1° giugno 2010, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 3463 Dal Lago: « Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale per

l'adozione dei protocolli di presa in carico delle famiglie con persone affette da disabilità grave che restano prive di adeguato sostegno familiare». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Disposizioni sulle associazioni di tutela
delle persone disabili (C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto).**

**EMENDAMENTI RIFERITI ALLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1732
PORCU, ADOTTATA COME TESTO BASE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.***1. 1.** Pedoto, Grassi, Lenzi.*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Le organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché proprie sedi in almeno novanta province del territorio nazionale, possono costituire, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 30 marzo 2001, n. 152, istituti di patronato che esercitino nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, limitatamente al conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e le prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. A tali istituti si applicano inoltre gli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché l'articolo 18 limitatamente al comma 1, della citata legge n. 152 del 2001.

2. La domanda di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152, presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle organizzazioni, federazioni e associazioni di cui al precedente comma,

deve essere accompagnata dalle garanzie finanziarie, patrimoniali e tecniche, da definirsi con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volte a dimostrare l'adeguatezza patrimoniale dei costituendi istituti di patronato rispetto ai compiti di cui al precedente comma. Sulla domanda, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si pronuncia entro novanta giorni dalla data della sua presentazione.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce altresì le procedure e le modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, costituiti in base alla presente legge, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità.

4. L'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni, è abrogato.

5. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, l'articolo 11, ottavo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e l'articolo 8, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni.

1. 2. Pedoto, Grassi.*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Le organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone

disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente da almeno cinque anni per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché sedi proprie o di organizzazioni federate in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale, possono esercitare nei confronti delle persone con disabilità l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e le prerogative previste dalla legge 30 marzo 2001, n. 152.

2. Alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari, che richiedono le attribuzioni e le prerogative di cui al comma 1, si applica, laddove compatibile, la disciplina di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

3. Ai fini dell'accesso alle attribuzioni e alle prerogative di cui al comma 1, le suddette organizzazioni, federazioni e associazioni presentano specifica domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che verifica la sussistenza e, periodicamente, la permanenza dei requisiti necessari.

1. 3. Palagiano, Mura.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché sedi in almeno novanta province del territorio nazionale, possono costituire, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 30 marzo 2001, n. 152, istituti di patronato che esercitino nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, limitatamente al conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile,

sordomutismo, *handicap* e disabilità, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e le prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. A tali istituti si applicano, inoltre, gli articoli 14, 15, 16 e 17 nonché l'articolo 18 limitatamente al comma 1, della citata legge n. 152 del 2001.

1. 4. Pedoto, Grassi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari che, senza fini di lucro, operano continuativamente da almeno cinque anni per la tutela dei diritti delle persone disabili e che hanno organi democraticamente eletti, nonché sedi proprie o di organizzazioni federate in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale »;

b) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono riconoscere alle organizzazioni, confederazioni e alle associazioni di cui all'articolo 5, una quota del finanziamento per l'implementazione e lo sviluppo dei servizi svolti in convenzione, in rapporto all'attività espletata ».

1. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 1, sostituire le parole da: esercitano nei confronti *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* possono costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente e finanziariamente autonomi dall'associazione promotrice come previsto dalla legge n. 152 del 2001, secondo le procedure e le garanzie ivi previste.

1. 6. Lenzi.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: ciascuna per la con le seguenti: ciascuna limitatamente per la sola e.

1. 12. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La domanda di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152, presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle organizzazioni, federazioni e associazioni di cui al precedente comma, deve essere accompagnata dalle garanzie finanziarie, patrimoniali e tecniche, da definirsi con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volte a dimostrare l'adeguatezza patrimoniale dei costituendi istituti di patronato rispetto ai compiti di cui al precedente comma. Sulla domanda, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si pronuncia entro novanta giorni dalla data di presentazione.

1-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1-bis, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce altresì le procedure e le modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, costituiti in base alla presente legge, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità.

1. 7. Pedoto, Grassi.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1, per quanto concerne il possesso del requisito di diffusione sul territorio nazionale, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67.

1. 8. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, l'articolo 11, ottavo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e l'articolo 8, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni.

1. 09. Pedoto, Grassi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni, è abrogato.

1. 10. Pedoto, Grassi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	135
5-01699 Brandolini: Sul fermo biologico della pesca per il 2009	135
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	138
5-02085 Mattesini: Riorganizzazione delle strutture di ricerca del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), con particolare riferimento alla filiera foresta-legno	136
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	139
5-02566 Oliverio: Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Cirò e Melissa DOC	136
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	141
SEDE CONSULTIVA:	
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 Governo ed abbinate. Parere alla I Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
AVVERTENZA	137

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il deputato Massimo Calearo Ciman, del gruppo Misto – Alleanza per l'Italia, è entrato a far parte della Commissione Agricoltura, mentre il deputato Donato Mosella ha cessato di farne parte.

5-01699 Brandolini: Sul fermo biologico della pesca per il 2009.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Desidera infine ricordare gli incentivi per i datori di lavoro previsti dal decreto « anticrisi » dello scorso anno.

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, ricorda di aver posto il tema lo scorso anno, anche per evidenziare il diverso trattamento riservato alle due tipologie di assetti proprietari esistenti nel settore: gli armatori classici, veri e propri imprenditori, e i piccoli pescatori che sono anche proprietari della barca, ma che operano in realtà come i lavoratori imbarcati e lavo-

rano in mare. Ringrazia pertanto il sottosegretario per aver colto il significato profondo della interrogazione e per aver considerato la atipicità della disciplina del rapporto di lavoro in ambito marittimo al fine di poter estendere la cassa integrazione guadagni straordinaria ad un maggior numero di soggetti, tra cui l'armatore imbarcato. Pure essendo datata, ritiene che l'interrogazione abbia una sua valenza per la concomitante entrata in vigore del regolamento della pesca nel Mediterraneo – tema sul quale la Commissione svolgerà domani l'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – e per far fronte alla conseguente inevitabile crisi del settore nella delicata fase di passaggio. Preannuncia pertanto che porrà il tema direttamente al ministro al fine di accelerare il processo in corso e dare risposte immediate, necessarie al settore della piccola pesca e della marineria.

5-02085 Mattesini: Riorganizzazione delle strutture di ricerca del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), con particolare riferimento alla filiera foresta-legno.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donella MATTESINI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la chiarezza della risposta e per il fatto che si sta sostanzialmente soprassedendo al piano di razionalizzazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione indicato nella sua interrogazione. Rileva positivamente anche l'attenzione prestata ai centri di ricerca, tra i quali quello di Arezzo, che costituisce un polo importante di ricerca ambientale nel settore della selvicoltura.

5-02566 Oliverio: Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Cirò e Melissa DOC.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, ricorda di avere posto il problema da molto tempo e di avere atteso lungamente la risposta. Rileva inoltre con rammarico che, al di là del linguaggio burocratico della risposta che riporta in maniera quasi pedissequa il testo dell'interrogazione, la risposta del Governo non affronta gli altri due quesiti contenuti nell'interrogazione riguardanti, rispettivamente, i controlli relativi alla base costitutiva del consorzio, che riguardano l'intera filiera dei viticoltori, dei vinificatori e degli imbottiglieri e l'attività istituzionale del consorzio, con particolare riferimento all'accordo con Valoritalia che ha creato immedesimazione tra controllore e controllato. Pertanto, soddisfatto per la risposta al primo dei quesiti, non può che dichiararsi insoddisfatto per quella agli altri due quesiti, che non risulta essere affatto esauriente.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, su richiesta dell'interrogante e d'intesa con il Governo l'interrogazione n. 5-02608 è rinviata ad altra seduta.

Dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.55

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Nuovo testo C. 3118 Governo ed abbinato.

Parere alla I Commissione.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, fa presente che la I Commissione ha trasmesso un nuovo testo del disegno di legge, risultante dall'esame degli emendamenti, concluso nella seduta di ieri.

Al riguardo, osserva che tale testo non contiene disposizioni che investono direttamente la competenza della Commissione Agricoltura. Ricorda altresì che alcune proposte emendative riguardanti i consorzi di bonifica, formulate in sede di I Commissione, sono state successivamente ritirate.

Propone in conclusione di esprimere parere favorevole.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene opportuno concedere ai deputati il tempo necessario per approfondire l'esame del testo trasmesso dalla I Commissione nella giornata di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, facendo presente che la Commissione dovrà esprimere il parere entro la mattina di domani,

rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-02608 Nastri: Sulla crisi del settore del tabacco.

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260-2646-2743/A.*

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01699 Brandolini: Sul fermo biologico della pesca per il 2009.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'interruzione temporanea delle attività di pesca per l'anno 2009, disciplinata dal decreto ministeriale 30 luglio 2009 aveva natura non retribuita e giustificata da questioni di natura biologica, trattandosi di un fermo obbligatorio finalizzato alla tutela delle risorse ittiche. Infatti, i periodi di arresto temporaneo delle attività di pesca variavano in funzione delle diverse GSA (*Geographical Sub Area*) tenendo conto dei risultati delle ricerche.

Premesso quanto sopra, appare evidente la diversa natura del fermo temporaneo 2008 che è stato attivato, quale misura di emergenza, a seguito dello stato di grave crisi in cui versava il settore pesca a causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti e, pertanto, prevedeva una compensazione in favore delle imprese e l'erogazione diretta del minimo monetario garantito per i marittimi imbarcati, a valere su fondi comunitari e nazionali.

In base a quanto detto, pertanto, non è possibile ipotizzare l'applicazione di trat-

tamenti analoghi, a valere su provvedimenti diversi quali quelli sopra richiamati, per i lavoratori marittimi imbarcati.

In ogni caso, questa Amministrazione si è adoperata con il Ministero del lavoro per la attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria. Tale misura, che è di esclusiva competenza del predetto Dicastero del lavoro, viene direttamente gestita dallo stesso.

Al riguardo, si precisa che i soci delle imprese di pesca costituite, in forma di società a responsabilità limitata o società in nome collettivo, qualora imbarcati sulle unità da pesca di cui le predette società risultano essere armatori, sono esclusi dalla predetta cassa integrazione straordinaria in quanto parificati al datore di lavoro.

Naturalmente questa Amministrazione, considerata la atipicità della disciplina del rapporto di lavoro in ambito marittimo nonché la tipicità della figura dell'armatore ha avviato, con il competente Ministero del lavoro, le procedure dirette ad estendere la predetta cassa al numero maggiore di soggetti tra cui l'armatore imbarcato.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02085 Mattesini: Riorganizzazione delle strutture di ricerca del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), con particolare riferimento alla filiera foresta-legno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente quanto segue.

Con delibera n. 189/08 del 17 dicembre 2008 il Consiglio di amministrazione del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) ha approvato le « Linee guida per la razionalizzazione delle strutture di ricerca del CRA » finalizzate alla modifica del « Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali » del CRA, approvato con decreto ministeriale 23 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

L'entrata in vigore della legge n. 205 del 2008 induceva, tuttavia, il CRA a non completare il percorso di definizione del Piano di razionalizzazione.

Successivamente, nel corso dell'iter tecnico procedurale di modifica dello statuto, il CdA del CRA, nonostante fosse stata avviata la procedura di sostituzione del predetto organo, riteneva di dover riprendere l'iter di approvazione delle modifiche del Piano di razionalizzazione, che venivano approvate dal CdA con delibera n. 149/09 del 29 ottobre 2009, in attesa comunque dell'acquisizione del necessario parere del Consiglio dei Dipartimenti nonché della consultazione con la rete delle Regioni.

Il documento veniva accompagnato da una proposta di ulteriore modifica, a cui l'interrogante fa riferimento.

Si sottolinea però che, la delibera del CdA del CRA, mancando del parere obbligatorio del Consiglio dei Dipartimenti, non potrebbe essere ancora esaminata compiutamente da questo Ministero ai fini dell'approvazione.

Pertanto, con nota in data 19 gennaio 2010, questa amministrazione ha segnalato l'opportunità che, avendo nel frattempo il Consiglio dei Ministri provveduto alla designazione del nuovo Presidente del CRA, il Piano fosse sottoposto alla valutazione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Con delibera n. 52/10 dell'11-12 marzo 2010 il CdA del CRA ha stabilito di soprassedere ad ogni ulteriore approfondimento del Piano di razionalizzazione, affinché esso venga sottoposto alla valutazione del nuovo CdA, secondo l'orientamento espresso in più occasioni da questo Ministero.

L'Amministrazione già da qualche tempo è stata interessata alla questione relativa alle ulteriori proposte di razionalizzazione predisposte dal CRA, evidenziando sempre come sia necessario portare a compimento l'opera di razionalizzazione del CRA allo scopo di renderlo quanto più funzionale, competitivo ed operativo possibile, tenendo conto però delle esigenze di distribuzione dei centri sul territorio e, soprattutto, della necessità di tutelare le competenze dei gruppi di ricerca operanti in Italia.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di tutelare gli interessi dei Centri,

delle Unità e dei gruppi di ricercatori che dimostrano competenze e capacità nei loro ambiti di attività di ricerca e rappresentano per il territorio su cui operano un valore aggiunto da preservare, creando eventualmente anche delle sinergie con strutture affini. Ne è un esempio anche il Centro di Arezzo (con 28 persone in servizio di cui 11 ricercatori e tecnologi).

Ulteriori proposte di razionalizzazione e riorganizzazione dell'Ente dovranno es-

sere oggetto di verifica e valutazione da parte di questo Ministero, data l'importanza che l'Ente riveste a livello nazionale ed internazionale nella ricerca.

Si ritiene che, alla luce di quanto esposto, i provvedimenti intrapresi dall'Amministrazione corrispondano alle esigenze del territorio, al fine di accompagnare la riorganizzazione nel rispetto di ruoli, competenze ed esigenze territoriali specifiche.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02566 Oliverio: Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Cirò e Melissa DOC.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

Il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa è stato autorizzato allo svolgimento del controllo *erga omnes* a carico della filiera vitivinicola con decreto dirigenziale del 16 ottobre 2008, previa individuazione dell'ente consortile da parte del Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione della regione Calabria.

Si ritiene di precisare sin d'ora che il Consorzio di tutela autorizzato è stato individuato dalla filiera vitivinicola ed autorizzato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di questo Ministero – così come previsto dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 – in piena legittimità ed in ottemperanza al sistema di controllo vigente fino al 1° agosto 2009, data di entrata in vigore della nuova OCM vino (Regolamento (CE) 479/08).

In particolare, con il sopra richiamato decreto dirigenziale del 16 ottobre 2008, lo stesso Consorzio è stato autorizzato allo svolgimento dei controlli in parola mediante l'applicazione dei piani di controllo e dei relativi prospetti tariffari approvati per le denominazioni di origine « Cirò », e « Melissa », previo parere favorevole della Regione Calabria.

Con decreti dirigenziali del 22 luglio 2009 sono stati conferiti alla società Valoritalia srl gli incarichi a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 48 del Regolamento (CE) 479/08 per le DOC « Cirò » e « Melissa », previo parere favorevole espresso dal Dipartimento agri-

coltura, foreste e forestazione della Regione Calabria in merito all'individuazione della società Valoritalia srl da parte del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa, organo rappresentativo delle filiere vitivinicole in questione e pertanto detentore della facoltà di indicare l'organismo da autorizzare al controllo.

In tal senso si deve sottolineare che il provvedimento di conferimento alla società Valoritalia dell'incarico allo svolgimento dei controlli a carico delle filiere delle DOC « Cirò » e « Melissa » in luogo del consorzio di tutela, non deriva da un'insussistenza dei requisiti specifici dell'ente consortile sopra richiamato, bensì da una precisa disposizione del Regolamento (CE) 479/08. L'articolo 48 del citato Regolamento, infatti, stabiliva che tali controlli potevano essere eseguiti:

dall'autorità di controllo o dalle autorità di controllo incaricate dallo Stato membro secondo i criteri fissati dall'articolo 4 del Regolamento (CE) 882/2004;

da uno o più organismi di controllo che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 882/2004, conformi alla norma europea EN 45011 che stabilisce i requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti tra i quali l'imparzialità, la responsabilità, l'identità, l'efficienza, la stabilità finanziaria e la riservatezza dei dati.

Le disposizioni dell'articolo 48 del Regolamento (CE) 479/08, entrate in vigore a decorrere dal 1° agosto 2009, così come stabilito dall'articolo 129 del medesimo regolamento, escludevano, di fatto, i Consorzi di tutela dalla possibilità di essere autorizzati ai controlli, in quanto non soddisfacenti il requisito della conformità alla norma EN 45011 richiesti al medesimo articolo; in tal senso, il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOC Cirò e Melissa, così come tutti i Consorzi di tutela incaricati allo svolgimento dei controlli *erga omnes* antecedentemente al 1° agosto 2009, è stato indicato quale organo rappresentativo della filiera delle DOC « Cirò » e « Melissa », e quindi idoneo ad individuare, per conto della stessa filiera, la società Valoritalia srl come organo di controllo delle denominazioni di origine medesime.

Si precisa comunque che l'Ispettorato ha richiesto alla società medesima idonea documentazione affinché potesse essere valutata la conformità ai dettami della norma EN 45011 e, a seguito di accertamenti documentali, è stato emanato il decreto dirigenziale del 20 maggio 2009 di individuazione, appunto, di Valoritalia srl quale soggetto conforme alla norma EN 45011 e pertanto idoneo allo svolgimento dei controlli previsti all'articolo 48 del Regolamento (CE) 479/08.

L'organismo di controllo e il consorzio di tutela rappresentano entità giuridiche a sé stanti, aventi diversa natura e, allo stato attuale, diverse finalità sociali e societarie. In tal senso, pur ritenendo improbabile che il Consorzio abbia provveduto ad incassare gli oneri dei controlli svolti da Valoritalia srl, si precisa che in fase di vigilanza verranno programmati idonei accertamenti sull'operato dell'OdC al fine di verificare tale evenienza.

Si deve evidenziare, peraltro, che l'avvicendamento della titolarità di controllo

ha consentito agli utilizzatori delle DOC, di poter rivendicare e commercializzare le produzioni vitivinicole senza soluzione di continuità; in assenza dei decreti dirigenziali del 22 luglio 2009, infatti, sarebbe decaduto, per i soggetti della filiera, il diritto alla rivendicazione delle denominazioni di origine a far data dal 1° agosto 2009, per palese violazione ai dettami del Regolamento (CE) 479/08.

Il cambiamento dell'OdC incaricato del controllo sui vini in parola, peraltro, non ha modificato le tariffe già precedentemente applicate dal Consorzio di tutela.

In merito all'applicazione di tariffe differenziate a carico delle diverse filiere vitivinicole controllate da Valoritalia srl, si deve sottolineare che nessuna norma prevede limitazioni alle tariffe applicate a viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri delle denominazioni di origine; gli organismi di controllo e di certificazione dei vini a denominazione di origine operano su un libero mercato ed in tal senso la filiera vitivinicola può liberamente individuare l'organismo di controllo in considerazione dell'importo e dei costi connessi a tale volontario riconoscimento delle produzioni vitivinicole. L'estensione dell'area di produzione, le produzioni di uva e/o vino rivendicate e certificate, il valore commerciale delle produzioni stesse rappresentano dei fattori che possono influire direttamente sulla quantificazione delle tariffe da parte dell'organismo di controllo autorizzato.

In ogni caso, sarà cura del citato Ispettorato attivare l'attività di vigilanza a carico di Valoritalia srl, così come già programmato per l'anno solare in corso, al fine di verificare l'operato e la corretta ed imparziale applicazione del piano dei controlli e del prospetto tariffari, utilizzato delle DOC « Cirò » e « Melissa ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb. Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	145
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	147
ATTI COMUNITARI:	
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	150
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (seguito esame COM(2010)119 def. – rel. Gottardo). COM(2010)119 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Nota trasmessa dal Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, in ordine alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.)</i>)	157
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di

trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 3118 e abb. Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che l'*iter* del provvedimento in

esame è stato avviato in sede referente dalla I Commissione Affari costituzionali in data 11 marzo 2010. Nel corso dell'esame, al disegno di legge del Governo sono state abbinare 13 proposte di legge di iniziativa parlamentare (AA.CC. 67, 68, 711, 736, 846, 1616, 2062, 2247, 2471, 2488, 2651, 2892, e 3195). In data 6 maggio 2010 la I Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge del Governo C. 3118, collegato alla manovra di finanza pubblica. Il provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Affari costituzionali durante l'esame in sede referente, si compone di 28 articoli, volti a modificare la disciplina degli enti locali ed a delegare il Governo per l'adozione di una « Carta delle autonomie locali » dove raccogliere e coordinare le disposizioni in materia.

L'articolo 1 indica l'oggetto delle disposizioni contenute negli articoli successivi e i fini cui si ispirano, tra i quali l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e l'introduzione di alcune misure di razionalizzazione degli enti locali. In particolare si segnala che la I Commissione ha introdotto il comma 1-*bis*, in base al quale la legge e i decreti legislativi di cui essa prevede l'adozione devono essere attuati in conformità con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonché in conformità con la disciplina del patto di stabilità interna, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie.

Gli articoli da 2 a 8 individuano le funzioni fondamentali degli enti locali e le modalità del loro esercizio, attuando così quanto disposto con la riforma del titolo V dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, che individua, tra le materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, la definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province, e città metropolitane, accanto alla legislazione elettorale e alla disciplina degli organi di governo degli enti locali.

L'articolo 9 reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione sul conferimento delle funzioni amministrative a regioni ed enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, mentre l'articolo 10 disciplina il trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative agli enti locali.

L'articolo 11 disciplina l'individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della legge, nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale regionale. Osserva che viene specificato, nei casi di trasferimento di funzioni previsti dagli articoli 9, 10 e 11, che – quando una funzione fondamentale è attribuita ad un ente locale diverso dall'ente che la esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione – la decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata e contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane necessarie all'espletamento delle stesse.

L'articolo 12 riguarda la disciplina da parte delle Regioni, con propria legge, delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e la razionalizzazione e semplificazione delle strutture, enti, agenzie o organismi operanti a livello regionale.

L'articolo 13 reca un delega al Governo per l'adozione della « Carta delle autonomie locali », al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali. Il relativo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle Camere per l'espressione del parere.

L'articolo 13-*bis*, introdotto dalla Commissione, delega il Governo al riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia.

L'articolo 14 prevede una delega il Governo per la razionalizzazione e riduzione delle province.

Gli articoli 15 e 16, recanti due ulteriori deleghe al Governo in materia di riordino delle prefetture – uffici territo-

riali del Governo e di soppressione dei difensori civici comunali, sono stati soppressi dalla Commissione.

Gli articoli 17 e 18 demandano alle leggi regionali la possibilità di disporre la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago; demandano altresì ai comuni il compito di disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle circoscrizioni comunali effettuate in attuazione dell'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

L'articolo 19 dispone la soppressione dei consorzi tra enti locali.

La I Commissione ha soppresso gli articoli da 20 a 23, concernenti la riduzione dei componenti delle giunte e dei consigli comunali e provinciali, ed introdotto l'articolo 23-*bis*, sugli uffici di diretta collaborazione in ambito regionale.

L'articolo 24 interviene sulla disciplina delle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali.

Gli articoli 25, 26 e 27 introducono la definizione di piccolo comune (con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti), a favore del quale sono previste una serie di misure agevolative.

L'articolo 28 sopprime la figura del direttore generale nei comuni con meno di 100.000 abitanti.

Gli articoli 29 e 30 riformano la disciplina dei controlli negli enti locali.

L'articolo 31 reca numerose disposizioni di abrogazione riguardanti prevalentemente le comunità montane.

Infine, l'articolo 32 reca una norma di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che possono adeguarsi a quanto previsto dalla legge in armonia con i rispettivi Statuti.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che l'assegnazione del testo a tale Commissione in sede consultiva si giustifica alla luce del fatto che le proposte di legge C. 711 Urso e C. 846 Angela Napoli, abbinate all'A.C. 3118, nel prevedere la soppressione delle comunità montane, dispongono, al comma 3 dell'articolo unico, che gli interventi speciali per la montagna stabiliti dal-

l'Unione europea o da leggi statali o regionali siano gestite dalla provincia, sulla base di un'intesa tra la provincia ed i comuni interessati, ovvero dalla regione in caso di mancato raggiungimento dell'intesa. In seguito all'adozione dell'A.C. 3118 come testo base per il prosieguo dell'iter parlamentare, il contenuto delle proposte di legge C. 711 e C. 846 è ora confluito nelle previsioni dell'articolo 31 del provvedimento in esame, che tuttavia non riproduce la previsione di tali proposte di legge in materia di interventi dell'Unione europea a favore della montagna sopra richiamata. Conclusivamente, propone quindi di formulare un nulla osta sul provvedimento in esame.

Enrico FARINONE (PD) ritiene opportuno, al fine di svolgere opportuni approfondimenti, rinviare ad una prossima seduta l'approvazione di una proposta di parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio.

C. 3505 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2010.

Sandro GOZI (PD) osserva in primo luogo che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede che sia data « piena ed intera esecuzione » ai due accordi *Intercreditor Agreement* e *Loan Facility Agreement*, assunti in sede europea e relativi al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia, che tuttavia,

per loro natura giuridica, non appaiono equiparabili ad accordi internazionali puri e semplici, dal momento che essi si situano nell'ambito dell'Unione economica e monetaria. Essi non necessitano pertanto di alcuna ratifica o ordine di esecuzione e dovevano piuttosto essere recepiti con l'ordinario strumento di legge. Ritiene che si tratti di un grave errore di competenza del Governo, che deve essere sanato.

Nel condividere la necessità di un intervento a favore della Grecia, deve inoltre rilevare come la soluzione adottata risulti insoddisfacente in quanto si fa ricorso a strumenti temporanei di intervento e non — come aveva suggerito la Commissione europea — a misure di carattere strutturale, a valere sul bilancio comunitario, che avrebbero peraltro rappresentato un passo importante nella direzione di una vera e propria *governance* economica europea. In tal senso appare altresì insoddisfacente il fatto che si sia fatto prevalentemente ricorso ad accordi intergovernativi anziché a strumenti comunitari. Ritiene pertanto che, nelle premesse al parere che il relatore si accinge a formulare occorrerebbe inserire un richiamo al tema della nuova *governance*, sebbene si tratti di una questione che dovrà essere affrontata compiutamente in altra sede.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, prende atto dei rilievi formulati dal collega Gozi, che in buona parte valuta condivisibili; formula quindi una proposta di parere favorevole che richiama in premessa il tema della *governance* e che, tramite una osservazione, invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, onde espungere dal testo il riferimento alla « piena ed intera esecuzione » degli Accordi (*vedi allegato 1*).

Sandro GOZI (PD) nell'esprimere apprezzamento per la proposta formulata dal relatore, che tiene conto delle sue osservazioni, sottolinea la necessità che la XIV Commissione esprima una condizione piuttosto che una osservazione; si rischia altrimenti, a suo avviso, di creare un

precedente pericoloso, in quanto si avalla di fatto un errore palese. Si tratta di un rilievo che formula nell'interesse del buon funzionamento della politica europea dell'Italia e che è dovere della Commissione Politiche dell'Unione europea avanzare con fermezza; sarà poi cura del Governo chiarire come debba intendersi la formulazione adottata nel testo del disegno di legge.

Mario PESCANTE, *presidente*, nel condividere le osservazioni dell'onorevole Gozi, rileva che l'eventuale accoglimento di una simile condizione da parte della Commissione di merito comporterebbe una modifica del testo del provvedimento e il suo conseguente rinvio all'esame del Senato, ipotesi questa non consentita dall'urgenza dell'intervento normativo. Si metterebbe dunque la V Commissione nella situazione di non poter tenere conto della condizione formulata. Informa peraltro i colleghi che nella seduta svoltasi ieri della V Commissione, il relatore sul provvedimento ha evidenziato la necessità di chiarire, eventualmente tramite l'approvazione di un ordine del giorno, che l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non va inteso in senso tecnico, ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. Sembrerebbe dunque che la questione possa trovare soluzione mediante l'approvazione di un ordine del giorno da parte dell'Assemblea.

Sandro GOZI (PD) ritiene che non si possa, allo stato attuale, in attesa della formalizzazione di una proposta di presentazione di un ordine del giorno, avallare un testo frutto di un palese errore del Ministro dell'economia. Resta naturalmente ferma la condivisione del suo gruppo in ordine alla necessità e all'importanza del provvedimento in esame.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, sottolinea la delicatezza e l'urgenza del provve-

dimento in esame, che non può subire ritardi nell'approvazione. Operare forzature, nella consapevolezza che non vi sono margini per il recepimento di una condizione, mette in gioco la credibilità della XIV Commissione e rischia di ingenerare effetti negativi a cascata. Per tale motivo ritiene opportuno mantenere ferma la proposta di parere così come formulata.

Enrico FARINONE (PD) alla luce delle motivazioni esposte dal collega Gozi preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

Atto n. 215.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento richiamando in primo luogo, in relazione al fenomeno del telemarketing – ovvero dell'utilizzo di dati dell'utente da parte di operatori che, attraverso chiamate telefoniche, offrono al pubblico prodotti e servizi – la disciplina contenuta nell'articolo 44, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14/2009. Tale disposizione autorizzava coloro che prima del 1° agosto 2005 avessero costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici, ad utilizzare fino al 31 dicembre 2009 i dati personali contenuti in tali elenchi per fini promozionali. Sino a tale data, quindi, l'attività promozionale poteva essere svolta in deroga alle disposizioni del cd. Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003) relative all'informazione e al consenso degli interessati nonché in deroga alla direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. L'articolo 13 della direttiva 2002/58/CE ha stabilito che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati o degli utenti che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso (par. 1). In ogni caso, fatto salvo ciò, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche al momento della raccolta delle coordinate e in occasione di ogni

messaggio, qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso (par. 2). Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che le comunicazioni indesiderate allo scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati o utenti interessati oppure se gli abbonati o utenti esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale, tenendo conto del fatto che entrambe le possibilità devono essere gratuite per l'abbonato o l'utente (par. 3). Specifiche prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 a seguito della deroga introdotta dal decreto-legge n. 207 del 2008 sono state dettate con Provvedimento 12 marzo 2009 del Garante per la protezione dei dati personali.

Ricorda altresì che l'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2009 di adeguamento alla sopra richiamata direttiva comunitaria 2002/58/CE ha prorogato il regime transitorio sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione (vale a dire fino al 25 maggio 2010) e ha dettato una nuova disciplina applicabile a regime. Da un punto di vista sostanziale, la disposizione ha novellato gli articoli 130 e 162 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003) e l'articolo 58 del Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005). Il citato articolo 20-*bis* ha aggiunto all'articolo 130 tre nuovi commi che prevedono: la possibilità di iscrizione del proprio numero telefonico in un istituendo « registro pubblico delle opposizioni », iscrizione cui consegue l'opposizione al trattamento dei propri dati mediante l'uso del telefono per finalità pubblicitarie; le telefonate per tali finalità, quindi, sono consentite nei confronti degli abbonati che non abbiano esercitato l'opposizione mediante l'iscrizione al registro (comma 3-*bis*); la vigilanza sull'organizzazione e sul funzionamento del registro da parte del Garante della privacy (comma 3-*quater*); l'istitu-

zione del registro con decreto del Presidente della Repubblica su cui è previsto il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari nonché, per quanto di competenza, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In definitiva, l'intervento ribalta il principio espresso dagli articoli 129 e 130 del Codice della *privacy* della necessità del consenso esplicito per l'utilizzo dei dati per finalità commerciali, sostituendo ad esso l'opposta regola della necessaria manifestazione di un dissenso, in mancanza della quale sono legittime le telefonate per finalità commerciali.

Segnala al riguardo che il Garante della *privacy*, con due comunicati stampa del 4 e del 19 novembre, è intervenuto in termini critici sugli effetti delle nuove norme in materia di *telemarketing* introdotte dal decreto-legge Ronchi, osservando che « suscita molta perplessità l'istituzione di un registro pubblico al quale devono iscriversi quanti non vogliono essere disturbati da telefonate pubblicitarie o commerciali, caricando così i cittadini di incombenze e problemi. Si rischia, inoltre, di causare ulteriori molestie ad abbonati e utenti, che, almeno fino a quando non sarà istituito il registro, si vedranno di nuovo massicciamente contattate da aziende, gestori telefonici, società di servizi con le offerte più diverse. La norma prevede, peraltro, che possano essere contattati a fini promozionali anche coloro che a suo tempo avevano manifestato la volontà di non ricevere più pubblicità telefonica, provocando in questo modo ulteriori fastidi a tutti, compreso chi si era già espresso su questa questione. Sconcertante e inspiegabile appare anche la mancata previsione del parere formale del Garante sull'istituzione del registro, sul cui funzionamento e sulla cui organizzazione l'Autorità viene tuttavia chiamata a vigilare. Pur riservandosi di verificarne in concreto il funzionamento, l'Autorità esprime infine dubbi sull'effettiva efficacia del registro, il quale peraltro non verrà, come erroneamente riportato da notizie di stampa, gestito

direttamente dal Garante, ma da un ente o organismo diverso, ancora da individuare ».

L'articolo 20-*bis* prevedeva altresì che il registro delle opposizioni fosse istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 135/2009 (vale a dire entro il 25 maggio 2010), precisando inoltre la vigenza, nella fase transitoria, dei provvedimenti adottati dal Garante della *privacy*.

L'articolo 20-*bis* ha novellato, poi, il comma 2-*bis* dell'articolo 162 del Codice della *privacy* (aggiunto dall'articolo 44 del DL 207/2008) che prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 20.000 a 120.000 euro nelle seguenti ipotesi: trattamento di dati personali effettuato senza il rispetto delle misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione (ai sensi dell'articolo 33 del Codice); in questo caso è escluso il pagamento in misura ridotta; trattamento illecito di dati personali con modalità che integrano gli estremi di una fattispecie di reato ai sensi dell'articolo 167 del Codice. La disposizione, da un lato, ha dimezzato il precedente limite minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria (gli attuali limiti sono quindi 10.000 e 120.000 euro); dall'altro ha aggiunto un nuovo comma 2-*quater* che ha esteso l'applicazione delle citate sanzioni amministrative alle ipotesi di violazione del diritto di opposizione (ovvero in caso di telefonate a persone che abbiano iscritto la propria numerazione nel registro) ed al relativo regolamento, ai sensi del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 130.

L'articolo 20-*bis* del decreto-legge ha, infine, integrato l'articolo 58 del Codice del consumo (decreto legislativo 205/2006) a fini di coordinamento con la nuova disciplina del registro pubblico delle opposizioni; la norma richiede, quindi, il consenso preventivo del consumatore per l'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, fatta salva la disciplina del sopra illustrato articolo 130, comma 3-*bis* del Codice della *privacy*.

Segnala, infine, che il 28 gennaio 2010 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/2356) per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. I rilievi formulati dalla Commissione riguardano due profili. Il primo è la violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva sopra richiamata, che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli abbonati i cui nominativi figurano in un elenco pubblico siano informati sugli scopi dell'elenco e diano il proprio consenso per l'uso dei dati personali che vi sono contenuti. La Commissione contesta alle autorità italiane di non avere ottemperato a tale obbligo nel momento in cui sono state costituite banche dati per le televendite, ricavate da elenchi pubblici di abbonati senza che gli interessati siano stati informati del trasferimento dei loro dati personali o abbiano acconsentito esplicitamente all'inserimento di tali dati nelle banche dati. In base alla normativa italiana, peraltro, non è richiesto il consenso degli interessati, né che essi siano informati circa l'uso dei loro dati personali a fini promozionali. Infine, con la legge 20 novembre 2009, n. 166 (disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) è stata prorogata fino al 25 maggio 2010 la possibilità di usare banche dati contenenti dati personali di cui non è stato consentito l'utilizzo. Il secondo profilo evidenziato dalla Commissione è la violazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva in esame, che fissa l'obbligo per gli Stati membri di vietare le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta senza il consenso degli abbonati interessati, o se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate. Per quanto riguarda l'Italia, il nuovo comma 3-*bis*, dell'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) stabilisce

che l'impiego del telefono a fini promozionali è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nell'apposito registro pubblico delle opposizioni. Ad avviso della Commissione, la mancata istituzione di tale registro in Italia non garantisce la possibilità agli abbonati interessati di avvalersi del diritto di opposizione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.

COM(2010)135 def. – 17696/09.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE (Pdl), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione Politiche dell'Unione europea avvia oggi l'esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e del programma di diciotto mesi dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese del Consiglio dell'Unione europea per il periodo gennaio 2010 – giugno 2011.

In via preliminare, non può omettere di rilevare che l'esame del programma alla Camera è avviato ad oltre due mesi dalla presentazione del medesimo documento,

adottato dalla Commissione europea il 31 marzo 2010 e trasmesso al Parlamento italiano il 13 aprile, limitatamente alla parte generale. Soltanto il 20 maggio scorso, nonostante ripetute sollecitazioni degli uffici, la Commissione europea ha trasmesso alle Camere in lingua italiana anche gli allegati al programma; allegati che costituiscono parte integrante del documento e – recando indicazione delle specifiche iniziative che la Commissione intende assumere – presentano il maggiore rilievo per l'esame parlamentare. Sarebbe stato pertanto formalmente precluso e sostanzialmente di scarso interesse avviare l'esame del programma in assenza degli allegati.

Questo grave ritardo della Commissione europea nella traduzione degli allegati va pertanto stigmatizzato in quanto pregiudica in misura non trascurabile la tempestività e quindi l'efficacia del nostro intervento ed è, inoltre, indice preoccupante di una scarsa attenzione di questa Istituzione verso le lingue da essa considerate non « di lavoro ».

La procedura seguita per l'esame dei documenti in questione alla Camera, indicata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000, prevede, come è noto, l'esame da parte di tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) che nominano un relatore incaricato di riferire alla XIV Commissione e quindi l'esame generale da parte della XIV Commissione che presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea può concludersi con la votazione di eventuali strumenti di indirizzo.

Va pertanto sottolineato che l'esame degli strumenti di programmazione legislativa dell'UE è un passaggio di estrema importanza per il Parlamento. Si tratta, infatti, dell'unica procedura parlamentare – unitamente a quella prevista sinora per l'esame della relazione del Governo sulla partecipazione italiana all'UE – che consente a tutti gli organi parlamentari di esprimersi in modo organico sulle priorità politiche generali e le proposte di azione specifiche dell'Unione europea in tutti i

suoi settori di attività. Le potenzialità della procedura saranno ulteriormente accresciute con l'applicazione del nuovo articolo 15 della legge 11 del 2005, introdotta dalla legge comunitaria 2009 in virtù di un emendamento inserito alla Camera e condiviso da tutte le forze politiche. Tale disposizione, infatti, scinde la relazione sulla partecipazione italiana all'UE in due relazioni: una programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo; una di rendiconto, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'esame della relazione « programmatica » potrebbe essere agevolmente abbinato a quello degli strumenti di programmazione legislativa dell'UE, configurando quindi una vera e propria sessione di fase ascendente, collocata ad inizio d'anno, come auspicato dalle risoluzioni approvate lo scorso anno in aula, a prima firma dell'On. Centemero. In questa sessione si procederebbe, prima in Commissione e poi in Assemblea, all'analisi e al confronto tra le linee d'azione del Governo e delle istituzioni europee e alla conseguente definizione degli indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea.

In ogni caso, anche in base alla disciplina vigente, l'esame del programma legislativo della Commissione presenta un peculiare valore aggiunto: promuovere l'intervento parlamentare in una fase precoce del ciclo decisionale dell'UE, che precede la predisposizione stessa delle proposte legislative e di altri documenti di strategia, azione e consultazione delle Istituzioni europee. In questa fase l'efficacia dell'intervento parlamentare è maggiore non essendosi ancora cristallizzati in documenti specifici le scelte regolative della Commissione europea e non essendosi definite in modo netto le posizioni negoziali delle altre Istituzioni e degli Stati membri. La Camera dei deputati ha per queste ragioni promosso in più occasioni, in diverse sedi di cooperazione interparlamentare, di rendere « istituzionale » l'esame

del programma legislativo della Commissione da parte dei Parlamenti nazionali, anche mediante una discussione simultanea nelle varie assemblee. Tale proposta – che ha ricevuto sinora un'applicazione solo parziale – andrebbe rilanciata nelle forme opportune

L'intervento precoce dei Parlamenti nazionali è peraltro non soltanto una condizione imprescindibile per la tutela degli interessi del Paese ma può contribuire all'avanzamento del processo di integrazione europea, riavvicinando l'Unione europea ai cittadini e accentuando il grado di legittimazione democratica dell'azione europea. Una discussione articolata e approfondita in Parlamento delle priorità politiche dell'UE è infatti uno strumento di estrema utilità non solo per definire gli indirizzi dell'azione del Governo nell'anno di riferimento ma anche per promuovere un dibattito nel Paese sui principali sviluppi dell'UE.

Alla luce della crisi di fiducia che ha caratterizzato il rapporto tra opinione pubblica europea e Unione europea – culminata nell'esito negativo dei referendum sul trattato costituzionale prima e su quello di Lisbona poi – una piena conoscenza e valutazione del quadro complessivo degli obiettivi e delle azioni previste dalle istituzioni rimuoverebbe molti fattori di criticità. Al tempo stesso, le istituzioni stesse acquisirebbero un *feed back* in merito alla posizione dei parlamenti nazionali e dei cittadini sulle proprie linee di azione e i cittadini stessi comprenderebbero meglio il valore aggiunto che l'Unione europea può assicurare di fronte a problemi globali. Ciò a maggior ragione in una fase come quella attuale, caratterizzata da una crisi economica e finanziaria di portata globale a fronte della quale l'azione dei singoli Stati membri si sta dimostrando evidentemente insufficiente. I cittadini percepiscono che soltanto una risposta europea può garantire un recupero di fiducia e un rilancio dello sviluppo e dell'occupazione ed aspettano, pertanto, un intervento adeguato dell'UE.

Alla luce di queste considerazioni preliminari, ritiene che l'esame degli strumenti di programmazione legislativa debba muoversi in tre direzioni:

1) definire indirizzi precisi per l'azione del Governo a livello europeo nel 2010, con riferimento alle principali priorità e politiche dell'UE;

2) comunicare direttamente alle istituzioni dell'UE, e segnatamente alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico avviato nel settembre 2006, la posizione della Camera sulle indicazioni contenute nei programmi, sia con riferimento al merito delle iniziative prospettate che ad eventuali profili di sussidiarietà;

3) avviare un ampio dialogo con i cittadini, le parti sociali e le categorie produttive nel nostro Paese, sulle principali linee di sviluppo dell'UE e su questioni o aspetti più specifici di interesse nazionale, concorrendo a promuovere le priorità di comunicazione indicate nello stesso programma legislativo della Commissione.

A questo scopo propone, come sempre avvenuto in occasione dell'esame del programma legislativo nelle passate legislature, di audire, oltre ai rappresentanti del Governo, gli europarlamentari italiani che rivestano cariche specifiche, quali Vicepresidenti, Presidenti di commissione e Capi delle delegazioni italiane nei vari gruppi politici. Potranno inoltre essere ascoltati informalmente rappresentanti delle regioni, sia a livello di giunte sia di assemblee e consigli, e degli enti locali, come anche parti sociali e categorie produttive (Confindustria e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative). Si potrà infine prevedere anche l'audizione dell'Ambasciatore italiano a Madrid Pasquale Terracciano, in modo da avere una valutazione in ordine all'attuazione delle priorità della presidenza spagnola, in vista della fine del mandato semestrale.

In attesa delle relazioni delle Commissioni di settore – che forniranno alla Commissione politiche UE indicazioni

sulle priorità e sugli elementi critici di ciascuna area di azione dell'UE – appare opportuno in avvio di esame soffermarsi su alcuni profili generali relativi al contenuto e all'impostazione del programma. Occorre anzitutto osservare che il programma legislativo e di lavoro per il 2010 è il primo strumento di programmazione politica e legislativa presentato dalla nuova Commissione Barroso dopo il suo insediamento nel febbraio 2010. Il documento, tuttavia, pur indicando alcuni obiettivi a lungo termine, riconducibili soprattutto alla strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, non reca orientamenti e priorità riferiti all'intero mandato quinquennale della Commissione europea; si limita invece ad enunciare 34 iniziative strategiche per il 2010 (elencate nell'allegato I) e, in modo non esaustivo, le eventuali iniziative strategiche e prioritarie per il 2010 e per anni successivi (281 in tutto, di cui 130 iniziative legislative).

Il programma indica quattro temi prioritari per l'azione della Commissione nel 2010, alla cui attuazione sono rivolte le iniziative strategiche:

affrontare la crisi e sostenere l'economia sociale di mercato europea: sono preannunciate, per un verso, misure (in parte già presentate) per rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, ripristinare la sostenibilità delle finanze pubbliche e migliorare la *governance* nell'area dell'euro. Per altro verso, sono prospettati interventi per garantire la stabilità e la responsabilità dei mercati finanziari, attuare le sette iniziative faro contemplate dalla strategia Europa 2020 e per il rilancio del mercato unico;

definire un'agenda dei cittadini che metta la persona al centro delle priorità: il programma preannuncia anzitutto interventi per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo e in materia di immigrazione illegale. Sono quindi indicate iniziative in materia di diffusione delle nuove tecnologie, le conseguenze del cambiamento climatico e pressione dell'invecchiamento della popolazione (incluso il futuro delle pensioni);

definire un programma di azione esterna ambizioso e coerente, che abbia portata mondiale: la Commissione proporrà di consolidare la rappresentanza europea nelle istituzioni finanziarie internazionali e presenterà una strategia commerciale per Europa 2020 finalizzate all'apertura degli scambi per i settori del futuro come prodotti e servizi ad alta tecnologia, tecnologie e servizi ambientali e standardizzazione internazionale

modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'UE: la Commissione si impegna a predisporre una valutazione d'impatto per tutte le proprie iniziative aventi un'incidenza considerevole, comprese (elemento di assoluta novità) le proposte di atti delegati e di esecuzione. Sarà rafforzata l'analisi dell'impatto occupazionale e sociale, di particolare importanza nella situazione economica attuale. Ulteriore elemento di forte novità è costituito dall'intenzione della Commissione di svolgere anche una valutazione sistematica ex-post della legislazione vigente, che diventerebbe obbligatoria per la revisione di atti legislativi importanti da includere nei futuri programmi di lavoro della Commissione. Nell'ambito di questo obiettivo il programma contempla 46 iniziative di semplificazione, riportate nell'allegato III e preannuncia il ritiro di 58 proposte, indicate nell'allegato IV.

Il programma per il 2010 riserva, infine, una specifica attenzione alla riforma del bilancio dell'UE: la Commissione presenterà nel corso dell'anno un riesame del bilancio onde riflettere su come modificare l'equilibrio, le priorità e le procedure di bilancio, impostando la definizione del quadro finanziario pluriennale post 2013.

Su questi profili la XIV Commissione potrà svolgere gli opportuni approfondimenti anche nel corso delle audizioni, ai fini della predisposizione di indicazioni puntuali da inserire nella relazione per l'Assemblea e nella risoluzione che sarà presentata in esito alla discussione.

Sandro GOZI (PD) giudica di particolare gravità il fatto, richiamato dal Presi-

dente nella sua relazione, che la Commissione europea abbia trasmesso con estremo ritardo gli allegati al Programma in lingua italiana, impedendo in tal modo l'esame dei documenti da parte della Camera. Riterrebbe opportuna in proposito una segnalazione al Presidente della Camera, affinché la questione sia portata all'attenzione del Presidente della Commissione Barroso e alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea di turno.

Enrico FARINONE (PD), pur nella consapevolezza che uno dei problemi dell'Europa è la babele di lingue, ritiene anch'egli necessario assumere una iniziativa che stigmatizzi qualsiasi forma di marginalizzazione dell'Italia.

Mario PESCANTE, *presidente e relatore*, anche alla luce delle valutazioni dei colleghi ritiene opportuno prevedere che, nella risoluzione che potrà essere approvata dall'Assemblea sul Programma, sia fatta espressa menzione della richiamata circostanza; chiederà inoltre al Presidente della Camera di valutare se inserire un analogo riferimento anche nella lettera di trasmissione della risoluzione medesima alle istituzioni europee.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (seguito esame COM(2010)119 def. – rel. Gottardo). COM(2010)119 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che sull'atto è stata apposta lo scorso 17 maggio dal Governo la riserva di esame

parlamentare, e che i 20 giorni previsti verranno a scadenza il prossimo 11 giugno. Avverte altresì che – come richiesto dalla Commissione – è stata trasmessa una relazione tecnica sulla proposta di direttiva, a disposizione dei colleghi.

Informa infine che il Ministro Ronchi, essendo stata annullata la sua audizione odierna dinnanzi alle Commissioni riunite V e XIV di Camera e Senato a causa di concomitanti lavori dell'Assemblea del Senato, non sarà presente alla seduta della XIV Commissione. Il Ministro ha comunque trasmesso una nota avente ad oggetto l'atto in esame, che è a disposizione dei colleghi e che sarà allegata al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, anche alla luce delle osservazioni formulate dai colleghi dell'opposizione, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 3*).

Enrico FARINONE (PD) riterrebbe opportuno inserire tra quelle formulate una ulteriore osservazione che inviti inoltre il Governo ad adoperarsi, affinché:

il numero minimo di Stati valido per la raccolta delle firma di sostegno a un'iniziativa dei cittadini sia abbassato da un terzo – secondo quanto previsto dall'articolo 7, par. 2 – ad un quarto degli Stati membri, per favorire una più ampia adesione dei cittadini;

il tempo a disposizione degli organizzatori per la raccolta delle firme di sostegno – dopo la registrazione dell'iniziativa da parte della Commissione europea – sia elevato da 12 a 18 mesi (articolo 5, par. 4);

il numero delle adesioni di sostegno per la registrazione da parte della Commissione europea di un'iniziativa dei cittadini (articolo 8, par. 1 della proposta di regolamento) sia abbassato da 300.000 a 50.000.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, fa innanzitutto presente, a tale ultimo ri-

guardo, che nella proposta di compromesso della Presidenza spagnola – come anche evidenziato nella nota trasmessa dal Ministro Ronchi – il numero di adesioni verrebbe abbassato a 100.000 firme. In ordine poi al numero di Stati valido per la raccolta delle firme, ritiene che l'iniziativa legislativa dei cittadini debba avere forte rappresentatività e condivisione europea, ciò che rende preferibile la soglia di un terzo degli Stati membri piuttosto che quella di un quarto. Quanto infine al tempo a disposizione per la raccolta delle firme valuta congruo quello di un anno, anche a fronte della riduzione del numero delle firme necessarie.

Sandro GOZI (PD) osserva come obiettivo della proposta di modifica presentata dal suo gruppo sia quello di rendere lo strumento della iniziativa dei cittadini europei più praticabile, più semplice e più aperto possibile. Occorre facilitare al massimo il ricorso a tale istituto da parte dei cittadini, così che possa divenire un mezzo ordinario di partecipazione democratica; ritiene in proposito che sarebbe molto controproducente far seguire ad annunci relativi all'attivazione di tale strumento procedure complesse, che lo rendano di fatto poco praticabile. È necessario dare un forte segnale politico in questa direzione, affinché le soluzioni di mediazione che dovranno necessariamente essere raggiunte possano tendere il più possibile nella direzione di una semplificazione dell'istituto.

Evidenzia peraltro, in ordine al numero di Stati richiesto per la raccolta delle firme, che la soglia di un quarto degli Stati membri appare preferibile, anche in vista del possibile ingresso di nuovi Stati nell'Unione. Parimenti, è auspicabile un'estensione a 18 mesi del periodo consentito per la raccolta delle firme, come avviene attualmente in un Paese quale la Svizzera, che costituisce senz'altro un modello sotto il profilo della partecipazione democratica dei cittadini. Quanto infine al numero di firme richiesto ritiene che sarebbe estremamente controproducente ri-

chiedere l'acquisizione di un elevato numero di adesione per valutare poi irricevibile la proposta.

Mario PESCANTE, *presidente*, deve osservare che una eccessiva facilità dell'iniziativa legislativa può essere anche pericolosa, a fronte di *lobbies* e interessi organizzati. Cita in proposito una notizia relativa all'annuncio fatto dai socialdemocratici tedeschi e austriaci di voler avviare la prima proposta di iniziativa popolare europea per l'introduzione di una tassa comunitaria sulle transazioni finanziarie; si tratta di un annuncio che da alcuni è stato valutato come una proposta demagogica con l'obiettivo di sfruttare il diffuso malcontento per la speculazione finanziaria.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, non ha alcun dubbio in ordine alla necessità di mantenere ad un terzo degli Stati membri la soglia di Paesi necessari al fine della presentazione di una iniziativa legislativa popolare; si tratta a suo avviso di una previsione necessaria al fine di tutelare i Paesi più piccoli dell'Unione, garantendone la partecipazione. Ritiene senz'altro condivisibile quanto detto dal collega Gozi in ordine all'importanza dello strumento in questione e comprende lo spirito che anima le sue posizioni; deve tuttavia osservare che il numero di centomila firme ipotizzato nella proposta di compromesso spagnola è già particolarmente basso e va certamente nel senso di una facilitazione del ricorso all'istituto.

Antonio RAZZI (IdV) richiama la disciplina elvetica in materia di referendum di iniziativa popolare e di raccolta di firme.

Giovanni DELL'ELCE (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD), pur attribuendo particolare rilievo all'atto in esame, preannuncia – per i richiamati motivi – l'astensione del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio. (C. 3505 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

sottolineata l'importanza delle misure adottate, pur tardivamente, dall'Unione europea per l'erogazione di un sostegno finanziario alla Grecia – cui il presente provvedimento dà attuazione, per la parte di competenza dell'Italia – nonché del più generale meccanismo di stabilizzazione dell'Area euro;

rilevato che, opportunamente, la comunicazione sul rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche, presentata dalla Commissione europea lo scorso 12 maggio 2010, prospetta la messa a regime del meccanismo di stabilizzazione dell'Area euro, mediante atti e procedure dell'Unione europea in senso stretto;

l'articolo 1 del disegno di legge di conversione contiene una previsione volta a dare « piena ed intera esecuzione » agli accordi assunti in sede europea relativi al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia;

tale previsione appare incongrua in quanto la natura giuridica dei predetti

accordi non appare equiparabile puramente e semplicemente ad accordi internazionali in forma semplificata, dal momento che essi, pur assumendo forme atipiche e non codificate nei Trattati, danno attuazione a decisioni dell'Eurogruppo e ad una dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro del 7 maggio 2010;

i predetti accordi sono pertanto strettamente strumentali al funzionamento dell'Unione economica e monetaria e costituiscono la cornice politica e giuridica per l'adozione, da parte di ciascuno Stato membro, delle misure necessarie a livello nazionale per l'erogazione della rispettiva quota di prestito alla Grecia;

il ruolo dell'« Eurogruppo » è riconosciuto da un apposito protocollo allegato al Trattato di Lisbona;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ALLEGATO 2

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.)****NOTA TRASMESSA DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE,
ANDREA RONCHI**

Ad integrazione di quanto già riferito nel corso della mia precedente audizione dell'11 maggio 2010, cui ha fatto seguito – su richiesta del Presidente Pescante – la trasmissione, in data 3 giugno 2010, di un documento tecnico, desidero fornire ulteriori elementi di aggiornamento sullo stato del negoziato.

Come noto, il Consiglio dell'Unione ha approfondito l'esame del *dossier* sia in sede di gruppi di lavoro che di Consiglio Affari Generali. Il dibattito ha evidenziato una molteplicità di posizioni, delicate e complesse, sia a livello tecnico che politico, rispetto alle quali si sono verificate utili condizioni per consolidare taluni elementi negoziali ritenuti di interesse da parte italiana.

Prima di procedere, per completezza di trattazione, riepilogherò i principali punti che hanno contribuito a definire la nostra posizione, elaborata, anche sulla base delle indicazioni formulate da questa Commissione, all'interno del gruppo di coordinamento CIACE, al quale hanno per la prima volta attivamente partecipato anche funzionari di Camera e Senato:

a) parere Non Favorevole alla doppia valutazione di ammissibilità dell'iniziativa da parte della Commissione e preferenza per l'accorpamento degli articoli 4 e 8 della proposta;

b) parere Favorevole alla possibilità di organizzare i necessari controlli sulla base di verifiche a campione;

c) termini maggiori per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno all'iniziativa da parte degli SM;

d) parere Favorevole alla raccolta *on line* anche in ragione dei minori costi di gestione rispetto al sistema cartaceo, pur nella consapevolezza di dover evitare utilizzi fraudolenti dei dati;

e) opportunità che l'obbligo di traduzione della documentazione sia posto a carico dei promotori;

f) utilizzo della carta di identità e del passaporto ai fini dell'identificazione dei sostenitori dell'iniziativa;

g) criticità legate all'ampiezza della delega attribuita alla Commissione, in assenza dell'indicazione nel testo della proposta di specifici criteri;

h) opportunità di intensificare gli incontri tecnici su specifici argomenti, quali la raccolta *on line*, la certificazione di sicurezza del sistema che compete agli SM ed in particolare quella relativa ai siti *web* utilizzati dai promotori dell'iniziativa;

i) termini ragionevoli per l'attuazione del futuro regolamento, soprattutto per effettuare le eventuali modifiche alla normativa interna, in particolare di carattere penale;

j) opportunità di allestire un sistema semplice, credibile, efficace e poco costoso.

Rispetto a quanto già comunicato, il negoziato ha subito, nel corso dell'ultima settimana, una notevole accelerazione e le attività di coordinamento si sono susseguite a ritmo serrato. I pili significativi

elementi di novità riguardano la presentazione da parte della Presidenza di un testo di compromesso in base al quale il Consiglio Affari Generali del 14 giugno 2010, dovrebbe definire la propria posizione generale. Tale documento prevede:

pur mantenendo il duplice livello di valutazione da parte della Commissione, la riduzione da 300.000 a 100.000 del numero dei sottoscrittori della proposta di iniziativa legislativa ai fini del sindacato di ammissibilità;

che l'iniziativa, per poter essere registrata, non risulti manifestamente estranea agli obiettivi dei Trattati;

l'esplicita indicazione della possibilità di realizzare verifiche basate su controlli a campione, segnalando tassativamente, per ogni Stato Membro, le tipologie di documenti identificativi richiesti;

precisazioni circa le modalità di computo dei cittadini che sostengono l'iniziativa;

l'obbligo per gli organizzatori di fornire informazioni circa tutti i fondi e altre forme di sostegno ricevute, argomento sul quale questa Commissione ha manifestato particolare sensibilità.

L'azione svolta dalla Presidenza ha raccolto un consenso molto ampio; permangono tuttavia le perplessità di taluno circa: la tempistica troppo ravvicinata del programma; l'assenza di una valutazione dell'impatto (specie con riferimento agli oneri della certificazione dei siti *web* dei promotori e della realizzazione di un sito *web* centrale gestito dalla Commissione); l'opportunità di conoscere l'orientamento del

Parlamento europeo prima di definire la Posizione Comune.

In considerazione del carattere equilibrato delle ipotesi di compromesso delineate dalla Presidenza e alla luce degli obiettivi miglioramenti del negoziato, intenderei sostenere il documento della stessa Presidenza ai fini di un accordo sulla Posizione Comune in sede di Consiglio il 14 giugno 2010.

Dopo la pronuncia del Parlamento Europeo (Commissione Affari Costituzionali) prevista ad ottobre, è ragionevole ritenere che la Presidenza belga ricerchi un accordo in vista dell'adozione in prima lettura del Regolamento, già entro la fine di quest'anno. Qualora tale previsione dovesse verificarsi, sarà mia cura inserire nel disegno di legge comunitaria 2011 le necessarie norme di attuazione. A tale riguardo, nel corso delle riunioni di coordinamento svolte, è già emersa l'esigenza di disciplinare taluni specifici profili tecnico-giuridici, quali le modalità di verifica a campione e gli aspetti sanzionatori.

Mi auguro che prima dell'adozione del Regolamento in sede UE venga opportunamente definita – per quanto riguarda l'Italia – la questione relativa alla individuazione dell'Autorità chiamata ad effettuare le verifiche delle dichiarazioni di supporto. Nonostante la possibilità di operare con metodologie a campione, infatti, le Amministrazioni che già svolgono funzioni analoghe a livello nazionale non hanno sinora manifestato disponibilità ad assumere tale onere. Su questo tema il lavoro di coordinamento già avviato proseguirà alla ricerca di un'auspicata soluzione consensuale.

ALLEGATO 3

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.).**

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto di iniziativa dei cittadini (COM(2010)119);

vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 7 maggio 2009;

vista la relazione tecnica trasmessa dal Ministro per le politiche europee in data 3 giugno 2010;

tenuto conto della riserva di esame parlamentare apposta il 17 maggio dal Governo in seno al Consiglio, in seguito all'avvio dell'esame della proposta di regolamento da parte della Camera dei deputati e alla conseguente comunicazione del Presidente della Camera;

considerati elementi di conoscenza acquisiti nel corso dell'audizione del Coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), ministro Massimo Gaiani;

premesso che:

la proposta di regolamento in esame è stata presentata in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, nella prospettiva di un rafforzamento della vita democratica dell'Unione e della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali europei;

è fondamentale che le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini siano chiare, semplici e di facile applicazione;

è opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa siano raccolte non solo su carta, ma anche per via elettronica, al fine di assicurare la più ampia possibilità di partecipazione da parte dei cittadini;

sia nei sistemi di raccolta su carta, ma tanto più nei sistemi di raccolta elettronica devono essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, l'identificazione della persona e la sicurezza nell'archiviazione dei dati, soprattutto affinché tali raccolte non si prestino a operazioni surrettizie e potenzialmente lesive degli interessi generali dei cittadini dell'Unione;

a tale scopo è opportuno chiedere alla Commissione di stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica, e che gli Stati membri accertino la rispondenza della raccolta a tali specifiche;

è opportuno che la Commissione decida contestualmente sia sulla registrabilità delle proposte presentate (corredate del numero richiesto di firme), sia riguardo all'ammissibilità delle proposte d'iniziativa – anche tenuto conto della conformità al principio di sussidiarietà – soprattutto al fine di evitare che, dopo la registrazione di una proposta, la eventuale

delibazione di inammissibilità possa determinare situazioni e reazioni politicamente delicate;

una proposta d'iniziativa dei cittadini va considerata ammissibile se rientra – nel rispetto del principio di sussidiarietà – nell'ambito delle attribuzioni della Commissione e riguarda un tema per il quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, può essere adottato un atto legislativo dell'Unione;

è di fondamentale importanza che gli organizzatori dell'iniziativa forniscano tutte le informazioni sulle fonti di finanziamento e di sostegno relative all'iniziativa stessa; a questo riguardo è necessario prevedere una forma di controllo sulla veridicità delle informazioni fornite;

è opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno, e purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri cittadini;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) invita il Governo ad adoperarsi affinché nel corso degli ulteriori negoziati sulla proposta di regolamento si adoperi per una stesura della stessa che sia chiara nei contenuti delle norme, al fine di evitare difficoltà nell'interpretazione e nella sua concreta applicazione;

b) invita il Governo a tenere costantemente informato il Parlamento sui successivi esiti del negoziato;

c) sottolinea l'importanza che le procedure e le condizioni necessarie per la

raccolta delle adesioni sia su carta, sia per via elettronica siano garantite da adeguati dispositivi di sicurezza e di controllo;

d) in particolare, per quanto riguarda la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in via elettronica, attesa la sussistenza di una soglia di rischio di comportamenti fraudolenti – fisiologicamente connessa alla raccolta *on line* di dichiarazioni di sostegno – è fondamentale che, nella definizione delle specifiche tecniche, la Commissione europea adotti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, par. 4, standard della massima sicurezza;

e) invita il Governo a individuare con la massima tempestività l'Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 6, par. 2, della proposta di regolamento, a certificare che i sistemi di raccolta *on line* siano conformi agli *standard* adottati dalla Commissione europea;

f) sottolinea l'opportunità che, nel corso del negoziato, si insista sulla necessità che la Commissione europea decida contestualmente sia sulla registrabilità delle proposte presentate (corredate del numero richiesto di firme), sia riguardo allo loro ammissibilità, fondendo in un unico momento la delibazione della Commissione sulla proposta;

g) considera fondamentale che gli organizzatori dell'iniziativa forniscano tutte le informazioni, corredate delle opportune certificazioni, sulle fonti di finanziamento dell'iniziativa stessa. A questo riguardo si considera negativamente che, all'articolo 10 della proposta di regolamento sia stata soppressa la previsione che la Commissione europea possa richiedere gli originali della certificazione di finanziamento;

h) invita il Governo a verificare che le norme civili e penali vigenti in Italia prevedano sanzioni adeguate e dissuasive per violazioni del regolamento, ed in particolare per false dichiarazioni e uso fraudolento dei dati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo (<i>Deliberazione</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Programma approvato dalla Commissione</i>)	166

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	162
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	164
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	170
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	164
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	171

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

(*Deliberazione*).

Davide CAPARINI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere.

Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Nuovo testo C. 3118 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una « Carta delle autonomie locali » per raccogliere e coordinare le disposizioni in materia. Riferisce che l'articolo 1 indica l'oggetto delle disposizioni contenute negli articoli successivi e i fini cui si ispirano, tra cui l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e l'introduzione di alcune misure di razionalizzazione degli enti locali. Osserva che gli articoli da 2 a 8 individuano le funzioni fondamentali degli enti locali e le modalità del loro esercizio, attuando quanto disposto con la riforma del titolo V dall'articolo 117, secondo comma lettera *p*) della Costituzione che individua, tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province, e città metropolitane, accanto alla legislazione elettorale e alla disciplina degli organi di governo degli enti locali. Rileva che l'articolo 9 reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, sul conferimento delle funzioni amministrative a regioni ed enti

locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, mentre l'articolo 10 disciplina il trasferimento di risorse agli enti locali quando una funzione fondamentale è attribuita ad un ente locale diverso dall'ente che la esercita alla data di entrata in vigore della legge. fa notare che l'articolo 11 disciplina l'individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della legge, nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale regionale. Evidenzia che l'articolo 12 riguarda la disciplina da parte delle regioni, con propria legge, delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e la razionalizzazione e semplificazione delle strutture, enti, agenzie o organismi operanti a livello regionale. Si sofferma sull'articolo 13, che reca un delega al Governo per l'adozione della « Carta delle autonomie locali », al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali. Riferisce sull'articolo 13-*bis*, che dispone il riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, quindi sull'articolo 14, recante la delega al Governo volta alla razionalizzazione delle province. Evidenzia che gli articoli da 17 a 19 dispongono la soppressione di diversi enti e organismi quali le comunità montane; le circoscrizioni di decentramento comunale; i consorzi tra enti locali. Illustra quindi l'articolo 24, che interviene sulla disciplina delle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali; gli articoli da 25 a 27, che introducono la definizione di piccoli comuni per i quali sono previste una serie di misure agevolative. L'articolo 28 interviene sulla figura del direttore generale, nonché gli articoli 29 e 30, che riformano la disciplina dei controlli negli enti locali. Osserva che l'articolo 31 reca numerose disposizioni di abrogazione riguardanti prevalentemente le comunità montane e l'articolo 32 reca una norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che queste disciplinano le ma-

terie del provvedimento secondo i rispettivi statuti di autonomia e le norme di attuazione. Ravvisa l'opportunità che all'articolo 5 siano precisate le funzioni fondamentali ivi richiamate ed eventualmente trasferite, che dovranno avere la garanzia del finanziamento integrale, e che all'articolo 10, comma 1, sia chiarito il significato dell'espressione « accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati ». Ritiene utile che all'articolo 14, comma 2, sia chiarito il ruolo degli enti coinvolti nei processi di ridefinizione delle circoscrizioni provinciali e che si attui, all'articolo 2, un coordinamento con le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL). Reputa opportuno, all'articolo 6, comma 1, precisare la portata della norma, ed all'articolo 8 definire espressamente le materie alle quali afferiscono le funzioni fondamentali di comuni e province. Ritiene utile infine che all'articolo 11, comma 2, si preveda un coinvolgimento delle regioni, disponendo la norma interventi in materie di competenza concorrente o residuale regionale.

Il deputato Mario PEPE (PD), pur apprezzando le osservazioni formulate dal relatore, avanza rilievi critici in relazione ai contenuti del provvedimento, soprattutto in ordine alle misure di riduzione delle circoscrizioni provinciali e delle comunità montane. Esprime quindi perplessità sugli interventi previsti in relazione ai piccoli comuni. Pur nella comprensione delle difficoltà economico-finanziarie in cui versa lo Stato e che impongono di procedere ad una celere razionalizzazione e semplificazione del complessivo assetto delle autonomie locali, reputa necessario attivare un pieno coinvolgimento delle regioni relativamente all'attuazione delle prescrizioni del testo che incidono sull'ordinamento degli enti locali. Fa poi notare che taluni ministeri potrebbero essere trasformati in dipartimenti della presidenza del Consiglio al fine di realizzare, in un quadro di razionalizzazione e conteni-

mento dei costi delle pubbliche amministrazioni, una opportuna riduzione dei relativi oneri.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur valutando con favore taluni profili del contenuto del provvedimento, tra cui in particolare le previsioni afferenti alle unioni di comuni, stigmatizza l'eccessivo utilizzo della delega, che esautorava sovente il parlamento della funzione legislativa che gli è propria e che comporta altresì, in un esteso ambito di settori, un frequente rinvio temporale della relativa disciplina. In ordine alle deleghe previste agli articoli 9, 13 e 14, sostiene l'esigenza che siano uniformati e ridotti i relativi termini di esercizio. Avanza rilievi in merito alle previsioni inerenti all'edilizia scolastica e ravvisa la necessità di precisare la portata e le modalità attuative dell'articolo 14 in tema di razionalizzazione delle province.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che le previsioni enunciate dall'articolo 2 siano inserite nel testo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in cui sono regolate le medesime funzioni proprie degli enti locali. Dissente sulla previsione che qualifica come piccoli comuni gli enti con meno di cinquemila abitanti. Reputa quindi utile assegnare ai comuni funzioni specifiche di verifica in ordine ai bilanci delle aziende sanitarie locali.

Davide CAPARINI, *presidente*, ritiene opportuno che siano espressamente definiti i parametri per la classificazione dei piccoli comuni e dei comuni montani.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), *relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.**Nuovo testo C. 1257.**

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatrice Fiorenza Bassoli, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che interviene sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri, attualmente recata dall'articolo 11 della legge n. 62 del 2001, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 99 del 2001. Riferisce che l'articolo 1 enuncia l'oggetto della proposta di legge, stabilendo che la disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione. Osserva che l'articolo 2 prescrive che il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare. Fa notare che nelle categorie alle quali non si applica la disposizione che prevede che lo sconto non può essere superiore al 15 per cento del prezzo fissato, non sono inclusi i libri venduti su prenotazione precedente la pubblicazione, i libri usati, i libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici; questi ultimi, però, sono considerati nelle categorie di libri che possono essere venduti con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento, come pure i libri venduti in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale. Evidenzia che una ulteriore novità è costituita dal fatto che si consente agli editori di realizzare campagne promozionali di durata al massimo mensile, ad esclusione del mese di dicembre, con sconti superiori al

15 per cento, dando però facoltà ai dettaglianti di non aderirvi. Rileva che alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendita promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale. Richiama la previsione che prevede che il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) *relatore*, richiama i contenuti della relazione, svolta nella seduta del 19 maggio scorso; ritiene quindi che possa esprimersi un parere favorevole sul testo in esame.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuno che si configuri nel testo in esame un più ampio coinvolgimento delle autonomie regionali nella fase di attuazione del provvedimento. Esprime quindi

il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, convenendo con la considerazione svolta dal deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni
tra i diversi livelli di governo.****PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE***Quadro di riferimento.*

L'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali è chiamato a valutare l'opportunità di promuovere un'indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo, nel quadro dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 3118, recante « Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati » e delle abbinata proposte di legge.

Il citato disegno di legge assume infatti un rilievo particolare, in quanto tende ad una completa attuazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, per quanto riguarda il riassetto delle funzioni degli enti territoriali di cui agli articoli 117 e 118.

Conseguentemente, appare opportuno che l'esercizio della funzione consultiva affidata alla Commissione per le questioni regionali dai regolamenti dei due rami del Parlamento sia preceduta da una qualificata attività istruttoria, volta ad acquisire elementi di valutazione sui profili del provvedimento che concorreranno a determinare il quadro normativo entro il quale sarà chiamata a svolgersi l'attività legislativa e amministrativa delle regioni.

Obiettivi dell'indagine conoscitiva.

Obiettivo dell'indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo è quindi la valutazione del percorso normativo finora intrapreso, del contesto di riferimento e delle prospettive cui accedono il menzionato disegno di legge C. 3118 del Governo ed i progetti di legge ad esso abbinati.

In particolare, l'indagine è volta ad approfondire i seguenti aspetti:

la definizione e la disciplina delle funzioni fondamentali degli enti locali, che possono essere riferite a materie di competenza statale o regionale, secondo il riparto di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento di funzioni amministrative alle regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

l'individuazione e il trasferimento alle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate a livello statale, pur ricadendo nelle materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

i principi della legislazione regionale nelle materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

il riassetto dell'ordinamento regionale conseguente alla diversa allocazione delle funzioni tra gli enti territoriali.

L'indagine si articolerà nell'audizione dei seguenti soggetti:

Ministro per i rapporti con le Regioni.

Rappresentanti del Governo (Ministri e Sottosegretari di Stato) con competenza sulle materie oggetto dell'indagine.

Rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali.

Rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

Presidenti delle giunte regionali e delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano e assessori regionali con competenza sulle materie oggetto dell'indagine.

Presidenti dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano.

Rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI).

Rappresentanti dell'Unione province italiane (UPI).

Rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

Rappresentanti di Legautonomie.

Rappresentanti di associazioni di categorie e dei sindacati dei lavoratori.

Istituti di ricerca, studiosi e personalità accademiche e istituzionali che hanno approfondito il tema nell'ottica regionale.

La Commissione, acquisita apposita e specifica autorizzazione da parte dei Presidenti delle Camere, intenderebbe svolgere alcune missioni al fine di incontrare rappresentanti istituzionali con cui effettuare una comparazione sulle tematiche in oggetto.

L'indagine, connessa all'esame in sede consultiva del menzionato disegno di legge, su cui la Commissione è tenuta a rendere il parere alle omologhe Commissioni competenti in sede referente di Camera e Senato, dovrebbe concludersi in tempo utile per l'espressione del predetto parere e, in ogni caso, entro il termine di sei mesi.

ALLEGATO 2

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Nuovo testo C. 3118).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3118 Governo, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante «Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali»;

valutato che il contenuto del provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

evidenziato il particolare profilo che assumono le previsioni volte all'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento di funzioni amministrative alle regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché i principi della legislazione regionale nelle materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale ed il riassetto dell'ordinamento regionale conseguente alla ridefinizione delle funzioni tra gli enti territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, siano precisate le funzioni fondamentali ivi richiamate ed

eventualmente trasferite che in ogni caso dovranno avere la garanzia del finanziamento integrale;

2) all'articolo 10, comma 1, sia chiarito il significato dell'espressione « accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati », che sembrerebbe implicare un ruolo dell'ente provincia nella stipula degli accordi;

3) all'articolo 14, comma 2, sia chiarito il ruolo degli attori istituzionali coinvolti nei processi di ridefinizione delle circoscrizioni provinciali;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, un coordinamento con le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) in cui sono regolate le medesime funzioni proprie degli enti locali;

b) valuti altresì la Commissione di merito, all'articolo 6, comma 1, l'opportunità di precisare la portata della norma, atteso che il provvedimento in esame si limita all'indicazione delle funzioni fondamentali senza provvedere al loro inquadramento nelle materie elencate all'articolo 117 della Costituzione;

c) valuti, all'articolo 8, l'opportunità di definire espressamente le materie alle quali afferiscono le funzioni fondamentali

di comuni e province, anche al fine di evitare criticità interpretative nella fase di emanazione delle leggi regionali;

d) valuti, all'articolo 11, comma 2, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni, disponendo la norma interventi in materie di competenza concorrente o residuale regionale;

e) valuti la Commissione l'opportunità di definire i parametri per la classificazione dei piccoli comuni e dei comuni montani;

f) valuti altresì la Commissione l'opportunità di uniformare la durata delle differenti deleghe recate dal provvedimento riducendone i termini previsti per l'esercizio delle medesime.

ALLEGATO 3

Nuova disciplina del prezzo dei libri (Nuovo testo C. 1257).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, la proposta di legge C. 1257, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Nuova disciplina del prezzo dei libri »;

considerato che il contenuto del testo in esame attiene precipuamente alle materie « tutela della concorrenza », ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, e « commercio », afferente alla competenza legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; evidenziato altresì che la finalità generale perseguita dalla proposta di legge può, invece, essere

rinvenuta nella promozione e diffusione della lettura, ascrivibile all'ambito della « promozione e organizzazione di attività culturali », che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutati la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le specifiche disposizioni del testo inerenti ai profili del commercio e delle condizioni e modalità di vendita dei libri assumono carattere suppletivo e sono applicabili solo in assenza di apposita normativa regionale.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge C. 2350, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante « Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento »;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento afferisce prevalentemente a profili riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della « tutela della salute », ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; evidenziato altresì che in tema di efficacia, validità, revocabilità e modificabilità delle dichiarazioni anticipate di trattamento, rileva la materia « ordinamento civile », riconducibile alla potestà legisla-

tiva esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che sia previsto un più ampio coinvolgimento delle autonomie regionali nella fase di attuazione del provvedimento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

<p>Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV » (n. 216) (<i>Parere ai sensi dell’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Esame e rinvio</i>)</p> <p>Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 203) (<i>Parere ai sensi dell’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Seguito dell’esame e rinvio</i>)</p> <p>ALLEGATO (<i>Nuova proposta di parere del Relatore sull’atto del Governo n. 203</i>)</p> <p>Sconvocazione della seduta pomeridiana</p>	<p>172</p> <p>173</p> <p>174</p> <p>173</p>
---	---

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 8.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV » (n. 216). (Parere ai sensi dell’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Esame e rinvio).

Il relatore, senatore CASOLI (PdL), illustra lo schema di decreto del Presidente

della Repubblica in titolo, riferendo sui suoi principali contenuti; informa inoltre la Commissione che l’Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea (ANACNA) ha inviato una documentazione sul provvedimento, chiedendo di essere convocata in audizione, una richiesta che riterrebbe opportuno accogliere.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di audizione in merito all’atto del Governo n. 216, propone di ascoltare l’ANACNA nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 203). (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente PASTORE segnala come il decreto legge recentemente adottato dal Governo recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, n. 78 del 2010, contenga alcune disposizioni che incidono sul procedimento cosiddetto « taglia-enti ». Si riferisce, in particolare, alle norme in materia di compensi dei componenti di organi collegiali e di titolari di organi di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e di altri enti, nonché a quelle che individuano il numero massimo di componenti degli organi collegiali di enti e organismi pubblici, recate dall'articolo 6 del decreto legge. Dopo aver ricordato anche l'articolo 7, comma 30, osserva come tali disposizioni, e particolarmente quelle di cui all'articolo 6, comma 5, richiedano – a suo giudizio – un coordinamento con quelle vigenti dalle quali differiscono per ambito di applicazione, criteri per la riduzione del numero di componenti degli organi collegiali ed effetti derivanti dal mancato adeguamento alle prescrizioni di legge. Conclude auspicando che tale problematica possa emergere nel parere che la Commissione esprimerà sull'atto del Governo in titolo e sollecitando una riflessione sull'opportu-

nità di presentare proposte di modifica al decreto legge n. 78 o, quanto meno, un chiarimento circa l'operatività del complesso delle norme in materia.

Il relatore, senatore CASOLI (PdL), informa, a tale riguardo, di avere integrato la propria proposta di parere sul provvedimento in titolo, già pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 19 maggio, sia nelle premesse che nelle osservazioni con alcuni richiami alla disciplina del decreto legge n. 78 del 2010, cui ha ora fatto riferimento il Presidente, che illustra; deposita quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo n. 203.

Il PRESIDENTE, dopo aver incidentalmente osservato che sarebbe preferibile, nel caso di trasmissione di ulteriori schemi di regolamento adottati in attuazione del procedimento « taglia-enti », poter formulare il parere parlamentare dopo la conversione in legge del decreto legge n. 78, prende atto che la Commissione non è in numero legale per procedere alla votazione della nuova proposta di parere formulata dal relatore e pubblicata in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sconvocazione della seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO

Nuova proposta di parere del Relatore sull'atto del Governo n. 203.

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

preso atto dell'intendimento del Governo di espungere gli articoli 2 e 3 dello schema di decreto in titolo;

visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, n. 69 dell'8 marzo 2010;

considerato che l'Aero Club d'Italia ha manifestato l'esigenza di una riduzione del numero di componenti del suo Consiglio federale eletti dall'Assemblea, nella misura di quattro membri, e tenuto conto che su tale possibilità si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei ministri – struttura di missione per lo sport;

considerato che, in merito al riordino dell'Enac, è emersa l'esigenza di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'Enac e i gestori aeroportuali, nonché l'esigenza di consentire all'Enac stesso di procedere, nell'ambito delle risorse disponibili, ad assunzioni di personale con particolare riferimento ai piloti ispettori di volo, anche in deroga ai limiti quantitativi e ai vincoli procedurali previsti per le amministrazioni dello Stato, e preso atto tuttavia che le disposizioni che consentirebbero di rispondere a tali esigenze non appaiono inerenti ai principi del procedimento « taglia-enti », ma potranno costituire il con-

tenuto di altro intervento, che si invita il Governo ad adottare con la massima sollecitudine;

considerati i rilievi formulati dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati;

considerato che dopo la trasmissione alle Camere dello schema di regolamento in titolo è entrato in vigore il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale prevede all'articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e all'articolo 7, comma 21, la soppressione dell'INSEAN, con conseguente attribuzione delle funzioni e risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 1, si invita il Governo a riconsiderare l'opportunità di modificare direttamente, con atto sovraordinato quale è lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004 con il quale è approvato lo statuto dell'Aero Club d'Italia ovvero lo statuto medesimo, e a considerare invece la possibilità di riformularlo in termini di criteri cui si dovrà attenere la modifica dello statuto medesimo, prevista dall'articolo 5, comma 4;

ancora in merito al riordino dell'Aero Club d'Italia, di cui all'articolo 1, si invita il Governo a prevedere una riduzione dei componenti del Consiglio federale eletti dall'Assemblea nella misura di quattro unità e a valutare l'opportunità di prevedere una modifica statutaria che consenta di rinnovare consecutivamente fino a due volte il mandato del Presidente dell'AeCI;

si invita il Governo a espungere — come peraltro preannunciato e secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010 nel testo risultante dalla sua definitiva conversione in legge — l'articolo 2 dello schema di regolamento in titolo;

si osserva che l'articolo 4 dovrebbe essere riformulato in termini di norma autonoma, prevedendo l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, evitando di porsi come novella con carattere sostitutivo di commi di un articolo di rango primario;

si segnala, a fini di coordinamento formale, che il riferimento al «Ministro dei trasporti e della navigazione», presente nell'articolo 4, capoversi 3 e 4, dello schema di regolamento in titolo, dovrebbe essere sostituito con quello al «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

in merito al riordino dell'Enac, di cui all'articolo 4, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificarne il capoverso 2, ultimo periodo, prevedendo che la nomina a presidente dell'ente possa essere rinnovata consecutivamente due sole volte;

sempre con riferimento al riordino dell'Enac, in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra settore pubblico e settore privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile, si invita il Governo a integrare lo schema di regolamento con una disposizione che consenta ai componenti degli organi dell'ente di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza trascorsi due anni dalla scadenza del mandato; al riguardo, si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di estendere ai dirigenti di vertice dell'ente l'applicabilità di suddetta previsione;

in merito all'articolo 5 si osserva che il termine posto dal comma 4 per l'eventuale adeguamento dello statuto dell'Enac coincide con quello che il precedente comma 2 fissa per procedere alla nomina dei componenti degli organi collegiali;

valuti infine il Governo l'esigenza di verificare la coerenza dello schema di regolamento in titolo con le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, nel testo risultante dalla sua definitiva conversione in legge, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 6 in materia di compensi attribuiti ai componenti e ai titolari di organi di enti, e in materia di numero massimo dei componenti degli organi stessi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 176

ALLEGATO 1 *(Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)* 182

Comunicazioni del presidente 179

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) *(Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione del parere con condizioni)* 179

ALLEGATO 2 *(Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)* 191

(Approvazione del parere con condizioni) 194

Sulle comunicazioni del presidente 181

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 13.55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo

della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri, passando nuovamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 dello schema del contratto di servizio.

Il relatore RAO (UdC) dà conto di una nuova formulazione dell'emendamento 17.24, in un nuovo testo, interamente sostitutivo dell'articolo.

Il senatore MORRI (PD), esprimendo apprezzamento per il lavoro del relatore, si dichiara favorevole al testo predisposto.

La Commissione approva l'emendamento 17.24 (Nuovo testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 17, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 dello schema del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) si dichiara contrario al 18.1, non ritenendo opportuno introdurre requisiti di obbligatorietà alla collaborazione con le emittenti locali.

Il senatore MORRI (PD) ritiene preferibile la dizione del 18.01 (Proposta n. 91).

Il senatore BUTTI (PdL) sottoscrive l'emendamento 18.1, che riformula con l'inserimento, all'inizio, della parola « anche ».

Il relatore RAO (UdC) si dichiara favorevole agli emendamenti presentati.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 18.01 (Proposta n. 91) e 18.1 (Nuovo testo).

Il relatore RAO (UdC) dà conto di un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 18.

L'emendamento 18.0.1 risulta quindi approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 19 dello schema del contratto di servizio, che viene brevemente illustrato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 19.01 (Proposta n. 92).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20 dello schema del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra le proprie proposte emendative.

Dopo aver espresso il rammarico per il mancato accoglimento nella seduta di ieri dei propri emendamenti riferiti all'articolo 15, il senatore VITA (PD) illustra le proprie proposte di modifica volte a garantire in concreto la neutralità tecnologica.

Dopo aver dato conto dei propri emendamenti, il relatore RAO (UdC) si dichiara favorevole agli emendamenti 20.4, 20.5, 20.1, 20.6, 20.9 e 20.7, rimettendosi alla Commissione sul 20.10.

Il senatore MORRI (PD) invita la Commissione alla costruzione di un testo più coraggioso rispetto allo schema in esame, affinché il servizio pubblico abbia la massima divulgazione possibile; in tal senso, richiama in particolare l'attenzione sull'emendamento 20.05 (Proposta n. 97).

Si passa quindi alla votazione.

La Commissione respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 20, ad eccezione del 20.03 (Proposta n. 95).

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 21 dello schema del contratto di servizio, che viene illustrato dal deputato BELTRANDI (PD).

Dopo che il relatore RAO (UdC) si è dichiarato favorevole, la Commissione approva l'emendamento 21.1.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 24 dello schema del contratto di servizio, che viene illustrato dal deputato VITA (PD).

Dopo che il relatore RAO (UdC) si è dichiarato favorevole, la Commissione approva l'emendamento 24.1, previa dichia-

razione di voto favorevole del senatore BUTTI (PdL).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25 dello schema del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 25.5.

Il senatore BUTTI (PdL) presenta un subemendamento al 25.4, che successivamente illustra.

Il deputato CAPARINI (LNP) ritira gli emendamenti 25.1 e 25.2, mentre esprime forti perplessità sul 25.4/1.

Si passa alla votazione.

La Commissione approva gli emendamenti 25.01 (Proposta n. 98) e 25.6.

Il senatore MORRI (PD) si dichiara contrario all'emendamento 25.4/1, che intende applicare il principio di trasparenza soltanto alle trasmissioni di servizio pubblico, preannunciando l'astensione del Gruppo PD.

Il deputato MERLO (PD) ritiene che l'emendamento 25.4/1 potrebbe essere condivisibile laddove si riferisse a tutte le trasmissioni radiotelevisive.

Il senatore PARDI (IdV) invita a riformulare il subemendamento, che in sostanza dimezza il principio della trasparenza; in caso contrario si asterrà dal voto.

Il senatore BUTTI (PdL) non ritiene accoglibile l'invito alla riformulazione, ritenendo concretamente individuabili i programmi di servizio pubblico.

Il relatore RAO (UdC) è favorevole alla trasparenza, laddove in questo caso sembra si possa reintrodurre anche la possibilità di contrassegnare, in forma diversa rispetto al ricorso al « bollino », le trasmissioni di servizio pubblico.

Il senatore BUTTI (PdL) specifica che l'avversione al « bollino » era motivata dalla contrarietà ad etichettare preventivamente i singoli programmi.

Proponendo per il futuro l'avvio di un discorso con l'azienda che consenta di definire una linea di demarcazione tra la logica di mercato e i principi del servizio pubblico, anche in considerazione della strumentalità di gran parte delle recenti polemiche, il PRESIDENTE preannuncia la propria astensione, ritenendo sufficiente la pubblicazione dei compensi sul sito web della RAI.

Secondo il deputato BELTRANDI (PD) il servizio pubblico non necessariamente ha un campo così ristretto come a volte si dichiara.

Il deputato MERLO (PD) suggerisce di modificare il testo del subemendamento eliminando le parole finali « nonché i costi di produzione di *format* definiti di servizio pubblico ».

Su tale riformulazione si dichiara favorevole il relatore RAO (UdC).

Il senatore BUTTI (PdL) insiste sul testo del subemendamento come proposto.

Il deputato CAPARINI (LNP), ritenendo che la specificazione finale del subemendamento sia aggiuntiva e non restrittiva dell'applicazione del principio di trasparenza, estendendolo anche ai costi di produzione dei programmi di servizio pubblico, oltre che a tutti i compensi versati dalla RAI, sottoscrive l'emendamento 25.4/1, cui darà voto favorevole.

Il relatore RAO (UdC) concorda con l'interpretazione testé fornita.

Ritenendo tale interpretazione decisamente più convincente, ed evidenziando come tale norma andrà applicata anche ai titoli di coda dei telegiornali, il sena-

tore MORRI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

La deputata MELANDRI (PD) dichiara a titolo personale la propria astensione sul 25.4/1.

La Commissione approva quindi all'unanimità gli emendamenti 25.4/1 e 25.4, nel testo emendato; risulta invece respinto l'emendamento 25.5.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, già convocata per stasera alle ore 20,30.

La seduta termina alle 15.

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 20.40.

Comunicazioni del presidente.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattacini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Il PRESIDENTE dà lettura di una lettera del direttore generale della RAI con la quale, in riferimento alla convocazione in audizione, il professor Masi ha chiesto il rinvio della stessa audizione relativamente ad impegni improrogabili; dà altresì lettura della propria lettera di risposta, nella quale si evidenzia come non appaia opportuno il rinvio richiesto.

**PARERE PARLAMENTARE
SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

(Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione del parere con condizioni).

Si riprende l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26 dello schema di contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) invita a non accogliere l'emendamento 26.2.

Il relatore RAO (UdC) illustra il 26.1 ed esprime parere contrario al 26.2.

La Commissione respinge l'emendamento 26.2 ed approva il 26.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27 dello schema di contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) dà conto del proprio emendamento 27.4, dichiarandosi altresì favorevole al 27.1.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (UdC) si dichiara contrario al 27.1 e favorevole ai restanti emendamenti.

Risultano successivamente respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28 dello schema di contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritira gli emendamenti 28.1 e 28.3.

Il relatore RAO (UdC) si dichiara favorevole agli altri emendamenti.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 28.02 (Proposta n. 104) e 28.01 (Proposta n. 103), mentre risulta respinto il 28.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29 dello schema di contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra i propri emendamenti.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (UdC) esprime parere favorevole al 29.1 e 29.5 e contrario ai restanti emendamenti.

La Commissione respinge quindi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 34 dello schema di contratto di servizio, che viene illustrato dal senatore VITA (PD).

Il relatore RAO (UdC) si dichiara contrario all'emendamento 34.1 che, posto successivamente ai voti, risulta respinto.

Si passa alla votazione finale.

Considerando come il testo iniziale presentasse notevoli carenze, peraltro contravvenendo anche alle linee guida fornite dall'Agcom, il deputato BELTRANDI (PD) ritiene che gli emendamenti approvati lo abbiano almeno migliorato, anche in misura notevole, per cui preannuncia il proprio voto favorevole, auspicando che la Commissione si esprima all'unanimità. Segnala in ogni caso il mancato obiettivo della predisposizione di monitoraggi affidati a strutture esterne all'azienda, esprimendo comunque un convinto apprezzamento per il grande lavoro svolto dal relatore; ritenendo infine importante il lavoro preparatorio svolto dalla Commissione, deve

invece riscontrare l'atteggiamento preconetto assunto in alcuni momenti dalla maggioranza.

Il deputato CAPARINI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole.

Secondo il senatore MORRI (PD), il testo del contratto di servizio è stato in parte migliorato, in molte occasioni con votazioni all'unanimità, sia pur conservando luci ed ombre in termini di vincoli e aperture per il futuro della RAI. Rimangono alcune contraddizioni, ma è auspicabile che il Governo voglia accogliere le posizioni espresse dalla Commissione. Il Gruppo PD voterà a favore, dando altresì atto dell'ottimo lavoro svolto dal relatore.

Il senatore BUTTI (PdL) ritiene in premessa di dover valutare come eccessiva la reazione del Presidente alla lettera ricevuta dal direttore generale Masi, il quale comunque ha dato piena disponibilità, chiedendo solo un rinvio dell'audizione. In relazione invece al parere sul contratto di servizio, preannuncia il voto favorevole del Gruppo PdL, ricordando come si sia più volte espresso l'auspicio che la RAI possa recepire tale parere, seppur non vincolante, tenendo in ogni caso ben presente che non tutto è sempre realizzabile. In conclusione, evidenzia l'ottimo lavoro svolto dal relatore Rao.

Il deputato LAINATI (PdL) tiene a sottolineare il grande lavoro preparatorio svolto dalla Commissione, attraverso le numerose audizioni preliminari, e a ringraziare il relatore per l'attento lavoro svolto.

Il relatore RAO (UdC), ringraziando i colleghi per la stima espressa e la collaborazione nei riguardi di un lavoro fatto anche di costanti contatti con il Ministero e la RAI, auspica che la società concessionaria voglia recepire il più pos-

sibile le proposte definite dalla Commissione. Alcune questioni come quelle sull'osservatorio e sui monitoraggi hanno richiesto il raggiungimento di un compromesso, ma l'atmosfera di grande collaborazione che si è creata ha consentito la definizione di principi importanti, ferme restando alcune rinunce sofferte e la non obbligatorietà nei riguardi della RAI. In ogni caso, se il Governo e la concessionaria vorranno dare seguito alle indicazioni, si potrà registrare un passo importante; altrimenti, potrebbe risultarne scalfito il ruolo della Commissione.

Secondo il PRESIDENTE, la natura del contratto di servizio dovrebbe farne risalire la responsabilità in capo al Parlamento. Ritiene altresì encomiabile la presenza e la partecipazione assicurata dai Commissari, il che ha enfatizzato il senso di responsabilità di ciascuno. In tal senso, ringrazia sentitamente tutti i colleghi, ed in particolare il relatore che si è reso garante della realizzazione di un ottimo lavoro di insieme.

Pone quindi ai voti il parere al contratto di servizio, ricordando che gli emendamenti si intendono come condizioni al parere stesso.

La Commissione approva all'unanimità, autorizzando il Presidente ad effettuare il coordinamento formale necessario.

Sulle comunicazioni del presidente.

Il senatore MORRI (PD) si chiede se il direttore generale sia un referente affidabile per la Commissione, dato che l'audizione era concordata, mentre le motivazioni della richiesta di rinvio non sembrano adeguate, anche considerando il rapporto che il direttore generale deve avere con la Commissione. (*Commenti del deputato LANDOLFI e del senatore BUTTI*).

Intervenendo in replica, il PRESIDENTE ritiene che la propria lettera al professor Masi non abbia superato i limiti della misura. Se il direttore generale si fosse limitato a dire, nei numerosi contatti intercorsi nel frattempo, di non essere in condizioni di venire in Commissione prima di venerdì, la questione si sarebbe risolta velocemente, anche perché era stato rassicurato che non vi era alcuna intenzione di metterlo in difficoltà nel corso dell'audizione. Invece egli ha risposto con la missiva di cui è stata data lettura in apertura, inviata per di più ad altri quattro parlamentari, evidenziando così una tonalità in qualche modo fastidiosa.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO 1

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

ART. 17.

Sostituire le proposte nn. 74, 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89) e 90) con la seguente:

74) Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« ART. 17.

(Informazione parlamentare nazionale ed europea).

1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e dell'Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai, i due rami del Parlamento e il Parlamento

europeo. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività e le decisioni assunte in sede comunitaria, nonché a quella riguardante le istituzioni costituzionali.

3. La Rai è tenuta all'esercizio della rete di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1 dedicata all'attività parlamentare e a quella delle istituzioni costituzionali. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell'area di servizio, senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.

4. Il palinsesto della rete istituzionale ruoterà attorno ai lavori del Parlamento. A ciò si andrà ad aggiungere la cronaca e la documentazione del funzionamento e

delle iniziative di tutti gli altri soggetti istituzionali. La trasmissione dei lavori parlamentari, dell'attività comunitaria e dell'informazione riguardante le altre istituzioni è determinata dalla Rai d'intesa rispettivamente con i Presidenti delle due Camere. Tali attività si svolgeranno seguendo gli indirizzi della Commissione parlamentare e le indicazioni dell'Auto-rità.

5. La Rai è impegnata a trasmettere, non solo su reti dedicate, l'informazione parlamentare, comunitaria e istituzionale in fascia di ascolto adeguata e a pubblicizzare l'attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive generaliste, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione.

6. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati ».

17. 24. Il Relatore.

Sostituire le proposte nn. 74, 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89) e 90) con la seguente:

74) Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« ART. 17.

(Informazione parlamentare nazionale ed europea).

1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento euro-

peo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e dell'Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai, i due rami del Parlamento e il Parlamento europeo. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo svolte nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo.

3. La Rai è tenuta all'esercizio della rete di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1 dedicata a tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell'area di servizio, senza tuttavia incrementarla,

come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.

4. Il palinsesto della rete istituzionale riguarderà tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. La trasmissione di tali attività è determinata dalla Rai d'intesa rispettivamente con i Presidenti delle due Camere. Tali attività si svolgeranno seguendo gli indirizzi della Commissione parlamentare e le indicazioni dell'Autorità.

5. La Rai è impegnata a trasmettere, non solo su reti dedicate, l'informazione parlamentare, comunitaria e nazionale, in fascia di ascolto adeguata e a pubblicizzare l'attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive generaliste, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione.

6. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati ».

17. 24 (Nuovo testo). Il Relatore.

Sostituire le proposte nn 74, 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89) e 90) con la seguente:

74) Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« ART. 17.

(Informazione parlamentare nazionale ed europea).

1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento euro-

peo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e dell'Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai, in particolare la testata TSP, i due rami del Parlamento e il Parlamento europeo. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo svolte nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. Il progetto dovrà essere attivato in via sperimentale entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto.

3. La Rai è tenuta all'esercizio della rete di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1 dedicata a tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferen-

ziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell'area di servizio, senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.

4. Il palinsesto della rete istituzionale riguarderà tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo che si svolgono nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. La trasmissione di tali attività è determinata dalla Rai d'intesa rispettivamente con i Presidenti delle due Camere. Tali attività si svolgeranno seguendo gli indirizzi della Commissione parlamentare e le indicazioni dell'Autorità.

5. La Rai è impegnata a trasmettere, anche sui canali generalisti, l'informazione parlamentare, comunitaria e nazionale, in fascia di ascolto adeguata e a pubblicizzare l'attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche, televisive generaliste e il proprio sito web, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione.

6. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati ».

17. 24 (Nuovo testo 2). Il Relatore.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« ART. 17.

(Rete parlamentare).

1. La Rai si impegna a rilanciare i servizi parlamentari della radiotelevisione

pubblica, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico. In tale direzione, la Rai assicura una funzione divulgativa ed informativa del servizio pubblico sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita democratica e politica.

2. La Rai è tenuta all'esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1.

3. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel quadro di un incremento degli spazi dedicati. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La Rai è impegnata a trasmettere i Tg parlamentari in fascia di ascolto adeguata e pubblicizzare l'attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive ed i propri siti *internet*, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.

4. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente articolo potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio ».

17. 6. Pardi, Formisano.

All'articolo 17, sostituire il titolo: « Rete istituzionale e parlamentare » con il seguente: « Informazione istituzionale, parlamentare, nazionale ed europea ».

17. 17. Vita.

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: « e in specie » con le seguenti: « incluse ».

17. 22. Vita.

All'articolo 17, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « Per le pubbliche amministrazioni regionali e locali tali servizi sono di esclusiva competenza dell'emittenza locale ».

17. 1. Caparini, Bricolo, Mauro.

All'articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La RAI è tenuta entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto di servizio, a presentare un progetto di canale televisivo dedicato all'attività parlamentare nazionale ed europea, nonché a quella delle istituzioni costituzionali e comunitarie. ».

17. 20. Morri, Gentiloni, Melandri.

All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: « a presentare », inserire le seguenti: « inoltre a scopo di approfondimento ».

17. 23. Vita.

All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: « all'attività parlamentare », inserire le seguenti: « nazionale ed europea ».

17. 18. Vita.

All'articolo 17, comma 4, dopo la parola: « parlamentari », inserire le seguenti: « nazionali ed europei ».

17. 19. Vita.

All'articolo 17, comma 4, dopo le parole: « attività parlamentare », aggiungere le seguenti: « nazionale e con la presidenza del Parlamento europeo ».

17. 25. Morri, Merlo, Peluffo.

All'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: « Commissione Parlamentare » aggiungere le seguenti: « e dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei criteri di imparzialità, indipendenza, completezza, obiettività ed equilibrio, propri del servizio pubblico ».

17. 5. Beltrandi.

All'articolo 17, comma 5, dopo la parola: « parlamentare », inserire le seguenti: « nazionale ed europea ».

17. 20. Vita.

All'articolo 17, comma 5, dopo le parole: « in fascia d'ascolto adeguata », sostituire la parola: « e » con le seguenti: « ed in particolare nelle trasmissioni di approfondimento informativo delle tre testate generaliste. La Rai è tenuta inoltre ».

17. 21. Vita.

ART. 18.

All'articolo 18, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «La Rai potrà anche avvalersi della collaborazione di emittenti locali».

18. 01 (Proposta n. 91). Il Relatore.

All'articolo 18, comma 3, dopo le parole: «su base locale», inserire le seguenti: «in collaborazione con le emittenti locali».

18. 1. Caparini, Bricolo, Mauro.

All'articolo 18, comma 3, dopo le parole: «su base locale», inserire le seguenti: «anche in collaborazione con le emittenti locali».

18. 1 (Nuovo testo). Caparini, Bricolo, Mauro.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

« ART. 18-bis.

1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione dell'educazione finanziaria ed economica quale strumento di tutela del consumatore, attraverso iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria ed economica fra il pubblico ».

18. 0. 1. Il Relatore.

ART. 19.

All'articolo 19, comma 1, eliminare, in fine, le parole: «e alla sua progressiva messa a disposizione per fini culturali, didattici e di natura istituzionale» ed inserire, dopo il comma 1, i seguenti:

« 1-bis. La Rai prosegue il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico

televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovisive nel processo produttivo digitale e si impegna a definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

1-ter. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso progressivamente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgono le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

1-quater. La Rai dispone una pubblicazione annuale, secondo le forme che saranno ritenute più appropriate, e comunque sul proprio sito internet, per divulgare e rendere conoscibile il materiale del suo archivio e le modalità di fruizione ».

19. 01 (Proposta n. 92). Il Relatore.

ART. 20.

All'articolo 20, comma 1, sostituire la parola: «tecnologiche» con la parola: «trasmissive».

20. 01 (Proposta n. 93). Il Relatore.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «piattaforme tecnologiche» con le seguenti: «piattaforme trasmissive».

20. 4. Vita.

All'articolo 20, comma 1, sopprimere, in fine, le parole: « a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica ».

20. 5. Vita.

All'articolo 20, comma 1, dopo le parole: « a tal fine, » sostituire le parole da: « fatti salvi » alla fine del periodo con le seguenti: « la Rai si impegna a realizzare la cessione gratuita, e senza costi aggiuntivi per l'utente, della propria programmazione di servizio pubblico sulle diverse piattaforme distributive, compatibilmente con i diritti dei terzi e fatti salvi gli specifici accordi commerciali. ».

20. 1. Beltrandi.

All'articolo 20, comma 2, sostituire le parole: « la Rai è tenuta ad adottare le più opportune politiche di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita l'accesso all'intera programmazione diffusa dalle reti generaliste e trasmessa in simulcast via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi. » con le seguenti: « la Rai è tenuta di norma a trasmettere in chiaro tutti i programmi contenuti nei palinsesti delle diverse reti. ».

20. 6. Vita.

All'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « diritti dei terzi, » aggiungere le seguenti: « e fatti salvi gli specifici accordi commerciali, ».

Contemporaneamente sopprimere il comma 3.

20. 9. Beltrandi.

All'articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « In quest'ottica, la Rai dovrà limitarsi a criptare quei programmi per cui non dispone dei diritti per l'estero ed è tenuta ad adoperarsi per

cercare di stringere accordi con le varie piattaforme commerciali in modo da adottare sistemi di criptaggio comuni, che consentano la salvaguardia dei diritti dei terzi e la trasmissione libera sul territorio nazionale ».

20. 02 (Proposta n. 94). Il Relatore.

Alla proposta n. 95), dopo le parole: « smart card », sostituire le parole: « al solo rimborso dei costi sostenuti », con la seguente: « gratuitamente ».

20. 10. Beltrandi.

All'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. La Rai, con particolare riguardo per quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre, deve impegnarsi con ogni mezzo a sua disposizione per favorire la diffusione di Tivùsat, offrendo la relativa smart card al solo rimborso dei costi sostenuti agli utenti che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento. ».

20. 03 (Proposta n. 95). Il Relatore.

All'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. La Rai, in accordo con il Ministero degli affari esteri, deve impegnarsi perché vengano messi a disposizione degli italiani residenti all'estero un numero congruo di decoder e di smart card di Tivùsat, vendibili tanto in abbonamento quanto separatamente ».

20. 04 (Proposta n. 96). Il Relatore.

All'articolo 20, comma 3, sostituire la parola: « potrà » con la parola: « dovrà ».

20. 05 (Proposta n. 97). Il Relatore.

All'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: « dalle autorità competenti » con le seguenti: « dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ».

20. 7. Vita.

ART. 21.

All'articolo 21, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi ».

21. 1. Beltrandi.

ART. 24.

All'articolo 24, dopo la parola: « Wi-Max », aggiungere le seguenti: « la Web TV ».

24. 1. Vita.

ART. 25.

All'articolo 25, comma 3, dopo le parole: « radiofonica e multimediale », inserire la seguente: « nazionale ».

25. 1. Caparini, Bricolo, Mauro.

All'articolo 25, comma 4, dopo le parole: « al Ministero dell'economia e delle finanze », inserire le seguenti: « all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

25. 01 (Proposta n. 98). Il Relatore.

All'articolo 25, comma 5, dopo le parole: « al Ministero dell'economia e delle finanze », inserire le seguenti: « all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

25. 2. Caparini, Bricolo, Mauro.

All'articolo 25, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « A tal fine la Rai nella presentazione dei palinsesti è tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell'ambito dell'attività di servizio pubblico con un colore diverso rispetto agli altri aggregati. ».

25. 6. Il Relatore.

All'emendamento 25.4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Inoltre la RAI si impegna a rendere pubblici nei titoli di coda dei programmi televisivi e radiofonici i compensi dei conduttori, degli ospiti, degli opinionisti, nonché i costi di produzione di *format* definiti di servizio pubblico ».

25. 4/1. Butti, De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Motola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 25, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. La Rai pubblica sul proprio sito *web* gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e dai collaboratori ».

25. 4. Caparini.

All'articolo 25, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. La Rai si impegna a definire criteri trasparenti e meritocratici per il

reclutamento e per lo sviluppo delle carriere del personale a tutti i livelli nonché, al fine di garantire la trasparenza della gestione, a trasmettere alla Commissione parlamentare, aggiornandoli semestralmente, i dati relativi agli emolumenti erogati, alle collaborazioni poste in essere, alla sottoscrizione degli appalti di servizio di importo superiore ai 387mila euro ».

25. 5. Beltrandi.

ALLEGATO 2

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

ART. 26.

All'articolo 26, sopprimere il comma 2.

26. 2. Caparini, Bricolo, Mauro.

Sostituire le proposte nn. 99) e 100) con la seguente:

99) *All'articolo 26, comma 4, sostituire le parole: «A tal fine il Ministero si impegna ad istituire uno specifico tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria» con le seguenti: «A tal fine il Ministero si impegna ad istituire nel più breve tempo possibile uno specifico tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria. Il Ministero e la Rai con cadenza annuale riferiscono alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i risultati delle azioni attuate per il contrasto all'evasione del canone di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo tecnico».*

26. 1. Il Relatore.

ART. 27.

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

« ART. 27.

(Commissione paritetica).

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto, con decreto

del Ministro delle comunicazioni è istituita una apposita commissione paritetica composta da otto membri (quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai) con l'obiettivo di procedere – anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento – alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonché di verificarne l'adempimento. La commissione, tenendo conto di elementi oggettivamente riscontrabili, proporrà gli opportuni interventi volti a superare le problematiche di applicazione eventualmente emergenti.

2. Le rispettive componenti della commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. Entro trenta giorni dalla costituzione la commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento. ».

27. 1. Pardi, Formisano.

All'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: « quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai » con le seguenti: « designati due ciascuno dal Ministero, dalla Rai, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ».

27. 01 (Proposta n. 101). Il Relatore.

All'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: « quattro designati dal Ministero » con le seguenti: « due designati dal Ministero, uno dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e uno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ».

27. 5. Morri.

Alla proposta n. 102), dopo le parole « di cui al comma 1, », inserire la seguente: « anche ».

27. 4. Beltrandi.

All'articolo 27, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. La commissione di cui al comma 1, su richiesta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, potrà segnalare eventuali violazioni o inosservanze nell'applicazione di quanto disposto dal presente Contratto di servizio e proporre alle parti contraenti interventi correttivi. ».

27. 02 (Proposta n. 102). Il Relatore.

All'articolo 27, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 2-bis. La commissione paritetica non ha competenza alcuna sulla parte relativa all'informazione, che resta compito della Commissione parlamentare e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. ».

27. 2. Vita.

ART. 28.

All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: « articolo 8 » con le seguenti: « articolo 13 ».

28. 1. Beltrandi.

All'articolo 28, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta. Tale parere verrà regolarmente illustrato dai coordinatori al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare, all'Autorità nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati. ».

28. 02 (Proposta n. 104). Il Relatore.

All'articolo 28, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro permanente sui temi dell'accessibilità e dell'usabilità, invitando a farne parte esperti nominati dalla RAI tra i suoi dirigenti e dal Ministero tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di difesa dei diritti delle persone disabili. La Sede può altresì istituire ulteriori Gruppi di lavoro e chiedere l'audizione di singoli dirigenti e funzionari della RAI, oltre che di Istituzioni e Organizzazioni su specifiche questioni inerenti le sue attività. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attività sulla base di quanto sarà stabilito nel Regolamento di funzionamento della sede di cui al punto 3 del presente articolo ».

28. 01 (Proposta n. 103). Il Relatore.

All'articolo 28, comma 3, sostituire le parole: « articolo 8 » con le seguenti: « articolo 13 ».

28. 3. Beltrandi.

All'articolo 28, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La RAI inoltre

invierà tempestivamente alla Sede Permanente copia della relazione prevista al comma 5, articolo 9; copia della dettagliata informativa prevista al comma 5 dell'articolo 10; copia della dettagliata informativa prevista al comma 3 dell'articolo 11; copia della comunicazione trimestrale prevista al comma 10 dell'articolo 12, copia del report previsto all'articolo 13, comma 4, lettera c). Su di esse la Sede può chiedere ulteriori informazioni alle strutture aziendali competenti ed esprimere un proprio parere, da inviare alle strutture competenti.».

28. 5. Beltrandi.

ART. 29.

All'articolo 29, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La Rai è tenuta a trasmettere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con cadenza semestrale, una apposita Relazione riguardante l'attuazione del presente Contratto di servizio, con riferimento particolare ai temi concernenti i contenuti della programmazione radiotelevisiva. La Rai è altresì tenuta, con cadenza trimestrale, ad inviare all'Autorità, al Ministero e alla Commissione Parlamentare, una relazione concernente gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e mette comunque a disposizione dell'Autorità e del Ministero ogni informazione detenuta utile per l'espletamento delle attività anche di vigilanza di rispettiva competenza, in particolare con riferimento alla qualità della programmazione. La Commissione parlamentare esercita al riguardo tutte le potestà attribuitele dalla legge e dai regolamenti parlamentari.».

29. 1. Beltrandi.

All'articolo 29, comma 3, sopprimere le parole: « al Ministero ».

29. 2. Vita.

All'articolo 29, comma 3, sostituire le parole: « e del Ministero » *con le seguenti:* « e della Commissione parlamentare ».

29. 3. Vita.

All'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma: «5-bis. La Commissione parlamentare ha la facoltà di chiedere ai soggetti di cui al comma precedente l'ero-gazione delle sanzioni».

29. 5. Beltrandi.

ART. 34.

All'articolo 34, aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. La Rai si impegna, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, procedendo ad idonei interventi anche di carattere organizzativo, a istituire una struttura interna specificamente dedicata alla produzione di documentari, con compiti di coordinamento e direzione rispetto alle singole strutture di rete preposte alla produzione e all'acquisto del prodotto. Tale struttura avrà, tra l'altro, il compito di fungere da referente unico per i produttori indipendenti e per le associazioni degli stessi, con lo scopo di incentivare la partecipazione di Rai a produzioni e coproduzioni europee ed internazionali con produttori indipendenti, favorire il coordinamento tra le linee editoriali e le risorse disponibili dell'azienda e le attività dei produttori indipendenti e promuovere lo sviluppo di pratiche contrattuali e produttive efficienti e coerenti a tali fini, comunque nel rispetto della normativa europea e anche prendendo a modello le più efficienti realtà nazionali di altri Paesi dell'Unione europea. La Rai si impegna a riferire trimestralmente al

l'Autorità, alla Commissione parlamentare e al Ministero in merito all'attività svolta in esecuzione della presente previsione, nonché a segnalare tempestivamente alla Com-

missione paritetica eventuali problematiche connesse alla stessa. ».

34. 1. Vita.

Parere sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

(Approvato nella seduta notturna della Commissione di mercoledì 9 giugno 2010).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio triennale tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

b) viste le linee-guida di cui alla delibera n. 614/09/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; precisando pertanto che il Contratto di servizio è vincolato direttamente dalla legge che definisce puntualmente i contenuti minimi del servizio pubblico radiotelevisivo e dalle Linee guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero delle comunicazioni che fissano gli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali,

c) visti altresì gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) esaminato lo schema di Contratto di servizio per il triennio 2010-2012;

e) prendendo atto delle notevoli quanto importanti innovazioni contenute nella bozza trasmessa a codesta Commissione, rispetto ai contratti precedentemente in vigore;

f) tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria condotta in Commissione per il tramite delle audizioni svolte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul citato schema di Contratto di servizio, con le seguenti condizioni:

AL TITOLO

Al titolo dell'articolo 1, aggiungere, in fine, la parola: « nazionale ».

ALL'ARTICOLO 1.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « al fine di soddisfare », inserire le se-

guenti: « , con riferimento al contesto nazionale ed europeo, ».

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « culturali e sociali della collettività », aggiungere le seguenti: « e di coesione della comunità nazionale ».

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « inclusa la diversità culturale e linguistica », aggiungere le seguenti: « intesa nel quadro della più ampia identità nazionale italiana e comunque ribadendo il valore indiscutibile della coesione nazionale. Parte integrante della missione del servizio pubblico è quella di valorizzare le esperienze provenienti dalla società civile in un'ottica di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. In particolare, verrà riservato adeguato spazio ad enti ed organizzazioni non profit ».

All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: « nella programmazione nazionale e regionale », inserire le seguenti: « e in quella rivolta all'estero ».

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto delle prerogative delle emittenti locali intese come soggetti attivi del servizio pubblico radiotelevisivo ».

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: « , rilanciando e ribadendo contestualmente i valori irrinunciabili di unità e coesione nazionale ».

ALL'ARTICOLO 2.

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « un'offerta complessiva di qualità, rispet-

tosa dell'identità », inserire le seguenti: « nazionale e ».

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « diffusi nel Paese », inserire le seguenti: « e nell'Unione europea ».

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « degli ideali diffusi nel Paese », inserire le seguenti: « che non siano in alcun modo contrari ai principi costituzionali ».

All'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: « memoria storica del Paese », inserire le seguenti: « e del patrimonio culturale europeo ».

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) promuovere l'organizzazione di seminari interni al fine di evitare il ripetersi di una distorta rappresentazione della figura femminile, con risorse interne ed esterne, anche in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali interessate;

a-ter) valorizzare la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile, anche nelle fasce di maggior ascolto; ».

All'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo le parole: « costituiti dall'orizzonte », inserire le seguenti: « europeo ed ».

All'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo le parole: « patrimonio storico, artistico », sostituire le parole: « e ambientale a livello » con le seguenti: « , linguistico e ambientale ».

All'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo le parole: « contesto internazionale », inserire le seguenti: « ed europeo ».

All'articolo 2, comma 3, lettera h), aggiungere le parole: « e le azioni di pace e di cooperazione internazionale ».

All'articolo 2, comma 3, lettera l), dopo le parole: « della coesione sociale », inserire le seguenti: « e nazionale, tutelare e valorizzare la lingua italiana ».

All'articolo 2, comma 3, lettera m), dopo le parole: « della solidarietà », inserire le seguenti: « della sussidiarietà, in particolar modo per la sua accezione orizzontale, ovvero di valorizzazione del ruolo della società e delle associazioni di categoria, ».

All'articolo 2, comma 3, lettera m), eliminare le parole: « delle pari opportunità e l'impegno ad una rappresentazione significativa e rispondente al ruolo delle donne nella società ».

All'articolo 2, comma 3, inserire, in fine, la seguente lettera: « m-bis) promuovere e valorizzare un nuovo corso nell'impiego della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, anche al fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano le pari opportunità. ».

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera m), inserire la seguente: « m-bis) valorizzare nella propria programmazione, anche nelle fasce di maggior ascolto, la

rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile.

All'articolo 2, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « p-bis) garantire, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, la continuità della programmazione per l'Accesso in tutte le sue forme, in particolare prevedendo una collocazione fissa dei relativi programmi nel palinsesto ».

All'articolo 2, comma 3, aggiungere la seguente lettera: « p-bis) garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e ai doveri civili, allo sport sociale, alla disabilità e ai diritti, agli anziani, assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore ».

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 5-bis. La Rai adotta un adeguato sistema di contrasto delle forme di pubblicità occulta. A tal fine monitora l'eventuale presenza, all'interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili, ed all'esito del monitoraggio assume le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. I dati del monitoraggio sono trasmessi semestralmente al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il relativo report descrive i criteri generali di rilevazione, individua le tipologie di pubblicità legittime ai sensi della normativa vigente (quali interruzioni per spot, sponsorizzazioni, televendite, pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, sensibilizzazione degli utenti alla lettura di libri, eventuale inserimento di prodotti a titolo di *product placement*) e per ciascuna

tipologia indica gli spazi televisivi e radiofonici di messa in onda. Il report segnala altresì specificatamente ciascun caso rilevato al di fuori di tali spazi, indicando la rete, la trasmissione, la data, l'ora, la durata e la tipologia dei potenziali destinatari del messaggio, nonché il marchio o l'attività che potenzialmente ne beneficiano».

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 5-bis. La Rai opera un monitoraggio, con produzione idonea di reportistica semestrale, che consenta di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di servizio o da altre disposizioni che la Rai è tenuta ad osservare circa le pari opportunità. I report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e contenere un'informazione che sia quanto più possibile esaustiva ».

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. La Rai istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, un Osservatorio la cui missione è di monitorare la corretta rappresentazione della dignità della persona nella programmazione complessiva, con particolare riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile e di promuoverne un'immagine reale e non stereotipata. Tale Osservatorio è affidato a una o più società di provate capacità scientifiche ed esperienza selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica.

ALL'ARTICOLO 3.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « qualità dell'offerta », inserire le seguenti:

« , si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione ».

All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: « emittenti commerciali, compresi » inserire le seguenti: « i documentari ».

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « di natura espressiva » inserire le seguenti: « assicurando, tra l'altro, una più moderna rappresentazione della donna nella società, valorizzandone il ruolo, e ».

Congiuntamente, aggiungere, in fine, le parole: « , nonché di altri analoghi Codici che dovessero essere emanati nel triennio di vigenza del presente contratto ».

All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « e-bis) assicurare la realizzazione di trasmissioni dedicate ai temi dei bisogni della collettività, alle condizioni sanitarie e socio-assistenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile, all'integrazione e al multiculturalismo, alle pari opportunità, alla cultura e al lavoro ».

All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « e-bis) garantire la promozione, valorizzazione e tutela della lingua italiana favorendo, a neologismi e terminologie in lingue straniere, l'utilizzo di termini evinti dalla nostra tradizione linguistica e quindi comprensibili e riconoscibili dai cittadini di ogni fascia o specificità culturale ».

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente « 2. La Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio

della qualità dell'offerta e delle sue determinanti, tenendo conto delle esperienze esistenti anche a livello internazionale, con l'obiettivo di poter disporre di elementi di valutazione per la definizione di una programmazione e di una policy aziendale che corrisponda sempre più alle domande e alle attese del pubblico e realizzi la funzione di servizio pubblico come prescritto dal presente Contratto di servizio, coniugando *audience* e qualità ».

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « esistenti anche a livello », inserire le seguenti: « europeo ed ».

All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « La Rai è tenuta a fornire tempestivamente, con cadenza semestrale, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, i dati risultanti dal monitoraggio. ».

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Tale sistema è costituito da due distinti strumenti: a) un monitoraggio e un'analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell'offerta, come declinati nell'articolo 4, nell'articolo 5, nell'articolo 8 e nell'intero Capo III del presente contratto; b) un monitoraggio della *corporate reputation* intesa come: a) la capacità di competere sotto il profilo della sostenibilità economica descritta al Capo V del presente contratto, della competitività come illustrata all'articolo 14 del presente Contratto, del coinvolgimento del personale e della flessibilità organizzativa; b) la capacità di innovare in termini di prodotto (Comma 3 articolo 9 e articolo 11 Capo III) e di tecnologia (intero Capo IV); c) la capacità di incrementare il proprio valore di servizio pubblico, inteso anche in termini di pre-

senza sul mercato internazionale (articolo 14 Capo III) e di supporto all'industria tecnologica e all'industria televisiva indipendente (articolo 15 Capo III), nel rispetto dell'etica dell'impresa, della deontologia professionale, dei criteri di correttezza, di lealtà, quali emergono anche dal Codice etico e dalla Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico ».

All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis). Lo strumento di monitoraggio della *corporate reputation* dovrà:

a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;

b) avere una periodicità di misurazione semestrale;

c) rilevare indicatori d'immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico;

d) divulgare trimestralmente l'intensità della *corporate reputation* che consenta un'analisi sull'intero arco dell'anno.

e) monitorare quotidianamente la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali o cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni audio descritte, trasmissioni in modalità tele software per le persone non vedenti e trasmissioni sottotitolate con speciali pagine del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD, del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS). Il monitoraggio deve riguardare, altresì, la qualità delle modalità tecniche utilizzate per assicurare l'accesso effettivo alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali, avendo particolare riguardo al monitoraggio della qualità della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate;

f) monitorare costantemente l'offerta di cui al Capo III del presente Contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. ».

All'articolo 3, comma 4, lettera c), dopo le parole: « web service », aggiungere le seguenti: « analisi fandom ».

All'articolo 3, comma 4, lettera d), sostituire la parola: « avere » con la seguente: « garantire ».

All'articolo 3, comma 4, lettera d), dopo la parola: « misurazione », inserire la seguente: « mensile ».

All'articolo 3, comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente lettera: « e) collocare gli indicatori, secondo opportuni pesi, in un sistema di misurazione in grado di permettere il confronto tra successivi periodi e l'individuazione delle causali per dar luogo agli opportuni interventi aziendali di correzione ».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. La Rai è tenuta a monitorare l'offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. Il monitoraggio dovrà sviluppare idonea reportistica semestrale che indichi chiaramente per ogni singolo genere le tempistiche e le percentuali di occupazione video. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

Inoltre, al comma 5, sopprimere le parole: « , la definizione della periodicità

di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreché ».

All'articolo 3, comma 10, dopo le parole: « al Ministero », inserire le seguenti: « e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 10-bis. La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i dati di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2002 ».

ALL'ARTICOLO 4.

All'articolo 4, comma 1, dopo la parola: « obiettività », inserire le seguenti: « , imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne ».

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: « canoni di », inserire le seguenti: « pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonché dai principi di ».

ALL'ARTICOLO 5.

All'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. In particolare la Rai si impegna a realizzare un canale tematico, declinabile anche su altre piattaforme trasmissive, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico italiano, nonché alla diffusione di eventi culturali di rilevante interesse, al fine di rispondere alle istanze di crescita culturale e civile della collettività. ».

ALL'ARTICOLO 6.

All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: «convenzioni o contratti con le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi, individuando le modalità di estensione del servizio» con le seguenti: «convenzioni o contratti con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi, individuando le modalità di estensione del servizio anche per le finalità di cui all'articolo 16 del presente Contratto di servizio».

ALL'ARTICOLO 8.

All'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando la transizione non sarà ultimata su tutto il territorio nazionale».

ALL'ARTICOLO 9.

All'articolo 9, comma 2, lettera a) *Informazione e approfondimento generale*, dopo le parole: «informazione istituzionale e parlamentare», inserire le seguenti: «nazionale ed europea».

All'articolo 9, comma 2, lettera b) *Programmi e rubriche di servizio*, dopo le parole: «sui bisogni della collettività», inserire le altre: «in cui saranno valorizzate le opportunità europee».

All'articolo 9, comma 2, lettera b) *Programmi e rubriche di servizio*, dopo le parole: «alla qualità della vita,» inserire le seguenti: «alla normativa e alle opportunità comunitarie,».

All'articolo 9, comma 2, lettera b) *Programmi e rubriche di servizio*, sostituire le parole da: «trasmissioni finalizzate a comunicare» a: «nel mondo del lavoro» con le seguenti: «trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali».

All'articolo 9, comma 2, lettera b) *Programmi e rubriche di servizio*, dopo le parole: «trasmissioni che attribuiscono alla conoscenza», aggiungere le seguenti: «della lingua italiana e».

All'articolo 9, comma 2, lettera b) *Programmi e rubriche di servizio*, dopo le parole: «alfabetizzazione informatica;», aggiungere le seguenti: «trasmissioni finalizzate alla preservazione e valorizzazione della coesione e dell'unità nazionale».

All'articolo 9, comma 2, lettera b) *Programmi e rubriche di servizio*, aggiungere, in fine, le parole: «trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea;».

All'articolo 9, comma 2, lettera c), dopo le parole: «trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare», aggiungere le seguenti: «la lingua nazionale,».

All'articolo 9, comma 2, lettera c) *Programmi e rubriche di promozione culturale*, dopo la parola: «scientifico», inserire le seguenti: «e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti;».

All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, dopo le parole: «made in Italy nel mondo;», inserire le seguenti: «trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni non profit, con particolare riguardo alle attività sociali, formativa ed educativa in genere;».

All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, aggiungere, in fine, le parole: «programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;».

All'articolo 9, comma 2, lettera e) Programmi per i minori, aggiungere, in fine, le parole: «trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea;».

All'articolo 9, comma 3, sostituire le parole: «La Rai si impegna ad effettuare» con le seguenti: «La Rai effettua».

All'articolo 9, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. La Rai si impegna, per gli obiettivi del presente articolo, a valorizzare i propri centri di produzione presenti in tutto il territorio nazionale e si impegna a potenziarne la capacità di realizzare contenuti in relazione alle nuove programmazioni.».

All'articolo 9, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. La Rai trasmette al Ministero, all'Autorità e alla Commissione parlamentare, per ciascun semestre entro i successivi tre mesi, una relazione contenente una dettagliata informativa sul volume dell'offerta classificata secondo i generi di cui al comma 2; tale informativa dovrà altresì contenere tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con indicazione della loro collocazione oraria, nonché

quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3, e i tempi e le percentuali di occupazione video di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 1 del presente articolo. Tale documento deve essere pubblicato sul sito web della Rai alla voce Programmi televisivi di servizio pubblico finanziati col canone».

All'articolo 9, sostituire il comma 6, con il seguente: «La Rai realizza una idonea promozione della propria programmazione valutandone costantemente l'efficacia ed utilizzando a tal fine anche il servizio Televideo ed il portale internet».

All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. La Rai può rendere riconoscibili agli utenti nel corso della programmazione, mediante l'apposizione di adeguati segnali visivi, i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 1 del presente articolo».

All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma «6-bis. La Rai, qualora acquisisca i diritti di trasmissione televisiva e/o radiofonica di un evento sportivo di rilevanza locale, è tenuta a trasmetterlo sui canali a sistema di trasmissione con copertura nazionale o locale ovvero alla stipula di accordi di trasmissione con le emittenti locali».

ALL'ARTICOLO 10.

All'articolo 10, comma 2, lettera g), dopo le parole: «organi istituzionali», inserire le altre: «nazionali ed europee».

All'articolo 10, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana».

All'articolo 10, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: « trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea; ».

All'articolo 10, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: « Tale informativa dovrà contenere tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con l'indicazione della loro collocazione oraria, nonché quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3; dovrà inoltre riportare i tempi e le percentuali di occupazione audio di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 2. L'informativa deve essere pubblicata sul sito web della Rai alla voce Programmi radiofonici di servizio pubblico finanziati col canone ».

ALL'ARTICOLO 11.

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « estendere l'attuale produzione di contenuti personalizzati per Internet e », con le seguenti: « estendere, anche sviluppando e producendo contenuti ad hoc, l'attuale produzione di contenuti personalizzati per Internet. L'azienda si impegna altresì a ».

All'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: « diffusi in ambito », inserire le seguenti: « comunitario e ».

All'articolo 11, comma 2, lettera b), dopo la parola: « disponibili », aggiungere le seguenti: « nella maniera più agevole e sfruttando le più moderne tecnologie ».

All'articolo 11, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: « a tal fine la Rai dovrà garantire modalità agevoli di ricerca e di recupero dei contenuti degli

archivi verso le piattaforme IP e in modo particolare web ».

All'articolo 11, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « per migliorare la funzionalità del sistema, le teche dovranno servirsi di un sistema informatico al fine di poter verificare in tempo reale la disponibilità dei diritti web, simulcast e in genere IP relativi a specifici contenuti ».

All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 3-bis. La Rai è tenuta a prevedere nel proprio portale una sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli utenti al fine di migliorare il proprio servizio. ».

ALL'ARTICOLO 12

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: « si impegna a realizzare », inserire le seguenti: « nel Centro di Produzione di Torino ».

All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. L'ampliamento dell'offerta dedicata ai minori può favorire un processo di rafforzamento del Centro di Produzione di Torino individuato, oltre alla normale produzione, come distretto produttivo Rai specializzato nell'offerta dedicata al pubblico dei bambini. ».

All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: « al Ministero », inserire le seguenti: « e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

All'articolo 12, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: « b-bis) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, egualitari e non stereotipati ».

All'articolo 12, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: « b-bis) proponga alle nuove generazioni strumenti dedicati ed accessibili per accrescere la loro conoscenza ed il senso di appartenenza all'Unione europea; ».

All'articolo 12, comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « , nonché le opportunità offerte dai programmi europei rivolti ai giovani; ».

All'articolo 12, comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: « adotta entro », sostituire la parola: « sei » con la seguente: « tre »;

prima delle parole: « adatti ad una visione congiunta con un adulto », inserire le seguenti: « adatti ad una visione dei minori da soli, ».

ALL'ARTICOLO 13.

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « normative antidiscriminatorie », sostituire la parola: « enunciate » con le seguenti: « e impegnandosi a promuovere l'attuazione dei principi enunciati ».

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « La Rai », inserire le seguenti: « nel più breve tempo possibile ».

All'articolo 13, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) sottotitolare e tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2, Tg3, Tg Rainews 24, Tg Rai Sport e Tg Rai International e ad assicurare una ulteriore edizione giornaliera per ciascuna delle suddette testate nel periodo di vigenza del presente contratto; ».

All'articolo 13, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: « b) a sottotitolare e tradurre in lingua dei segni entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente contratto almeno un'edizione al giorno di ciascun TGR ».

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. La RAI garantisce l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva su analogico, digitale terrestre e satellite alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, sottotitolate anche con speciali pagine del Televideo, e del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua italiana dei segni (LIS). La RAI individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilità sensoriali possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e Telesoftware e non siano esclusi dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione. ».

All'articolo 13 sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La RAI:

a) incrementa progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume delle offerte specifiche di cui ai commi 2 e 3 fino al raggiungimento di una quota pari ad almeno il 60 per cento della programmazione complessiva entro 12 mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio ed il 70 per cento entro il triennio, nonché delle tipologie di generi di pro-

grammazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema;

b) amplia progressivamente l'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari nelle fasce orarie di buon ascolto e dei programmi d'attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento preregistrati e in diretta;

c) migliora la qualità del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse in OM dedicate allo specifico servizio;

d) garantisce che i programmi con audiodescrizioni, così come le altre trasmissioni in modalità tele software, possano essere effettivamente ricevute su tutto il territorio nazionale;

e) attua una politica di sensibilizzazione affinché in tutti i casi di messaggi in sovra impressione contenenti informazioni rilevanti, questi siano sempre accompagnati da lettura orale da parte dello speaker;

f) promuove la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità;

g) riferisce trimestralmente all'Autorità, alla Commissione Parlamentare, al Ministero e alla Sede di Confronto sulla programmazione sociale, in merito all'attività svolta, nonché a segnalare tempestivamente alla commissione paritetica eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui al presente articolo ».

All'articolo 13, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « h) operare un monitoraggio quantitativo e qualitativo, con produzione idonea di reportistica semestrale che consenta di controllare quanto previsto ai precedenti commi 2, 3 e al comma 6. I report devono indicare,

per le categorie indicati ai precedenti menzionati commi, le tempistiche e le percentuali di occupazione video, oltre a contenere informazioni necessarie quali presenza di sottotitoli, data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. ».

All'articolo 13, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: « La RAI si impegna a mettere a punto un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualità e della quantità delle offerte di cui al comma 3«, ed in generale sulla programmazione sociale dell'Azienda, relativa alla produzione delle reti televisive, radiofoniche, dei canali digitali (compreso il web) e delle società controllate e/o partecipate dalla RAI, che preveda l'affidamento, tramite procedura di evidenza pubblica, di un incarico professionale ad un soggetto indipendente, con competenza specifica e con personalità giuridica di diritto privato, individuato nella prima seduta della Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale su proposta del Segretario sociale RAI. ».

All'articolo 13, comma 7, alle parole: « La Rai », *premettere le seguenti:* « Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ».

All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 7-bis. La Rai individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilità sensoriale pos-

sano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e Telesoftware e non siano escluse dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione ».

All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 7-bis. In caso di inosservanza degli impegni assunti per adeguare l'offerta dedicata alla persone con disabilità, Ministero e Autorità irroghe- ranno le sanzioni previste all'articolo 29, comma 5, nei confronti della Rai ».

ALL'ARTICOLO 14.

All'articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: « 1. La Rai contribuisce a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero con il Paese e con la cultura di origine e a favorire una più appropriata conoscenza della lingua italiana, realizzando un palinsesto generalista selezionando tra i programmi realizzati in base a quelli previsti dagli articoli 9 e 10, con particolare attenzione alla comunicazione politica nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie ».

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

« ARTICOLO 14-bis.

(Programmi dell'Accesso).

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai è tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo anche a tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato.

2. Le trasmissioni di cui al comma 1, definite come programmi dell'Accesso, sono programmate su ciascun messo radiotelevisivo (televisivo, radiofonico, Televideo) sulla base di calendari predisposti e resi pubblici dalla società concessionaria previa approvazione della Sottocommissione permanente per l'Accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. I programmi dell'Accesso consistono anche nella programmazione di cicli di *spot* su tematiche sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La società concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori indicati. La predisposizione degli *spot* viene curata dalla società concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.

4. La decisione sulle domande di Accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3, e sui soggetti richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l'Accesso ».

ALL'ARTICOLO 15.

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: « (teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera) » inserire la seguente: « italiani ».

ALL'ARTICOLO 16.

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: « della legge 14 aprile 1975, n. 103 », aggiungere le seguenti: « e in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 »; congiuntamente, dopo le parole: « in lingua slovena », aggiungere le seguenti: « e friulana ».

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

« ARTICOLO 16-bis.

(Rilancio della Tgr).

1. Il rafforzamento della produzione della Tgr è la condizione essenziale per qualificare l'articolazione regionale del servizio pubblico radiotelevisivo. Oltre alla normale produzione giornalistica, vanno garantite e salvaguardate le trasmissioni ideate e prodotte dalle varie sedi regionali. Inoltre, va potenziata la collaborazione transfrontaliera tra la Rai e le altre emittenti europee finalizzata alla produzione di audiovisivi su temi e aspetti di interesse sovranazionale ».

ALL'ARTICOLO 17.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« ARTICOLO 17.

(Informazione parlamentare nazionale ed europea).

1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e dell'Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai, in particolare la testata TSP, i due rami del Parlamento e il Parlamento europeo. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle

istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo svolte nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. Il progetto dovrà essere attivato in via sperimentale entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto.

3. La Rai è tenuta all'esercizio della rete di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1 dedicata a tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell'area di servizio, senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.

4. Il palinsesto della rete istituzionale riguarderà tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo che si svolgono nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. La trasmissione di tali attività è determinata dalla Rai d'intesa rispettivamente con i Presidenti delle due Camere. Tali attività si svolgeranno seguendo gli indirizzi della Commissione parlamentare e le indicazioni dell'Autorità.

5. La Rai è impegnata a trasmettere, anche sui canali generalisti, l'informazione parlamentare, comunitaria e nazionale, in fascia di ascolto adeguata e a

pubblicizzare l'attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche, televisive generaliste e il proprio sito web, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione.

6. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati ».

ALL'ARTICOLO 18.

All'articolo 18, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «La Rai potrà anche avvalersi della collaborazione di emittenti locali ».

All'articolo 18, comma 3, dopo le parole: «su base locale», inserire le seguenti: «anche in collaborazione con le emittenti locali ».

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

« ART. 18-bis.

1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione dell'educazione finanziaria ed economica quale strumento di tutela del consumatore, attraverso iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria ed economica fra il pubblico ».

ALL'ARTICOLO 19.

All'articolo 19, comma 1, eliminare, in fine, le parole: «e alla sua progressiva

messa a disposizione per fini culturali, didattici e di natura istituzionale » ed inserire, dopo il comma 1, i seguenti: «1-bis. La Rai prosegue il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovisoteche nel processo produttivo digitale e si impegna a definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 1-ter. L'archivio storico radio-televisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso progressivamente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 1-quater. La Rai dispone una pubblicazione annuale, secondo le forme che saranno ritenute più appropriate, e comunque sul proprio sito internet, per divulgare e rendere conoscibile il materiale del suo archivio e le modalità di fruizione ».

ALL'ARTICOLO 20.

All'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La Rai, con particolare riguardo per quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre, deve impegnarsi con ogni mezzo a sua disposizione per favorire la diffusione di Tivùsat, offrendo la relativa smart card al solo rimborso dei costi sostenuti agli utenti che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento. ».

ALL'ARTICOLO 21.

All'articolo 21, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis). La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi».

ALL'ARTICOLO 24.

All'articolo 24, dopo la parola: «Wi-Max», aggiungere le seguenti: «la Web TV».

ALL'ARTICOLO 25.

All'articolo 25, comma 4, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

All'articolo 25, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine la Rai nella presentazione dei palinsesti è tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell'ambito dell'attività di servizio pubblico con un

colore diverso rispetto agli altri aggregati.».

All'articolo 25, aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e dai collaboratori. Inoltre la RAI si impegna a rendere pubblici nei titoli di coda dei programmi televisivi e radiofonici i compensi dei conduttori, degli ospiti, degli opinionisti, nonché i costi di produzione di format definiti di servizio pubblico.».

ALL'ARTICOLO 26.

All'articolo 26, comma 4, sostituire le parole: «A tal fine il Ministero si impegna ad istituire uno specifico tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria» con le seguenti: «A tal fine il Ministero si impegna ad istituire nel più breve tempo possibile uno specifico tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria. Il Ministero e la Rai con cadenza annuale riferiscono alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i risultati delle azioni attuate per il contrasto all'evasione del canone di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo tecnico».

ALL'ARTICOLO 28.

All'articolo 28, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta. Tale parere verrà regolarmente illustrato dai coordinatori al Ministero, alla Rai, alla Commissione par-

lamentare, all’Autorità nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.».

All’articolo 28, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro permanente sui temi dell’accessibilità e dell’usabilità, invitando a farne parte esperti nominati dalla RAI tra i suoi dirigenti e dal Ministero tra i rap-

presentanti delle organizzazioni nazionali di difesa dei diritti delle persone disabili. La Sede può altresì istituire ulteriori Gruppi di lavoro e chiedere l’audizione di singoli dirigenti e funzionari della RAI, oltre che di Istituzioni e Organizzazioni su specifiche questioni inerenti le sue attività. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attività sulla base di quanto sarà stabilito nel Regolamento di funzionamento della sede di cui al punto 3 del presente articolo».

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	210
Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri	210

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 13.50.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori del Comitato e la documentazione pervenuta.

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.

Il Comitato procede all'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Leonardo GALLITELLI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente D'ALEMA (PD), dal senatore ESPOSITO (PdL) e dal deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), dottor Angelo Arcicasa e dottor Massimo Muzzin (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giorgio Jannone.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), dottor Angelo Arcicasa e dottor Massimo Muzzin.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Presidente ed il Direttore generale della Cassa nazionale del notariato sono accompagnati dal dottor Angelo Mauri, responsabile del settore amministrazione e finanza dell'Ente.

Il dottor Angelo ARCICASA, *presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assi-*

stenza per gli psicologi, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-
NUTTI (IdV), a più riprese, la senatrice
Cecilia DONAGGIO (PD), i deputati Gior-
gio JANNONE, *presidente*, a più riprese, e
Antonino LO PRESTI (Pdl).

Replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Angelo ARCICASA, *presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi*, e il dottor Massimo MUZZIN, *direttore generale dell'ENPAP*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione dell'Ing. Dario Galli, Presidente della Provincia di Varese e Vicepresidente Vicario dell'Unione delle province d'Italia (UPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	212
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale (<i>Delibera- zione di una variazione del programma e di una proroga del termine</i>)	213

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dell'Ing. Dario Galli, Presidente della Provincia di Varese e Vicepresidente Vicario dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola all'ing. Galli.

L'ing. GALLI, *Presidente della Provincia di Varese e Vicepresidente Vicario dell'Unione delle province d'Italia (UPI)*, svolge

una relazione, al termine della quale intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Rosario Giorgio COSTA (PdL), il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Giuliano BARBOLINI (PD) e Candido DE ANGELIS (PdL), il deputato Maurizio FUGATTI (LNP).

L'ing. GALLI, *Presidente della Provincia di Varese e Vicepresidente Vicario dell'Unione delle province d'Italia (UPI)*, risponde alle domande e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia L'ing. Galli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Mercoledì 9 giugno 2010.

La seduta comincia alle 10.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria
nella prospettiva del federalismo fiscale.**

(Deliberazione di una variazione del programma e di una proroga del termine).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, acquisita l'intesa del Presidente della Camera, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tri-

butaria nella prospettiva del federalismo fiscale con l'audizione dei rappresentanti della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato, nonché di prorogarne il termine per la conclusione al 31 dicembre 2010.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la variazione del programma dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal Presidente, nonché la proroga del termine.

La seduta termina alle 10.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione dell'Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato, dottor Francesco Massicci (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	214
AVVERTENZA	215

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Intervengono il dottor Francesco Massicci, Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato, e la dottoressa Angela Adduce, Dirigente dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione dell'Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato, dottor Francesco Massicci.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni preliminari.

Il dottor Francesco MASSICCI, *Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Marco CALGARO (Misto-ApI), Doris LO MORO (PD), nonché Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Il dottor Francesco MASSICCI, *Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato*, replica agli intervenuti.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, sospende quindi la seduta per consentire la

messa a punto di alcuni quesiti di carattere tecnico.

La seduta, sospesa alle 9.45, riprende alle 9.55.

Intervengono i deputati Marco CALGARO (Misto-ApI), e Leoluca ORLANDO, *presidente*. Replica il dottor Francesco MASSICCI, *Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato*.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia gli auditi e i colleghi intervenuti

e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Audizioni informali in merito alle tematiche relative ai fondamenti giuridici e ai profili interpretativi della figura della ineleggibilità sopravvenuta per i membri delle Camere . 3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 3

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella VII Circoscrizione Veneto 1 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Alfonso Pecoraro Scanio, deputato all'epoca delle intercettazioni (doc. IV, n. 8) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dai deputati Boccuzzi, Esposito e Vico, nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio pendente presso l'autorità di pubblica sicurezza di Roma (*Esame e rinvio*) 6

AVVERTENZA 10

COMMISSIONI RIUNITE (3^a Senato e III Camera)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, sui recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione*) 11

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 12

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (*Small Business Act*). COM(2009)126 def. (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 12

ALLEGATO (*Proposta di documento finale*) 14

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci	16
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AVVERTENZA	17
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	22
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

RISOLUZIONI:

7-00319 Negro: Utilizzo delle risorse finanziarie previste per il personale operaio del Corpo forestale dello Stato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00073</i>)	23
ALLEGATO (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalle Commissioni riunite</i>)	26

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo	27
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Sui lavori della Commissione	28

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Emendamenti C. 278-A Farina Coscioni, ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	32

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro.

Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33

Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
---	----

ERRATA CORRIGE	31
----------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	35
---	----

Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	37
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	42
Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	37
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	43
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
AVVERTENZA	41
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del Presidente	47
SEDE CONSULTIVA:	
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
IV Difesa	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità militare, Generale Ispettore Capo Ottavio Sarlo, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00318 Cirielli, sulla valutazione degli esiti degli interventi per ricostruzione capsulo-legamentose ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	50
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02931 Di Stanislao: Sul completamento dei lavori relativi al progetto della caserma militare da realizzare nel comune di Cutro (Crotone)	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	54
5-03012 Mogherini Rebesani: Sulle notizie di stampa concernenti la rinuncia da parte del Governo italiano ad assumere il Comando centrale della missione KFOR in Kosovo ...	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
5-03013 Gidoni: Sugli intendimenti del Governo in merito al 4° Reggimento Alpini Paracadutisti di Bolzano e al 5° Reggimento Artiglieria Contraerea « Pescara »	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	56
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento)</i>	57

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione del 13 maggio 2010 alla Scuola militare «Nunziatella» di Napoli e all'Accademia aeronautica di Pozzuoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	53
ALLEGATO 5 (<i>Comunicazioni</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	61
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
Sui lavori della Commissione	62

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	64
--	----

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2010)53 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	70
--	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03005 Barbato: Indagini nei confronti del Colonnello della Guardia di finanza Salvatore Paglino	74
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	78
5-03006 Fugatti: Proroga dei termini di versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore	75
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	80
5-03007 Fluvi: Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti che hanno usufruito della procedura per la regolarizzazione dei capitali detenuti illegalmente all'estero	75
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	81
5-03008 Occhiuto: Adozione del decreto ministeriale per la determinazione delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le zone franche urbane	76
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	82
Sui lavori della Commissione	76

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria	77
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Corrado Passera, Consigliere Delegato e Chief Executive Officer di Intesa Sanpaolo Spa, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati	77
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE LEGISLATIVA:**

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli (<i>Discussione e approvazione</i>)	83
--	----

<i>ALLEGATO (Testo approvato dalla Commissione)</i>	87
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, su questioni attinenti il suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	86
--	----

AVVERTENZA	86
-------------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

Audizione di rappresentanti di Federcasa e di rappresentanti della Confederazione Nazionale Inquilini Associati (CONIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Atto n. 219 (<i>Esame e rinvio</i>)	91
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE CONSULTIVA:**

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
--	----

INTERROGAZIONI:

5-02886 Iannuzzi: Introduzione del nuovo sistema tariffario sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno e relative modalità organizzative	98
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	101
--	-----

5-02906 Codurelli: Impossibilità di prenotare ed acquistare sul sito Internet di Trenitalia biglietti ferroviari per posti dedicati ai soggetti diversamente abili	99
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	103
--	-----

5-02928 Lanzarin: Modalità e tempi di finanziamento e realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova	100
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	105
AVVERTENZA	100

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione) .	107
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	115
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 221 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	110

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo e abbinate (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	112
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (Seguito dell'esame e conclusione – Nomina di un relatore)	113
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca e C. 3023 Saltamartini (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria e C. 2829 Jannone)	117
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 Lo Presti e abbinata C. 3311 Schirru (Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento del progetto di legge C. 3479 Fedriga)	120

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A	125
--	-----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	126
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto. (Seguito dell'esame e rinvio)	126
ALLEGATO (Emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1732 Porcu, adottata come testo base)	132
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (Rinvio del seguito dell'esame)	128

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione dei seguenti docenti ed esperti della materia: prof. Giuliano Dolce, prof. Rodolfo Proietti, prof.ssa Ornella Piazza, prof. Paolo Maria Rossini, dott. Mario Iannotti, dott. Tommaso Ciacca e dott. Giovanni Battista Guazzetti, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C.1992 Binetti, recanti « Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesici cronici » (Svolgimento e conclusione)	129
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	129
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3463 Dal Lago)	130
AVVERTENZA	131

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	135
5-01699 Brandolini: Sul fermo biologico della pesca per il 2009	135
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	138
5-02085 Mattesini: Riorganizzazione delle strutture di ricerca del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), con particolare riferimento alla filiera foresta-legno	136
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	139
5-02566 Oliverio: Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Cirò e Melissa DOC	136
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	141

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 Governo ed abbinare. Parere alla I Commissione (Esame e rinvio)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
AVVERTENZA	137

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb. Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	143
---	-----

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	145
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	147
ATTI COMUNITARI:	
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	150
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (seguito esame COM(2010)119 def. – rel. Gottardo). COM(2010)119 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Nota trasmessa dal Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, in ordine alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.)</i>)	157
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo (<i>Deliberazione</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Programma approvato dalla Commissione</i>)	166
SEDE CONSULTIVA:	
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	162
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	164
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	170
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	164
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	171

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV » (n. 216) (<i>Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Esame e rinvio</i>)	172
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 203) (<i>Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Seguuito dell'esame e rinvio</i>)	173
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di parere del Relatore sull'atto del Governo n. 203</i>)	174
Sconvocazione della seduta pomeridiana	173

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	176
ALLEGATO 1 (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	182
Comunicazioni del presidente	179

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione del parere con condizioni</i>)	179
ALLEGATO 2 (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	191
(<i>Approvazione del parere con condizioni</i>)	194
Sulle comunicazioni del presidente	181

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	210
Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri	210

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), dottor Angelo Arcicasa e dottor Massimo Muzzin (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione dell'Ing. Dario Galli, Presidente della Provincia di Varese e Vicepresidente Vicario dell'Unione delle province d'Italia (UPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	212
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale (<i>Deliberaazione di una variazione del programma e di una proroga del termine</i>)	213

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO
SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

Audizione dell'Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato, dottor Francesco Massicci (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	214
AVVERTENZA	215

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 giugno 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Oskar PETERLINI, indi del presidente eletto Roberto ANTONIONE.

La seduta comincia alle 8.50.

Oskar PETERLINI, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per l'elezione del presidente a seguito della nomina del deputato Laura Ravetto a Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento.

Elezione del Presidente.

Oskar PETERLINI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 7

Maggioranza assoluta dei
voti: 4

Hanno riportato voti:

Roberto ANTONIONE: 5
Schede bianche: 2

Proclama eletto presidente il deputato Roberto ANTONIONE.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Antonione, Di Biagio, Fugatti, Maran e i senatori: Blazina, Fasano, Peterlini.

Roberto ANTONIONE, *presidente*, ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro. Comunica che convocherà la prossima settimana una nuova riunione della delegazione per valutare le future iniziative della delegazione.

La seduta termina alle 9.10.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 12,40



16SMC0003350